

Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3.

“REGOLAMENTO DI TUTELA E GESTIONE SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO FORESTALE REGIONALE”.

La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare ed in particolare il comma 4;
vista la legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 - 2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017”;
vista la legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 “Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità montane”;
vista la legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
vista la delibera della Giunta regionale n. 585 del 26 settembre 2017;

Emana

il seguente Regolamento:

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI DI TUTELA E GESTIONE SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO FORESTALE REGIONALE

CAPO I – GENERALITÀ

Art. 1 - Finalità del Regolamento

Art. 2 - Multifunzionalità del patrimonio forestale regionale

Art. 3 - Gestione multifunzionale del patrimonio forestale regionale

Art. 4 - Pianificazione forestale

Art. 5 - Piano Forestale Generale

Art. 6 - Documento esecutivo di programmazione forestale0

Art. 7 - Piano Forestale Territoriale

Art. 8 - Tavolo di partenariato forestale

Art. 9 - Sportello Unico delle Attività Forestali

- Art. 10 - Amministrazione del patrimonio silvo-pastorale regionale
- Art. 11 - Formazione professionale e aggiornamento tecnico degli addetti idraulico-forestali
- Art. 12 - Cartografia forestale - Sistema informativo forestale regionale
- Art. 13 - Azioni di promozione delle filiere forestali
- Art. 14 - Alberi monumentali
- Art. 15 - Boschi urbani
- Art. 16 - Vigilanza

CAPO II - NORME GENERALI

- Art. 17 - Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 18 - Criteri applicativi in materia gestionale ed autorizzativa
- Art. 19 - Aree boscate
- Art. 20 - Aree non boscate
- Art. 21 - Prescrizione di massima e di polizia forestale

CAPO III - PROMOZIONE DELLA GESTIONE ATTIVA

- Art. 22 - Iniziative per la tutela e lo sviluppo del patrimonio forestale
- Art. 23 - Forme di gestione forestale associata
- Art. 24 - Ricerca – divulgazione – formazione

TITOLO II – TAGLIO DEI BOSCHI – PROCEDURE E NORME

CAPO I – INDICAZIONI GENERALI

- Art. 25 - Taglio colturale
- Art. 26 - Boschi in situazione speciale
- Art. 27 - Cedui invecchiati
- Art. 28 - Stagione ed anno silvano
- Art. 29 - Contiguità delle tagliate

CAPO II – PROCEDURE AUTORIZZATIVE

- Art. 30 - Procedura ordinaria – Autorizzazione di taglio
- Art. 31 - Procedura semplificata
- Art. 32 - Relazione di taglio
- Art. 33 - Progetto di taglio
- Art. 34 - Stesura della relazione e del progetto di taglio. Competenze professionali ed affidamento dell'incarico
- Art. 35 - Modulistica

CAPO III – BOSCHI PRIVATI

- Art. 36 - Utilizzazioni boschive in presenza di un Piano di Gestione Forestale
- Art. 37 - Utilizzazioni boschive in assenza di piano di gestione forestale
- Art. 38 - Esecuzione dei lavori

CAPO IV – BOSCHI DI PROPRIETA' PUBBLICA

Art. 39 - Pianificazione della gestione forestale

Art. 40 - Tagli in assenza del Piano di Gestione Forestale

Art. 41 - Tagli in attuazione del Piano di Gestione Forestale

Art. 42 - Vendita del lotto boschivo

Art. 43 - Vendita ed utilizzazione delle piante sradicate, troncate o gravemente danneggiate dal vento o da altre calamità naturali

Art. 44 – Capitolato d'oneri

Art. 45 – Verbale di individuazione, assegno e stima

Art. 46 - Direzione del cantiere forestale

Art. 47 - Consegna del lotto boschivo

Art. 48 - Modalità di esecuzione dell'utilizzazione - Controllo sui cantieri forestali – Valutazione delle piante di sottocavallo

Art. 49 - Proroghe

Art. 50 – Riscontro finale

Art. 51 - Assegno degli stradelli temporanei per l'avvicinamento ed il concentramento del materiale

CAPO V – NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI

Sezione I – Norme tecniche

Art. 52 - Finalità e criteri dei tagli boschivi

Art. 53 - Tagli per incolumità pubblica e privata

Art. 54 - Tagli straordinari

Art. 55 - Tagli per l'attuazione dell'ordinaria manutenzione

Art. 56 - Tagli colturali a macchiatico negativo

Art. 57 - Modalità di esecuzione della martellata - Segni convenzionali

Art. 58 - Allestimento e sgombero delle tagliate

Art. 59 - Esbosco dei prodotti

Art. 60 – Carbonizzazione

Art. 61- Preparazione della carbonella

Sezione II – Boschi Cedui

Art. 62 - Epoca del taglio

Art. 63 - Turno minimo

Art. 64 - Sfolli e diradamenti

Art. 65 - Cedui matricinati

Art. 66 - Cedui composti

Art. 67 - Cedui senza matricine

Art. 68 - Modalità dei tagli

Art. 69 - Taglio dei boschi cedui posti in situazioni speciali

Sezione III – Boschi a fustaia

Art. 70 - Definizioni e trattamento

Art. 71 - Trattamento dei soprassuoli transitori

Art. 72 - Turno minimo e periodo di rinnovazione nelle fustaie coetanee e coetaneiformi

Art. 73 - Boschi in situazioni speciali e/o con soprassuolo irregolare

Art. 74 - Coltivazione delle sugherete

Sezione IV – Norme di tutela

Art. 75 - Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi

Art. 76 - Divieto di impianto di fornaci e/o di fabbriche di fuochi d'artificio

Art. 77 - Norme per i boschi danneggiati dal fuoco

Art. 78 - Tutela fitopatologica

Art. 79 - Tutela della biodiversità

CAPO VI – VIABILITÀ FORESTALE

Art. 80 - Viabilità forestale definizioni

Art. 81 - Viabilità forestale – Procedure

Art. 82 - Regolamenti comunitari o altre misure forestali

CAPO VII – ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI

Art. 83 - Iscrizione all'Albo regionale delle imprese forestali

TITOLO III - PIANI DI GESTIONE FORESTALE – P.G.F.

CAPO I - LA STRUTTURA ED I CONTENUTI DEL P.G.F.

Art. 84 - Definizioni ed obblighi

Art. 85 - Finalità

Art. 86 - Beni silvo-pastorali di proprietà pubblica – Generalità

Art. 87 - Beni silvo-pastorali di proprietà privata – Generalità

Art. 88 - Struttura e contenuti dell'elaborato dei P.G.F.

Art. 89 - Relazione tecnica

Art. 90 - Compartimentazione dei beni silvo-pastorali e formazione del particellare forestale

Art. 91 - Formazione delle Classi economiche/Comprese

Art. 92 - Materiali di base

Art. 93 - Il rilievo tassatorio - Inventariazione della foresta

Art. 94 - Alberi modello

Art. 95 - Stima della provvigione legnosa - Provvigione reale e potenziale - Stima degli incrementi

Art. 96 - Determinazione della Ripresa reale - Ripresa anticipata e metodo culturale

Art. 97 - Piano dei tagli e modalità operative

Art. 98 - Cure colturali e macchiatico negativo

Art. 99 - Piano dei miglioramenti

- Art. 100 - Pascolo nelle aree pascolabili - Pratiche Locali Tradizionali (P.L.T.) legate al pascolo
- Art. 101 - Misure di salvaguardia della biodiversità
- Art. 102 - Misure di tutela delle aree sensibili e di tutela idrogeologica
- Art. 103 - Individuazione delle aree percorse da incendi
- Art. 104 - Modalità di godimento e stato dei diritti di Uso Civico
- Art. 105 - Norme per la raccolta dei prodotti secondari
- Art. 106 - Regolamento del pascolo
- Art. 107 - Registro di tassazione
- Art. 108 - Allegati del P.G.F.
- Art. 109 - Libro economico
- Art. 110 - Pareri e nulla osta degli Enti competenti
- Art. 111 - Dichiarazione del tecnico progettista
- Art. 112 - Cartografia
- Art. 113 - Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata
- Art. 114 - Modifiche ed aggiornamento dei Piani di Gestione Forestale
- Art. 115 - Situazioni particolari ed impreviste
- Art. 116 - Norme transitorie
- Art. 117 - Modulistica

CAPO II- INDICAZIONI PROCEDURALI

- Art. 118 - Beni silvo-pastorali di proprietà pubblica
- Art. 119 - Beni silvo-pastorali di proprietà privata
- Art. 120 - Istruttoria
- Art. 121 - Presentazione - Approvazione - Esecutività del P.G.F.
- Art. 122 - Obblighi del Soggetto interessato
- Art. 123 - Obblighi del tecnico

TITOLO IV – TUTELA DELLA VEGETAZIONE, DEL PASCOLO, DEI PRODOTTI SECONDARI E DEI BOSCHI DA SEME

CAPO I - TUTELA DELLE PIANTE FORESTALI NON RICOMPRESSE NEI BOSCHI

- Art. 124 - Ambito di applicazione
- Art. 125 - Norme di tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi

CAPO II – PASCOLO

- Art. 126 - Pascolo nei terreni pascolivi
- Art. 127 - Pascolo nei boschi
- Art. 128 - Norme comuni
- Art. 129 - Esercizio del pascolo
- Art. 130 - Altri limiti all'esercizio del pascolo
- Art. 131 - Manutenzione e miglioramento dei pascoli

CAPO III – PRODOTTI SECONDARI

Art. 132 - Raccolta dei prodotti secondari del bosco

Art. 133 - Raccolta dell'erba

Art. 134 - Raccolta dello strame, copertura morta o lettiera

Art. 135 - Taglio del cespugliame

Art. 136 - Estrazione del ciocco di erica

Art. 137 - Sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree

Art. 138 - Raccolta dei semi forestali

Art. 139 - Tutela delle aree di produzione di tartufi

CAPO IV – BOSCHI DA SEME

Art. 140 - Obiettivi

TITOLO V - VINCOLO IDROGEOLOGICO

CAPO I - NORME GENERALI

Sezione I - Ambito e definizioni

Art. 141 - Finalità ed ambito di applicazione

Art. 142 – Definizioni

Sezione II - Autorizzazione e dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico

Art. 143 - Autorizzazione e dichiarazione d'inizio lavori

Art. 144 - Opere realizzate dall'Ente delegato

Art. 145 - Validità dell'autorizzazione e della dichiarazione e varianti in corso d'opera

Art. 146 - Autorizzazioni in sanatoria e lavori di ripristino

CAPO II - NORME TECNICHE

Sezione I - Norme tecniche generali

Art. 147 - Ambito di applicazione e criteri generali

Art. 148 - Regimazione delle acque

Art. 149 - Indagini geologiche

Art. 150 - Scavi e riporti di terreno

Art. 151 - Materiali di risulta

Art. 152 - Realizzazione delle opere

CAPO III - NORME PER LA TUTELA DELLE AREE FORESTALI E AGRARIE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

Sezione I - Trasformazione dei boschi

Art. 153 - Trasformazione dei boschi in altro tipo di coltura e reimpianto dei boschi

Art. 154 - Boschi di neoformazione

Art. 155 - Rimboschimento compensativo

Sezione II - Trasformazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico

Art. 156 - Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione

Sezione III - Modalità di lavorazione dei terreni agrari e opere di sistemazione superficiale

Art. 157 - Modalità di lavorazione dei terreni agrari

Art. 158 - Lavorazione del terreno in zone acclivi

Art. 159 - Sgrondo delle acque

Art. 160 - Estrazioni di pietrame

Art. 161 - Sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale

Sezione IV - Opere e movimenti di terreno

Art. 162 - Mutamento di destinazione d'uso dei terreni

Art. 163 - Opere soggette a dichiarazione ed opere liberamente consentite

Art. 164 - Elenco delle opere che comportano dichiarazione

Art. 165 - Opere liberamente consentite

Art. 166 - Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione

TITOLO VI - DEMANIO FORESTALE REGIONALE

Art. 167 - Generalità

Art. 168 - Gestione del Demanio forestale

Art. 169 - Gestione dei Vivai regionali ed attività vivaistica

TITOLO VII - DEMANIO ARMENTIZIO

Art. 170 - Demanio Armentizio - Finalità e funzioni

Art. 171 - Attività di competenza della Regione Campania

Art. 172 - Accertamento e revisione della consistenza dei suoli demaniali armentizi³

Art. 173 - Reintegra dei suoli demaniali armentizi

Art. 174 - Concessioni d'uso dei suoli demaniali armentizi

Art. 175 - Autorizzazione all'esercizio del pascolo.

Art. 176 - Transito dei veicoli

Art. 177 - Tutela dei suoli demaniali armentizi

Art. 178 - Interventi di ripristino e di conservazione

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 179 - Norme transitorie

Art. 180 - Utilizzo dei proventi di gestione del patrimonio forestale

Art. 181 - Abrogazioni

Art. 182 - Entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI DI TUTELA E GESTIONE SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO FORESTALE REGIONALE

CAPO I GENERALITÀ

Art. 1

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce i principi e le procedure per la cura e gestione del patrimonio forestale regionale, in attuazione dell'articolo 12 (Azioni di razionalizzazione, cura e governo del territorio montano) della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3 - “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 – 2019 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2017”.
2. Le procedure contenute nel presente Regolamento sono coerenti con i principi di tutela e di gestione sostenibile del patrimonio forestale, come definiti dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 ("Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"), dal D.M. del 16 giugno 2005 ("Linee guida di programmazione forestale"), dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio"), con le misure di conservazione dei Siti Natura 2000 di cui alla Direttiva n. 92/43/CEE e Direttiva n. 79/409/CEE nonché con i principi dalla Legge Regionale 7 maggio 1996 n. 11 (“Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987 n. 13 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Multifunzionalità del patrimonio forestale regionale

1. La Regione riconosce il ruolo di interesse pubblico delle attività selvicolturali svolte secondo i principi della gestione forestale sostenibile e finalizzate al mantenimento della multifunzionalità delle foreste.
2. Le finalità di tutela e gestione multifunzionale sostenibile dei boschi regionali e di cura e manutenzione del territorio montano sono conseguite mediante l’attuazione delle seguenti tipologie di azione:
 - a. tutela e miglioramento dei pascoli e delle praterie;
 - b. gestione e manutenzione dei boschi di neo formazione;
 - c. realizzazione, manutenzione e gestione di sentieri, di itinerari escursionistici e di strutture ricreative e di ristoro per la fruizione turistica del bosco;
 - d. cura e manutenzione delle foreste urbane;
 - e. conservazione, realizzazione, ampliamento, gestione e cura colturale delle aree a verde pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti);
 - f. cura colturale delle fasce verdi di pertinenza stradale;
 - g. interventi di forestazione a fini di fitorisanamento e recupero dei suoli agricoli contaminati di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 10 dicembre 2013, n. 136 “Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate” convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 febbraio 2014, n. 6 “Terra dei fuochi”, ed integrato con il Decreto Interministeriale Ambiente - Agricoltura - Salute 7 luglio 2015 "Terra dei fuochi";

- h. creazione di fasce forestali filtro, con funzione di cuscinetto ecologico nell'intorno di discariche, siti contaminati ed aree vaste identificate nel Piano regionale di bonifica dei siti inquinati;
- i. restauro ecologico e paesaggistico di cave inattive, abbandonate e di altre tipologie di aree degradate;
- j. interventi di manutenzione della rete stradale pubblica (comunale e provinciale) extraurbana, connessi alla prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi, nonché gli stralci attuabili in economia diretta di interventi strutturali, infrastrutturali e di manutenzione straordinaria previsti dal Piano regionale triennale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, dai Piani di Bacino, dai Piani del Parco e dai Piani di protezione civile, oltre ad attività connesse alla realizzazione di interventi, anche di carattere preventivo, finalizzati a fronteggiare emergenze di natura ambientale, calamità naturali e danni da avversità atmosferiche, da attuarsi con l'impiego degli addetti idraulico-forestali in servizio presso gli Enti delegati.

Art. 3

Gestione multifunzionale del patrimonio forestale regionale

1. Agli Enti delegati di cui all'art. 3 della Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), in aggiunta alle funzioni loro conferite dal medesimo articolo 3, sono conferite anche quelle connesse alla realizzazione delle azioni di cui al precedente articolo 2.
2. Le attività di difesa dei boschi dagli incendi e, più segnatamente, gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), della L. R. n. 11/1996 sono esercitate dagli Enti delegati di cui al precedente comma 1, in conformità all'apposito Piano regionale triennale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto dalla competente Struttura Regionale Centrale competente in materia di protezione civile, alla quale sono demandate il finanziamento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), della L. R. n. 11/1996.
3. Ove l'Ente delegato non provveda nel termine previsto e/o assegnatogli ad uno degli adempimenti di sua competenza previsti dal presente regolamento e dalla L. R. n. 11/96 quali, in particolare, quelli afferenti alla programmazione e/o alla rendicontazione degli interventi, la Struttura Regionale Centrale competente in materia di politiche forestali (di seguito denominata Struttura Regionale Centrale), previa diffida pubblicata sullo Sportello Unico delle Attività Forestali di cui al successivo articolo 9, si sostituisce ad esso attraverso un commissario, addebitandone comunque le spese sostenute per l'intervento sostitutivo svolto.

Art. 4

Pianificazione forestale

1. La Regione promuove la pianificazione degli interventi di gestione forestale, basata su un'approfondita conoscenza del territorio e la programmazione degli stessi, in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione.
2. La pianificazione forestale regionale si articola nei seguenti livelli di pianificazione:
 - a. generale: Piano Forestale Generale (P.F.G.).
 - b. esecutivo: Documento Esecutivo di Programmazione Forestale (D.E.P.F.);
 - c. locale, comprendente il Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) ed i Piani di Gestione Forestale (P.G.F.).

Art. 5

Piano Forestale Generale

1. Il Piano Forestale Generale (P.F.G.), ovvero Piano Forestale Regionale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 e dall'articolo 7, comma 2, della L. R. n. 11/96:
 - a. descrive le caratteristiche ecologiche, strutturali ed evolutive del patrimonio forestale regionale;
 - b. definisce le strategie generali di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale ed individua gli obiettivi da conseguire e le azioni prioritarie di miglioramento delle foreste pubbliche e private, tenendo conto degli obiettivi della tutela ambientale e dello sviluppo socio-economico delle popolazioni interessate e costituendo il quadro di riferimento per il documento esecutivo di cui all'articolo 6, per i piani territoriali di cui all'articolo 7 e per i Piani di Gestione Forestale di cui al Titolo III del presente Regolamento;
 - c. si coordina con il piano paesaggistico di cui all'articolo 135 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), con i piani di bacino di cui all'articolo 66 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e con i piani di gestione della Rete Natura 2000 di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) - e sottoposto, per queste ultime aree, alla valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del richiamato D.P.R. n. 357/1997, nonché con l'utilizzo dei terreni gravati da usi civici ai sensi della Legge 16 giugno 1927, n. 1766.
2. Il Piano Forestale Generale è redatto dalla Struttura Regionale Centrale, è approvato dalla Giunta Regionale ed è pubblicato sullo Sportello Unico delle Attività Forestali di cui al successivo articolo 9.
3. Il Piano Forestale Generale ha durata decennale e rimane comunque in vigore fino all'approvazione del nuovo P.F.G.

Art. 6

Documento esecutivo di programmazione forestale

1. Il Documento Esecutivo di Programmazione Forestale (D.E.P.F.) individua con durata triennale, per l'intero territorio forestale regionale, in coerenza ed in attuazione delle strategie definite nel Piano Forestale Generale, le azioni prioritarie di intervento, definendo gli obiettivi, le risorse, gli Enti delegati responsabili dell'attuazione degli interventi, gli indicatori di attuazione e di risultato, da impiegarsi a fini di monitoraggio e controllo.
2. Il Documento Esecutivo di Programmazione Forestale prevede una strategia integrata di finanziamento degli interventi, con riferimento alle seguenti tipologie di risorse:
 - a. risorse dirette provenienti dalla gestione multifunzionale del patrimonio forestale pubblico e dalle attività autorizzative in materia forestale di competenza della Regione;
 - b. risorse proprie del bilancio regionale per l'implementazione delle politiche agro-forestali;
 - c. risorse del Programma di sviluppo rurale della Regione Campania (FEASR);
 - d. risorse di Programmi operativi FESR, FSE della Regione Campania;
 - e. quote di pertinenza della Regione Campania di fondi di riprogrammazione nazionali (FSC, PAC o equivalenti);
 - f. risorse provenienti da altri settori dell'Amministrazione regionale, in funzione del contributo che la manutenzione forestale fornisce al conseguimento di obiettivi definiti nei piani settoriali afferenti all'ambiente, ai lavori pubblici, alla difesa del suolo, alla protezione civile, alla tutela della natura e della biodiversità, alla bonifica e al recupero dei siti degradati, ecc..
3. Il Documento Esecutivo di Programmazione Forestale è redatto dalla Struttura Regionale

Centrale, viene adottato dalla Giunta regionale e pubblicato sullo Sportello Unico delle Attività Forestali di cui al successivo art. 9.

Art. 7

Piano Forestale Territoriale

1. Il Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) è predisposto a cadenza triennale da ciascun Ente Delegato per il territorio di competenza. Esso descrive il programma prioritario degli interventi di cui all'art. 3 della Legge Regionale n. 11/1996 e dell'articolo 2 del presente Regolamento per il triennio considerato ed è finalizzato alla conservazione e valorizzazione multifunzionale del patrimonio forestale, alla prevenzione dei rischi, al recupero dei boschi degradati ed alla gestione dei boschi di neoformazione.
2. Il Piano Forestale Territoriale è redatto in conformità al Piano Forestale Generale, al Documento Esecutivo di Programmazione Forestale ed ai Piani di Gestione Forestale dei Comuni e degli Enti pubblici.
3. Gli interventi previsti dal Piano Forestale Territoriale sono attuati, mediante l'elaborazione di appositi progetti esecutivi annuali (già denominati perizie dall'articolo 6, comma 2, della L. R. n. 11/96), approvati dagli Enti Delegati, con il ricorso prioritario agli addetti idraulico-forestali.
4. I Piani Forestali Territoriali predisposti dagli Enti Delegati sono approvati previa istruttoria della Struttura Regionale Centrale competente, con Decreto della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e sono pubblicati sullo Sportello Unico delle Attività Forestali di cui al successivo articolo 9.
5. Il P.F.T. ha durata triennale e rimane comunque in vigore fino all'approvazione del nuovo P.F.T. ma, in ogni caso, non oltre 6 anni dalla data di sua approvazione.
6. Il Piano di Forestazione di cui all'articolo 10, comma 5, della L. R. n. 11/96 è equiparato al Piano Forestale Territoriale.
7. La Regione promuove ed incentiva la redazione in forma associata dei Piani Forestali Territoriali.

Art. 8

Tavolo di partenariato forestale

1. È istituito il Tavolo di partenariato forestale, con funzioni consultive e di indirizzo in materia di programmazione forestale e con le competenze ad esso demandate dal presente regolamento, dal CCNL e/o dal CIRL.
2. Partecipano al Tavolo di partenariato forestale l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato, il Direttore generale della struttura regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato, l'UNCAM Campania e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria stipulanti i Contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 9

Sportello Unico delle Attività Forestali

1. Presso gli uffici di ciascun Ente delegato e presso le Strutture Regionali, Centrale e Territoriali, competenti in materia di politiche forestali, è costituito lo Sportello Unico delle Attività Forestali – S.U.A.F., al fine di favorire la diffusione sul territorio delle informazioni relative alla gestione e alla fruizione del patrimonio silvo-pastorale, migliorare l'efficacia delle procedure amministrative, rispondere alle necessità di rilevamento statistico e dare trasparenza alle attività di programmazione, realizzazione e rendicontazione degli interventi forestali.
2. Il S.U.A.F. costituisce il punto unificato di accesso ai servizi informativi forestali, fornisce

chiarimenti tecnico-amministrativi in materia forestale, distribuisce la modulistica, riceve la documentazione riferita ai procedimenti normati dal presente regolamento, fornisce indicazioni in merito allo stato ed all'esito delle istanze presentate.

3. I terminali del S.U.A.F. potranno essere localizzati anche presso le sedi dei Comuni, singoli ed associati, di altri soggetti istituzionali, dei centri di servizi e di altri soggetti accreditati, che ne facciano richiesta all'Ente delegato territorialmente competente.

4. L'organizzazione ed il funzionamento dei S.U.A.F., in ordine alle risorse tecniche, amministrative ed informatiche, alle procedure tecnico-burocratico-amministrative ed all'acquisizione delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie, saranno disciplinati con apposito provvedimento dirigenziale della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

5. Il provvedimento dirigenziale di cui al precedente comma 4 dovrà dettare criteri per l'unificazione e l'omogeneizzazione procedimentale e per l'unificazione degli sportelli S.U.A.F. in una piattaforma informatica unitaria a livello regionale, individuando tutta la documentazione che deve essere ivi pubblicata, anche sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento.

6. L'attività di cui ai commi precedenti e successivi, di competenza degli Enti delegati territorialmente competenti deve essere inviata, per conoscenza, tramite il S.U.A.F., alla Struttura Regionale Territoriale competente in materia di politiche forestali (di seguito indicata come Struttura Regionale Territoriale competente).

7. Qualora l'Ente delegato territorialmente competente non abbia nel proprio organico risorse con adeguata professionalità o su espressa richiesta dello stesso, per l'istruttoria dei procedimenti ed atti a contenuto tecnico e/o tecnico-amministrativo di cui alle procedure del presente Regolamento si avvale della Struttura Regionale Territoriale competente.

Art. 10

Amministrazione del patrimonio silvo-pastorale regionale

1. La Regione pianifica e gestisce l'uso delle foreste regionali demaniali come ambito privilegiato per l'attuazione delle strategie e degli interventi di tutela e valorizzazione multifunzionale sostenibile della foresta.

2. La Regione Campania, ai sensi dell'articolo 9 della L. R. n.11/96, gestisce le foreste demaniali regionale attraverso le Strutture Regionali Territoriali competenti le quali hanno assunto, in merito, le competenze degli ex Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste.

3. Le foreste regionali demaniali, condotte secondo le regole della gestione attiva e sostenibile, sono utilizzate per le finalità di:

- a. promozione dell'uso sociale del bosco, delle attività ricreative, culturali e didattiche ad esso correlate;
- b. ricerca, sperimentazione, divulgazione, formazione, educazione ambientale;
- c. salvaguardia ambientale, protezione del suolo e dell'assetto idrogeologico, tutela della biodiversità e del patrimonio faunistico, tutela del paesaggio e delle risorse di particolare interesse naturalistico, culturale e storico;
- d. promozione delle attività economiche locali nel campo della selvicoltura, dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame e delle attività connesse.

4. La Regione redige per ciascuna delle foreste regionali, anche attraverso le risorse del Programma di Sviluppo Rurale, il rispettivo Piano di Gestione Forestale avente l'obiettivo di sviluppare gli aspetti di redditività del patrimonio.

5. La Regione può disporre l'affidamento della gestione delle foreste demaniali agli Enti delegati e ad altri soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, per il perseguimento degli obiettivi e l'attuazione degli interventi definiti nel Piano di cui al precedente comma 3, e per le finalità di cui

all'articolo 167, comma 2.

Art. 11

Formazione professionale e aggiornamento tecnico degli addetti idraulico-forestali

1. Al fine di assicurare la massima occupazione degli addetti idraulico-forestali, rapportata alle singole realtà territoriali e contribuire al mantenimento delle popolazioni montane a presidio del territorio, nel rispetto della programmazione regionale e per l'attuazione delle opere e degli interventi rimessi alla responsabilità di attuazione dei diversi Enti, gli addetti idraulico-forestali sono impiegati negli interventi e nei lavori di bonifica montana, difesa suolo, protezione civile e salvaguardia ambientale di cui all'articolo 3 della Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo) ed all'articolo 2 del presente Regolamento e negli interventi di manutenzione infrastrutturale di cui all'art. 4 comma 3.
2. La Regione, in considerazione della più ampia gamma di mansioni assegnate agli addetti idraulico-forestali, promuove, a valere sulle risorse iscritte nel proprio bilancio, progetti di formazione e aggiornamento professionale degli addetti, anche mediante il ricorso a fondi propri, nazionali e comunitari, sentito il tavolo di partenariato di cui all'articolo 8 e nel rispetto del CCNL e del CIRL vigente.
3. Allo scopo di garantire l'efficienza delle prestazioni degli addetti idraulico-forestali, la Regione favorisce la loro mobilità in rapporto alle specifiche esigenze gestionali, sia del proprio patrimonio forestale che di quello dei diversi Enti delegati.
4. Gli Enti delegati adeguano i contratti individuali di lavoro degli addetti idraulico-forestali, al fine di ampliare la gamma delle mansioni loro affidate in funzione delle operazioni previste ai precedenti articoli 2 e 4, comma 3, sulla base delle declaratorie previste dal CCNL e dal CIRL vigenti.

Art. 12

Cartografia forestale - Sistema informativo forestale regionale

1. La Regione si dota, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dei seguenti documenti conoscitivi del patrimonio forestale regionale:
 - a. carta forestale regionale di cui all'articolo 5 della L. R. n. 11/96;
 - b. inventario forestale regionale.
2. I documenti di cui al comma precedente sono parte del Sistema informativo regionale delle foreste, a sua volta, ricompreso nel Sistema informativo territoriale - S.I.T. - regionale di cui all'articolo 17 della L. R. 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), ed all'articolo 9 della L. R. 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano Territoriale Regionale).

Art. 13

Azioni di promozione delle filiere forestali

1. La Regione promuove le attività e gli interventi finalizzati a valorizzare il patrimonio e le filiere forestali. In particolare, sono riconosciute come prioritarie le azioni volte:
 - a. al miglioramento del patrimonio boschivo, con particolare riferimento agli interventi finalizzati alla valorizzazione economica delle foreste e al rafforzamento della loro attitudine protettiva e ambientale;
 - b. all'incremento della superficie a bosco e ad arboricoltura da legno, nelle aree a scarsa copertura boscata;

- c. allo sviluppo della filiera del legname di pregio proveniente dalle foreste e dall'arboricoltura da legno;
 - d. allo sviluppo della filiera legno-energia, promuovendo la raccolta e l'utilizzo delle biomasse legnose locali;
 - e. allo sviluppo del mercato dei prodotti forestali;
 - f. al miglioramento, alla razionalizzazione e alla realizzazione di infrastrutture al servizio delle foreste;
 - g. all'assistenza tecnica nella progettazione e nella realizzazione degli interventi forestali.
2. La Regione favorisce e promuove la costituzione e le attività di consorzi e di forme di gestione associata

Art. 14

Alberi monumentali

1. Per alberi monumentali si intendono gli alberi di alto fusto, i filari e le alberate, così come definiti dall' articolo 7, comma 1, della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).
2. È istituito presso la Struttura Regionale Centrale l'Elenco regionale degli alberi monumentali della Campania, come strumento conoscitivo basilare per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale.
3. È vietato l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali censiti nell'Elenco regionale degli alberi monumentali della Campania, fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo dei Carabinieri Forestale e degli Enti preposti alla tutela dei vincoli paesaggistici.

Art. 15

Boschi urbani

1. Al fine di assicurare l'effettuazione delle cure gestionali necessarie alla loro conservazione, i proprietari pubblici e privati possono richiedere per i parchi urbani e i giardini storici caratterizzati dalla prevalente presenza di vegetazione forestale, l'attribuzione della qualifica di "bosco urbano".
2. In considerazione della loro destinazione ad aree multifunzionali per il paesaggio, il mantenimento della biodiversità in ambiente urbano, la mitigazione climatica, la ricreazione pubblica e la vita all'aria aperta, i boschi urbani sono gestiti con il ricorso ai sistemi di governo e ai modelli gestionali definiti nei diversi documenti di pianificazione e programmazione forestale regionale, con la possibilità di accedere ai finanziamenti ed aiuti previsti dal presente Regolamento e di mettere in atto forme di collaborazione operativa con la Struttura Regionale Centrale e con gli Enti delegati territorialmente competenti.

Art. 16

Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, sono esercitate:
 - a. dal personale regionale e da quello degli Enti delegati incaricati che, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite, assume il ruolo di pubblico ufficiale;

- b. dal Comando per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 ("Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia") e nell'ambito di ulteriori funzioni individuate con apposita convenzione;
- c. dalla polizia provinciale e locale, limitatamente al territorio di competenza;
- d. dal personale di vigilanza delle aree protette, limitatamente al territorio di competenza.

CAPO II NORME GENERALI

Art. 17

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, disciplina quanto previsto ai commi "d", "e", "f" e "g" dell'articolo 12 della Legge di bilancio 2017 ("Azioni di razionalizzazione, cura e governo del territorio montano") ed, in particolare, provvede a:

- a. adeguare ed aggiornare in chiave produttiva, multifunzionale e ambientale le norme tecniche in materia di gestione del patrimonio forestale, di cura e governo del territorio montano e dei terreni vincolati dal punto di vista idrogeologico;
- b. introdurre misure di semplificazione amministrativa, anche attraverso l'istituzione dello Sportello Unico delle Attività Forestali;
- c. regolamentare un sistema di cartografia forestale regionale;
- d. favorire l'introduzione un sistema di certificazione forestale;
- e. definire gli interventi selvicolturali e stabilire le norme per la loro esecuzione, secondo i principi della sostenibilità e della conservazione della biodiversità;
- f. stabilire le modalità e le procedure di gestione dei boschi ubicati in situazioni speciali;
- g. individuare i requisiti professionali che gli operatori devono possedere per l'esecuzione degli interventi selvicolturali, in relazione alla loro natura e complessità.

2. Le opere e le attività disciplinate dal presente Regolamento sono soggette alla valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dalla Legge.

3. I programmi e gli interventi disciplinati dal presente Regolamento sono soggetti alla valutazione di incidenza nei casi previsti dalla normativa regionale di settore vigente, nonché nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 ("Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica"), modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120.

Art. 18

Criteri applicativi in materia gestionale ed autorizzativa

- 1. Ai fini delle presenti norme costituisce bosco qualsivoglia terreno così come definito dall'articolo 14 della L. R. n. 11/96.
- 2. La densità piena di cui al comma 1 dell'articolo 14 della Legge Regionale n. 11/96, rubricato "Definizione di bosco e di pascolo montano" corrisponde al grado di copertura stabilito dal D.Lgs. n. 227/2001, art. 2, comma 6.
- 3. Sulla determinazione delle dimensioni minime delle aree boscate non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla

presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2.500 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 25 metri. Nel caso di infrastrutture lineari che attraversino il bosco, la continuità deve intendersi interrotta solo nel caso di infrastrutture lineari prive di vegetazione e a fondo artificiale, quali le strade e le ferrovie, della larghezza superiore a 10 metri incluse le pertinenze, indipendentemente dalla superficie ricadente all'interno del bosco. Gli elettrodotti e le altre infrastrutture lineari che determinino la presenza di fasce di vegetazione soggette a periodici interventi di contenimento e manutenzione, ai fini del mantenimento in efficienza delle opere, non interrompono il bosco, anche nel caso che detta fascia di vegetazione controllata abbia una larghezza superiore a 20 metri lineari. Le suddette infrastrutture ed aree conservano comunque la propria effettiva natura e destinazione ed in esse sono consentite le relative attività colturali o di uso e manutenzione.

4. Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al 20 per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o di utilizzazione, oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio. Sono, inoltre, considerate bosco le radure e gli spazi vuoti naturali, purché la loro superficie sia inferiore a 2.500 mq ed i vivai forestali all'interno dei boschi.

5. Chiunque intende effettuare il taglio dei boschi di cui all'articolo 14 della L. R. n. 11/1996 ed ai commi precedenti, deve farne preventiva richiesta alle Comunità montane per i territori dei comuni membri, dei comuni interclusi e dei comuni indicati nell'articolo 25, comma 3, della Legge Regionale 30 settembre 2008, n. 12 "Nuovo Ordinamento e Disciplina delle Comunità Montane" ed alle Amministrazioni provinciali per il restante territorio (in seguito indicati, per brevità, come "Enti delegati" e/o "Ente delegato territorialmente competente").

6. Per i tagli boschivi inferiori a due ettari di superficie cadente al taglio, si applica la procedura semplificata di cui all'articolo 31.

7. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento forestale, il taglio dei boschi sull'intero territorio della Regione è disciplinato dalle norme tecniche contenute nel Titolo II.

8. Nelle utilizzazioni dei boschi è vietata la bruciatura dei residui delle lavorazioni. Per l'inosservanza, la sanzione amministrativa da comminare è la stessa prevista per la violazione di cui all'articolo 25, comma 11.

9. L'autorizzazione del taglio dei boschi, rilasciata con le modalità previste dall'articolo 30, deve contenere le prescrizioni per la migliore utilizzazione del bosco.

Art. 19

Aree boscate

1. Le infrastrutture e le aree che non interrompono la continuità della vegetazione forestale sono anch'esse soggette ai vincoli ed alle norme tecniche del presente Regolamento. Le suddette infrastrutture ed aree conservano comunque la propria effettiva natura e destinazione ed in esse sono pertanto consentite, in conformità al presente Regolamento, le normali attività colturali o di uso e manutenzione.

2. Le aree boscate che, in base alla pianificazione urbanistica sono utilizzate anche per destinazioni diverse da quella forestale, quali i campeggi e i parcheggi, fermi restando la loro destinazione e i vincoli esistenti sull'area, sono utilizzate in conformità alle norme indicate dai vigenti strumenti urbanistici.

Art. 20

Aree non boscate

1. Oltre alle tipologie di cui all'articolo 15 della Legge Regionale n. 11/1996 non costituiscono aree boscate le seguenti tipologie:

- a. "orti botanici": le collezioni di specie o varietà forestali destinate ad uso didattico o ricreativo;
- b. "vivai": le aree agricole destinate all'attività vivaistica ed in cui le pratiche agronomiche non siano abbandonate da più di quindici anni;
- c. "formazioni arbustive ed arboree insediate nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni": le neoformazioni forestali insediate da meno di quindici anni in terreni abbandonati. Per destinazione a coltura agraria o a pascolo si deve considerare l'effettivo stato di coltura o destinazione, indipendentemente dall'eventuale destinazione urbanistica vigente all'epoca dell'abbandono o successivamente allo stesso.

2. Il proprietario può destinare a bosco i terreni coperti da vegetazione forestale di cui alla lettera c) del comma precedente, assoggettandoli alla relativa disciplina, previo assenso dell'Ente delegato territorialmente competente.

Art. 21

Prescrizione di massima e di polizia forestale

1. Le norme di cui al Titolo II (Capi V e VI), Titolo IV (Capi II e III) e Titolo V del presente Regolamento costituiscono a tutti gli effetti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale – P.M.P.F..

CAPO III

PROMOZIONE DELLA GESTIONE ATTIVA

Art. 22

Iniziative per la tutela e lo sviluppo del patrimonio forestale

1. In coerenza con i principi e nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Campania promuove interventi diretti allo sviluppo ed al miglioramento del patrimonio forestale pubblico e privato, alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni di abbandono, di degrado e di dissesto.
2. Per ragioni di pubblica utilità ed urgenza, quali la prevenzione dei rischi di dissesto idrogeologico, la caduta di valanghe e degli incendi boschivi, nonché per motivi fitosanitari, la Giunta Regionale, in coerenza con la pianificazione forestale, approva piani d'intervento straordinari, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 227/2001 e degli articoli 75 e seguenti del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, aventi ad oggetto il miglioramento della stabilità del patrimonio forestale, il rafforzamento delle potenzialità protettive ed ambientali e la creazione delle premesse per la sua valorizzazione economica.
3. La Giunta Regionale, per le urgenti ragioni di cui al comma 2, può provvedere all'occupazione temporanea di aree, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

Art. 23

Forme di gestione forestale associata

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Campania promuove la gestione attiva, coordinata ed organica del patrimonio forestale pubblico e privato.

2. La Regione Campania favorisce la costituzione e le attività di consorzi e di altre forme di gestione associata, basate su contratti previsti dalla normativa di settore vigente, che assicurino la gestione sostenibile e multifunzionale delle superfici forestali, riconoscendo, in particolare, il ruolo dei consorzi di gestione forestale previsti dall'articolo 9, comma 3, della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

3. Le forme di gestione di cui al comma 2 assolvono a compiti di gestione delle superfici forestali dal punto di vista economico ed ambientale, comprese le attività di manutenzione, conservazione, tutela, monitoraggio e vigilanza. A tali forme di gestione possono competere, inoltre, l'attuazione dei piani straordinari d'intervento di cui al precedente articolo 22, comma 2, nonché lo svolgimento di eventuali altre attività loro attribuite in convenzione, dalla Regione Campania o dagli Enti locali.

4. Ai sensi del D.Lgs. n. 227/2001, le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli.

Art. 24

Ricerca – divulgazione – formazione

1. La Regione Campania promuove, anche attraverso l'impiego di risorse pubbliche, attività di ricerca, sperimentali e divulgative, la valorizzazione e lo sviluppo della filiera foresta – legno e foresta – legno –energia. Inoltre, in accordo con le proprie Strutture Regionali, Centrale e Territoriali, competenti in materia di politiche forestali, con quelle competenti in materia di formazione professionale e d'intesa con gli Enti delegati, promuove la formazione, qualificazione e riqualificazione professionale degli operatori e di altri soggetti coinvolti nelle su citate filiere del territorio regionale. A tal fine, in particolare, è prevista l'istituzione di un apposito patentino di idoneità per il personale impegnato nelle aree oggetto di taglio. Le disposizioni e le modalità relative al rilascio di detto patentino saranno definite con apposito Decreto Dirigenziale, d'intesa tra la Direzione generale per le politiche agricole e forestali e la Direzione generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili.

TITOLO II

TAGLIO DEI BOSCHI – PROCEDURE E NORME

CAPO I

INDICAZIONI GENERALI

Art. 25

Taglio colturale

1. Per taglio colturale s'intende il taglio che rientra nell'ordinaria attività silvana e che è condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e tutelando l'assetto idrogeologico. In particolare sono da comprendere nel taglio colturale: i tagli di utilizzazione boschiva, le conversioni di boschi cedui all'alto fusto, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione, ripristino e ricostituzione di boschi danneggiati da incendi, da dissesti idrogeologici e altre calamità, gli interventi di rinaturalizzazione degli impianti artificiali e il taglio per incolumità pubblica e privata di singole piante ai sensi del successivo articolo 53. Sono, altresì, equiparati al taglio colturale i rimboschimenti, gli imboschimenti, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste. I tagli colturali e loro assimilati rientrano nella fattispecie prevista dall'articolo 149 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice di beni culturali e

del paesaggio).

2. Non rientrano nella definizione del precedente comma 1:

- a. i tagli di piante di cui al successivo articolo 54;
- b. le trasformazioni dei cedui castanili in castagneti da frutto;
- c. i tagli di piante con finalità diverse da quelle indicate nel comma 1 e comma 4.

3. I tagli di cui al precedente comma 2 rientrano nella fattispecie prevista dall'articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice di beni culturali e del paesaggio).

4. Sono equiparati inoltre ai tagli colturali quelli eseguiti nel rispetto delle prescrizioni dei Piani di Gestione Forestale, nonché quelli autorizzati dagli Enti delegati territorialmente competenti, eseguiti in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

5. I tagli colturali, per i fini di cui al comma 1, sono soggetti alle disposizioni contenute nel presente Regolamento forestale.

Art. 26

Boschi in situazione speciale

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente Regolamento, si considerano in situazione speciale:

- a. i boschi ricadenti in aree dichiarate a rischio idrogeologico elevato (R3) o molto elevato (R4) dal Piano (Stralcio) di Assetto Idrogeologico (P.A.I. – P.S.A.I.), redatto dalle Autorità di Bacino competenti;
- b. i boschi in situazione speciale individuati dal Piano Forestale Regionale e dai Piani di Gestione Forestale;
- c. i boschi per la raccolta dei materiali di base, individuati ai sensi della Direttiva 1999/105/CEE ed iscritti nel libro regionale dei materiali di base, istituito ai sensi del Decreto Legislativo 19 novembre 2003, n. 386;
- d. i boschi ricadenti in aree tartufigole, individuate ai sensi della normativa nazionale e regionale di settore, così come definite all'articolo 3, comma 2, della L. R. 20 giugno 2006, n. 13 (Disciplina per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni), e ss.mm.ii..

2. Nei boschi di cui al comma 1, lettera a), gli atti di pianificazione forestale e di autorizzazione al taglio dei boschi tengono conto delle specifiche prescrizioni ed esigenze di tutela idrogeologica attraverso:

- a. la limitazione dell'estensione delle tagliate e la determinazione della forma delle stesse;
- b. la prescrizione di speciali forme di trattamento;
- c. la determinazione di specifici turni ed epoche di taglio;
- d. l'indicazione di ogni altra prescrizione e cautela connessa alla tutela idrogeologica, comprese quelle inerenti l'apertura, la manutenzione ed il ripristino della viabilità forestale;
- e. la sospensione dei tagli.

3. Per i boschi che ricadano in un'Area Protetta, ai sensi della vigente normativa statale o regionale, si applicano, ove esistenti, le specifiche norme contenute nel Piano o nel Regolamento dell'area protetta stessa. Il rilascio dell'autorizzazione al taglio è comunque soggetta al preventivo nulla-osta dell'Ente gestore dell'Area Protetta.

4. Per i boschi di cui al comma 1, lettera c), ferme restando le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 386/2003, la raccolta dei materiali di moltiplicazione avviene secondo le modalità previste dal Regolamento regionale n. 5/2010, di disciplina delle attività di raccolta e commercializzazione di

materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai boschi iscritti nel Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania, oppure in aree di raccolta individuate dall'Amministrazione regionale. Gli interventi selvicolturali in tali boschi devono essere effettuati nel rispetto del piano di gestione previsto per lo stesso materiale di base.

Art. 27

Cedui invecchiati

1. Si definiscono «invecchiati» i boschi cedui di età pari o superiore a due volte l'età del turno minimo di taglio di cui all'articolo 63.
2. Nei boschi «cedui invecchiati» gli atti di pianificazione forestale e di autorizzazione al taglio dei boschi devono tenere conto delle condizioni colturali e delle prospettive evolutive del soprassuolo, in relazione alla sua composizione specifica ed alle condizioni stazionali, prevedendo, in via preferenziale, in conformità al D.M. 17 ottobre 2007, la conversione a fustaia oppure, ove non sussistano le condizioni, il mantenimento del governo a ceduo dettando, comunque, le prescrizioni per determinare i criteri di trattamento più idonei (articolo 91, Capo I, Titolo III).

Art. 28

Stagione ed anno silvano

1. Si definisce stagione silvana l'epoca in cui è consentito il taglio dei boschi cedui in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 62.
2. Si definisce anno silvano il periodo dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Art. 29

Contiguità delle tagliate

1. Si definiscono contigue alle tagliate di utilizzazione dei boschi cedui le superfici di bosco ad esse confinanti, che siano state oggetto di taglio di utilizzazione nei tre anni precedenti o che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d'incendi o di altre cause naturali o antropiche.
2. In assenza di un Piano di Gestione Forestale, la contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 25 metri di larghezza.
3. Le disposizioni relative ai boschi in situazione speciale, di cui al precedente articolo 26, possono stabilire, in relazione alle specifiche esigenze di tutela, criteri di contiguità diversi da quelli indicati al comma 1 ed al comma 2.

CAPO II

PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 30

Procedura ordinaria – Autorizzazione di taglio

1. Fatti salvi i casi di cui al successivo articolo 31 e ad eccezione di quelli di cui all'articolo precedente, sono soggetti a preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ente delegato territorialmente competente, tutti i tagli boschivi che riguardano:
 - a. i cedui, semplici, matricinati e composti, con superfici complessive, anche non accorpate, maggiori o pari a 2 ettari e minori di 10 ettari da utilizzare in assenza di un Piano di Gestione Forestale;
 - b. le fustaie ed i cedui in conversione per superfici complessive, anche non accorpate, maggiori

o pari di 0,5 ettari e minori di 10 ettari da utilizzare in assenza di un Piano di Gestione Forestale.

2. Per i fini di cui al precedente comma 1, il proprietario, o altro soggetto legittimamente autorizzato, deve presentare specifica istanza di autorizzazione al taglio all'Ente delegato territorialmente competente, corredata:

- a. per i cedui, dalle informazioni di cui al successivo articolo 32;
- b. per i boschi ad alto fusto e per i cedui in conversione, dalla relazione di taglio di cui al successivo articolo 32. In tal caso dovranno essere escluse le informazioni di cui alle lettere e), h), i) e contenere il piedilista di martellata.

3. Per l'attività di cui ai precedenti comma 1 e 2, ci si avvale dello Sportello Unico per le Attività Forestali - S.U.A.F. di cui all'articolo 9, che provvederà allo smistamento delle istanze di autorizzazione ai tagli boschivi all'Ente delegato territorialmente competente.

4. L'Ente Delegato territorialmente competente si esprime in merito all'istanza di autorizzazione entro 45 giorni dalla presentazione, previa attività di controllo in loco. L'autorizzazione contiene le prescrizioni necessarie alla tutela del bosco ed alla migliore esecuzione dei lavori. Qualora necessario per la tutela del bosco, l'Ente delegato territorialmente competente può dettare ulteriori prescrizioni durante l'esecuzione dei lavori.

5. L'autorizzazione ha validità per l'anno silvano/stagione silvana in corso alla data di rilascio e per quello successivo, con la possibilità di concessione di una sola proroga di massimo un anno silvano/stagione silvana, a condizione che il bosco sia in corso di utilizzazione. Al termine di detto periodo, comprensivo di proroga, il proprietario o altro soggetto autorizzato è tenuto a presentare una nuova istanza di autorizzazione.

6. Per i boschi che ricadono nel territorio di più Enti delegati, il proprietario o altro soggetto che ne abbia titolo presenta istanza all'Ente delegato nel cui territorio ricade la maggiore superficie boscata (criterio della prevalenza).

7. Ai fini della determinazione delle superfici di cui al presente articolo, è vietato l'artificioso frazionamento della superficie.

8. Nell'ambito del procedimento istruttorio l'Ente delegato territorialmente competente avrà cura di acquisire tramite il S.U.A.F. i pareri ed i nulla-osta degli altri Enti competenti, nonché disporre le conseguenziali modifiche ed integrazioni agli atti già prodotti.

Art. 31

Procedura semplificata

1. L'esecuzione dei tagli boschivi è autorizzata dall'Ente delegato territorialmente competente con procedure semplificate, nei casi e con le modalità indicate nei successivi commi.

2. Le procedure semplificate non sono attuabili per i boschi in situazione speciale di cui al precedente articolo 26.

3. Le procedure semplificate non sono attuabili nei casi in cui, per l'esecuzione del taglio boschivo sia necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 81 per opere inerenti alla viabilità forestale.

4. La procedura semplificata è costituita dalla comunicazione di taglio:

- a. per i cedui, semplici, matricinati e composti per superfici inferiori a 2 ettari da utilizzare in assenza di un Piano di Gestione Forestale;
- b. per i cedui, semplici, matricinati e composti per superfici maggiori o pari a 10 ettari da utilizzare in presenza di un Piano di Gestione Forestale
- c. per i boschi ad alto fusto e per i cedui in conversione per superfici inferiori a 0,5 ettari da utilizzare in assenza di un Piano di Gestione Forestale. In tal caso la comunicazione dovrà

essere corredata dal piedilista di martellata.

d. per i boschi ad alto fusto e per i cedui in conversione per superfici maggiori o uguali a 10 ettari da utilizzare in attuazione di un Piano di Gestione Forestale.

5. Per le utilizzazioni boschive che riguardano superfici:

a. inferiori a 2 ettari, per i cedui, e 0,5 ettari, per i boschi ad alto fusto e per i cedui in conversione, la comunicazione di cui al comma 4, dovrà essere corredata dalle informazioni di cui al successivo articolo 32, comma 2. In tal caso, per i boschi ad alto fusto e per i cedui in conversione dovranno essere escluse le informazioni di cui alle lettere e), h), i) e contenere il piedilista di martellata.

b. maggiori o pari a 10 ettari, per i cedui, da utilizzare in attuazione di un Piano di Gestione Forestale, la comunicazione di cui al comma 4, dovrà essere corredata della relazione di taglio di cui al successivo articolo 32;

c. maggiori o pari 10 ettari, per l'alto fusto, da utilizzare in attuazione di un Piano di Gestione Forestale, la comunicazione di cui al precedente comma 4, dovrà essere corredata del progetto di taglio di cui al successivo articolo 33.

6. Il proprietario o altro soggetto avente titolo legittimamente autorizzato presenta apposita comunicazione di taglio, corredata dalle informazioni di cui al successivo articolo 32, comma 2, per i seguenti tagli boschivi:

a. lo sfollo o il diradamento di boschi cedui semplici, matricinati e composti, di superficie massima di ettari cinque;

b. la conversione a fustaia di boschi cedui, di età non inferiore a due volte il turno minimo, di superficie massima di 0,5 ettari;

c. lo sfollo o il diradamento di boschi a fustaia di superficie massima di 0,5 ettari;

d. tagli di piante morte in piedi, sradicate o fortemente inclinate e tagli di cui ai successivi articoli 53 e 54. In tal caso non è necessaria la relazione di taglio e dovranno essere escluse le informazioni di cui all'articolo 32, comma 2, lettere e), h), i) e contenere il piedilista di martellata.

7. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con indicazione della ditta utilizzatrice, sono presentate all'Ente delegato territorialmente competente, almeno 30 giorni prima della data di inizio del taglio. Entro tale periodo, per le utilizzazioni di cui al comma 5, lettere b) e c), il predetto Ente dovrà effettuare le attività di controllo in loco.

8. Le comunicazioni non rispondenti ai requisiti richiesti dal presente articolo, nonché quelle contenenti dati incompleti o falsi sono respinte entro il termine di cui al comma 7, fatto salvo il potere dell'Ente delegato territorialmente competente di sospendere i lavori in qualunque momento, in relazione al successivo accertamento di falsità o di non conformità della comunicazione.

9. Decorso il termine di 30 giorni il richiedente può dare inizio ai lavori.

10. Per i tagli di cui al comma 4 l'Ente delegato territorialmente competente può dettare prescrizioni integrative nel termine dei 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione. Qualora necessario alla tutela del bosco, possono essere dettate prescrizioni integrative anche durante l'esecuzione dei lavori.

11. I tagli di cui al comma 4 devono essere attuati in conformità alle disposizioni del presente Regolamento forestale.

12. La comunicazione ha validità per l'anno silvano/stagione silvana in corso alla data di rilascio, con la possibilità di concessione di una sola proroga di massimo un anno silvano/stagione silvana, a condizione che il bosco sia in corso di utilizzazione. Al termine di detto periodo, comprensivo di proroga, il proprietario o altro soggetto autorizzato deve presentare una nuova istanza.

13. Il proprietario o altro soggetto legittimamente autorizzato, per l'attuazione dei tagli di

ricostituzione dei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, in conformità alle norme dettate dal successivo articolo 77, è tenuto a presentare all'Ente delegato territorialmente competente, apposita comunicazione, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

14. Per i boschi che ricadono nel territorio di più Enti delegati, il proprietario o altro soggetto che ne abbia titolo presenta istanza all'Ente delegato nel cui territorio ricade la maggiore superficie boscata (criterio della prevalenza).

15. È permesso il taglio per l'autoconsumo, ovvero per l'uso familiare, dei boschi cedui per superfici fino a 0,05 ettari (500 metri quadrati) e per prelievi di masse legnose fino a 10 tonnellate. In tal caso, non si applicano le procedure del presente articolo e quelle del successivo articolo 54.

16. Ai fini della determinazione delle superfici di cui al presente articolo, è vietato l'artificioso frazionamento della superficie.

17. Nell'ambito del procedimento istruttorio, i soggetti interessati avranno cura di richiedere ed acquisire i pareri e nulla-osta degli altri Enti competenti e di trasmetterli all'Ente delegato territorialmente competente, tramite il S.U.A.F., che potrà disporre le conseguenziali modifiche ed integrazioni agli atti già prodotti.

Art. 32

Relazione di taglio

1. La relazione di taglio deve essere presentata per i cedui, semplici, matricinati e composti per superfici maggiori o pari a 10 ettari, da utilizzare in attuazione di un Piano di Gestione Forestale e per l'alto fusto e per i cedui in conversione all'alto fusto per superfici maggiori o pari a 0,5 ettari e minori di 10 ettari da utilizzare in assenza di un P.G.F..

2. La relazione di taglio deve contenere le seguenti informazioni:

- a. generalità del richiedente;
- b. documentazione o autocertificazione attestante il possesso del bosco;
- c. dati catastali del bosco;
- d. la superficie totale e quella da sottoporre al taglio;
- e. la superficie di eventuali tagliate a raso (ivi incluse quelle con riserva di matricine nei cedui) effettuate nei precedenti tre anni, nel caso di boschi cedui o le utilizzazioni effettuate negli ultimi cinque anni, nel caso di boschi di alto fusto, in continuità con il bosco da sottoporre al taglio, anche su proprietà diverse da quella del richiedente l'autorizzazione;
- f. anno dell'ultima utilizzazione e modalità di esecuzione del taglio;
- g. inquadramento del contesto territoriale in cui ricade il bosco con specificazione degli eventuali vincoli presenti;
- h. descrizione del soprassuolo e del tipo di intervento, soprattutto per quanto riguarda la scelta delle matricine da riservare al taglio;
- i. piedilista delle matricine, per superfici di taglio superiori o pari a 2 ettari;
- j. assortimenti legnosi derivanti dall'utilizzazione e relative modalità di esbosco;
- k. destinazione dei residui dell'utilizzazione;
- l. corografia in scala 1:10.000 e 1:25.000, recante l'evidenziazione dell'area boscata, della viabilità di accesso e di quella esistente all'interno del bosco;
- m. planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000, con l'indicazione della superficie boscata cadente al taglio e di quella delle eventuali tagliate in continuità, indicate al precedente punto e);
- n. documentazione fotografica;

- o. copia degli atti autorizzativi, qualora prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, in relazione alla presenza di specifici vincoli.
3. Le indicazioni della relazione di taglio devono essere conformi alle disposizioni del P.G.F..
4. Nel caso dell'alto fusto e per i cedui in conversione all'alto fusto, per superfici maggiori o pari a 0,5 ettari e minori di 10 ettari, non sono richiesti i dati di cui ai punti e), h), i) del comma 2 e la relazione stessa deve contenere:
- a. piedilista di martellata;
 - b. raggruppamento delle piante martellate distinte per classi diametriche e per specie.
5. Per i tagli di avviamento a fustaia non sono richiesti i dati di cui ai punti e), h), i) del comma 2 e la relazione stessa deve contenere anche:
- a. l'indicazione dei criteri e la descrizione del metodo di conversione adottato in accordo, se ne ricorrono le condizioni, con le disposizioni del P.G.F. vigente;
 - b. il cronoprogramma di attuazione dei tagli di avviamento, fino al taglio di rinnovazione in accordo, se ne ricorrono le condizioni, con le disposizioni del P.G.F. vigente.
6. Nel caso in cui, ai fini dell'utilizzazione boschiva, è richiesta la realizzazione di una nuova pista di esbosco ed i terreni interessati sono sottoposti a vincolo idrogeologico, occorre farne esplicita menzione nell'istanza. In tal caso, la relazione di taglio deve essere comprensiva dei seguenti allegati:
- a. relazione tecnica, con la quale dovranno essere specificate nel dettaglio le opere necessarie per la realizzazione della pista e dello sgrondo delle acque meteoriche, nonché gli interventi di riqualificazione ambientale ad ultimazione delle operazioni di esbosco;
 - b. planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000 e corografia in scala 1:25.000, con l'indicazione del tracciato della pista da realizzare;
 - c. copia della relata di avvenuta pubblicazione dell'istanza di apertura della pista di esbosco all'albo pretorio del Comune interessato.
7. La relazione di taglio deve essere redatta da un tecnico Dottore Agronomo o Forestale, abilitato e iscritto nella relativa alla sezione dell'Albo di appartenenza.
8. Per i boschi con superficie complessiva superiore a 2 ettari, ricadenti nel perimetro dei siti della Rete Natura 2000, è richiesta l'esibizione del parere di Valutazione d'Incidenza (V.I.), ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, ss.mm.ii..
9. Per la determinazione della massa legnosa ritraibile (ovvero massa del lotto boschivo) dovranno essere utilizzare le medesime tavole di cubatura adottate nella redazione del Piano di Gestione Forestale o tavole locali appositamente costruite.
10. La relazione di taglio deve essere asseverata dal tecnico progettista.

Art. 33

Progetto di taglio

1. Il progetto di taglio deve essere presentato per l'alto fusto e per i cedui in conversione all'alto fusto, in presenza di un Piano di Gestione Forestale che interessi superfici complessive superiori o pari a 10 ettari.
2. Il progetto di taglio deve essere costituito dai seguenti elaborati:
- 2.1. relazione, nella quale devono essere riportate le seguenti informazioni:
 - a. dati catastali del bosco;
 - b. inquadramento dell'area boscata, con particolare riferimento agli aspetti fitoclimatici, geomorfologici e pedologici;

- c. situazione vincolistica esistente;
- d. descrizione della struttura e della dinamica evolutiva del soprassuolo;
- e. tipo di intervento e trattamento passato;
- f. descrizione dei rilievi dendrometrici eseguiti in bosco;
- g. criteri e metodi di stima e determinazione della massa legnosa ritraibile dal lotto boschivo, distinta per assortimenti;
- h. indicazione dell'entità della provvigione stimata dal P.G.F. vigente;
- i. sistemi e modalità di esecuzione dell'esbosco;
- j. trattamento dei residui di lavorazione;

2.2. piedilista di martellata;

2.3. raggruppamento delle piante martellate, distinte per classi diametriche e per specie;

2.4. curva ipsometrica e di frequenza diametrica;

2.5. corografia in scala 1:25.000 e 1:10.000, con indicazione della zona boscata oggetto di taglio, della viabilità d'accesso, delle piste di esbosco esistenti e di quelle che eventualmente si ritiene di dover realizzare. Per particolari esigenze di dettaglio è ammessa anche la corografia in scala 1:5.000, in sostituzione di quella in scala 1:25.000;

2.6. elaborati progettuali relativi all'apertura di nuove piste forestali, alle vie di esbosco da realizzare o ad altre opere connesse con l'utilizzazione boschiva, comprendenti almeno: relazione tecnica, corografia, planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000 con la localizzazione delle piazzole per la lavorazione del materiale di risulta, i tracciati delle piste da aprire con relative sezioni tipo, profilo e particolari costruttivi delle opere da realizzare;

2.7. copia della relata di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune in cui ricadono i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico interessati dall'apertura di piste e/o le altre opere connesse all'utilizzazione boschiva;

2.8. copia degli atti autorizzativi per gli eventuali impianti a fune;

2.9. copia degli atti autorizzativi, qualora prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, in relazione alla presenza di specifici vincoli;

2.10. se richiesto, provvedimento relativo all'espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii., ricadenti nel perimetro dei siti della Rete Natura 2000, non dotati di un P.G.F..

3. Per la determinazione della massa legnosa ritraibile (ovvero massa del lotto boschivo) dovranno essere utilizzate le medesime tavole di cubatura adottate nella redazione del Piano di Gestione Forestale o tavole locali appositamente costruite.

4. La redazione del progetto di taglio è di competenza di tecnici Dottori Agronomi e Forestali abilitati ed iscritti nella relativa sezione dell'Albo professionale.

5. Il progetto di taglio deve essere asseverato dal tecnico progettista.

Art. 34

Stesura della relazione e del progetto di taglio. Competenze professionali ed affidamento dell'incarico

1. Alla stesura della relazione e del progetto di taglio di cui ai precedenti articoli 32 e 33, provvede un Dottore Agronomo o Forestale abilitato ed iscritto nella relativa sezione dell'Albo professionale.

2. Ad avvenuta approvazione del Piano di Gestione Forestale, i Soggetti pubblici possono procedere, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del Piano stesso e di quelle contenute nel presente Regolamento forestale, ad affidare l'incarico di progettazione dell'utilizzazione boschiva,

previa comunicazione all'Ente delegato territorialmente competente e per conoscenza, tramite il SUAF, alla Struttura Regionale Territoriale competente. A detta comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione del tecnico incaricato, attestante che lo stato dei luoghi e la tipologia di intervento della particella oggetto di taglio corrispondono a quanto riportato nel Piano di Gestione Forestale e che non vi sono significative variazioni e modifiche, in termini di superficie e consistenza del bosco. Nel caso vengano rilevate difformità tra quanto previsto nel P.G.F. e lo stato dei luoghi, sulla scorta del disposto dell'articolo 86, si applicherà la procedura di cui all'articolo 115.

Art. 35

Modulistica

1. Al fine di agevolare gli interessati nella presentazione, tramite il S.U.A.F., delle istanze di autorizzazione e delle dichiarazioni di cui agli articoli 30 e 31 verrà predisposta un'apposita modulistica.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente della Struttura Regionale Centrale approverà la modulistica unica, con apposito atto monocratico.

CAPO III

BOSCHI PRIVATI

Art. 36

Utilizzazioni boschive in presenza di un Piano di Gestione Forestale

1. Il taglio dei boschi di proprietà privata, nel caso di superfici forestali (ovvero di beni silvo-pastorali) di estensione complessiva superiore o pari a 10 ettari, anche non accorpati, deve essere attuato secondo il piano dei tagli contenuto nel P.G.F., ancorché redatto in forma semplificata, ai sensi degli articoli n. 84 e 87.
2. Nel caso di proprietà silvo-pastorali complessive inferiori a 10 ettari, anche non accorpati, il taglio dei boschi può essere attuato anche in assenza in un P.G.F., conformemente alle modalità di cui al successivo articolo 37.

Art. 37

Utilizzazioni boschive in assenza di piano di gestione forestale

1. Per i boschi cedui, semplici, matricinati e composti, i tagli boschivi, per superfici boscate complessive minori di 10 ettari, accorpate, nel rispetto dell'articolo 29, devono riguardare una superficie massima di 5 ettari per anno.
2. Ai fini del calcolo delle superfici massime di cui al comma 1, si considerano anche le superfici contigue, come definite all'articolo 29.
3. Per i tagli di sfollo e per altri interventi colturali diversi dai tagli di cui all'articolo 25, non si applicano i suindicati limiti di superficie, fatti salvi quelli previsti dall'articolo 31.
4. Il soggetto che intende tagliare un bosco di sua proprietà in assenza del P.G.F. deve farne istanza di autorizzazione, ordinaria o semplificata, all'Ente delegato territorialmente competente, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 30 e 31.

Art. 38

Esecuzione dei lavori

1. Il titolare dell'autorizzazione e della comunicazione di taglio, prima dell'inizio dei lavori, comunica all'Ente delegato territorialmente competente la data prevista per l'inizio dell'intervento, nonché i dati relativi alla ditta cui è affidata l'esecuzione dello stesso.
2. Nei casi in cui i lavori siano eseguiti direttamente dal titolare dell'autorizzazione, quest'ultimo dovrà farne dichiarazione contestualmente alla comunicazione della data di inizio del taglio.
3. Il titolare dell'autorizzazione o della comunicazione, è tenuto a comunicare all'Ente delegato territorialmente competente ogni variazione della ditta cui è affidata l'esecuzione del taglio.

CAPO IV BOSCHI DI PROPRIETA' PUBBLICA

Art. 39

Pianificazione della gestione forestale

1. I boschi di proprietà dei Comuni e degli Enti Pubblici sono utilizzati in conformità ai Piani di Gestione Forestale, redatti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. I tagli in assenza dei Piani di Gestione Forestali vigenti sono attuati nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui all'articolo 40.
3. I tagli in presenza di Piani di Gestione Forestali vigenti sono attuati nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 41.
4. Per la viabilità di esbosco si applicano le norme di cui agli articoli 51, 80 e 81 del presente Regolamento.

Art. 40

Tagli in assenza del Piano di Gestione Forestale

1. In conformità al disposto del comma 2, lettera c), dell'articolo 86, i tagli in assenza del P.G.F. vigente possono essere eseguiti:
 - a. per superfici boscate, anche non accorpate, complessivamente inferiori ad ettari 10;
 - b. per superfici boscate ricadenti nelle condizioni di cui ai successivi commi 5, 6 e del presente articolo.
2. Il Comune o l'Ente che intende tagliare un bosco di sua proprietà in assenza del P.G.F. deve rivolgere istanza di autorizzazione, ordinaria o semplificata, all'Ente delegato territorialmente competente, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 30 e 31.
3. Nei casi di gestioni associate o di aziende speciali o di servizio, l'istanza di cui al comma 2 è presentata dal titolare della gestione dei boschi, e trasmessa per conoscenza anche al Comune od Ente proprietario.
4. L'istanza di cui al comma 2 viene rivolta all'Ente delegato territorialmente competente, attraverso il S.U.A.F..
5. Nella fase di elaborazione e redazione del P.G.F., in attesa della sua approvazione definitiva, è ammesso un prelievo annuale di massa legnosa, per un periodo non superiore a tre anni. Tale prelievo annuale non può superare il 50% di quello medio annuo effettivamente realizzato nell'ultimo decennio antecedente, calcolato a partire dalla data di presentazione dell'istanza.
6. Il prelievo di massa legnosa di cui al comma precedente costituisce un anticipo di ripresa, da decurtare da quella complessiva calcolata nel redigendo P.G.F.. In tal caso, il progetto o la relazione di taglio deve contenere l'elencazione dei prelievi di massa effettivamente realizzati nell'ultimo decennio ed il calcolo del relativo prelievo medio annuo. In caso di assenza di utilizzazioni

nell'ultimo decennio sono utilizzati i dati relativi al decennio precedente.

Art. 41

Tagli in attuazione del Piano di Gestione Forestale

1. In conformità al disposto di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 86, i tagli per superfici boscate, anche non accorpate, complessivamente superiori o pari ad ettari 10 devono essere eseguiti in presenza di un P.G.F. vigente, ancorché redatto in forma semplificata.

Art. 42

Vendita del lotto boschivo

1. La vendita del lotto boschivo (massa ritraibile) viene effettuata mediante asta pubblica, con offerte segrete in aumento ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto, ai sensi dell'articolo 73, lettera c), del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Possono partecipare all'asta le ditte iscritte all'Albo regionale delle imprese forestali, di cui all'articolo 83, ed alla C.C.I.A.A. per il settore delle utilizzazioni boschive, per un importo pari o superiore al prezzo posto a base della vendita.

3. L'Ente proprietario o il Comune, a mezzo del tecnico progettista o di altro tecnico all'uopo incaricato e previo parere dell'Ente delegato territorialmente competente i, procede al riesame del progetto di taglio dopo il primo esperimento di asta pubblica con esito negativo. In tal caso, il tecnico incaricato deve prendere in considerazione anche l'incremento legnoso del lotto boschivo posto in vendita maturato dalla data della stima e l'Ente proprietario o il Comune potrà procedere alla vendita facendo ricorso alla procedura negoziata senza bando di cui all'art 63, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 50/2016, ricorrendone i presupposti con l'interpello di imprese iscritte all'Albo Regionale delle imprese forestali di cui all'articolo 83.

4. Al fine di promuovere lo sviluppo delle filiere bosco-legno e bosco-legno-energia e la valorizzazione commerciale dei prodotti legnosi, i Comuni e gli altri Enti Pubblici proprietari di boschi possono procedere:

- a. alla vendita dei lotti boschivi in piedi previsti nei Piani di Gestione Forestale;
- b. all'affidamento della gestione del bosco all'Ente delegato territorialmente competente, anche attraverso convenzione da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
- c. al conferimento degli stessi ad un consorzio forestale;
- d. alla costituzione di forme associative con altri soggetti, pubblici e privati, questi ultimi in possesso di tutte le abilitazioni per l'esecuzione di tagli e lavori forestali ed iscritti all'Albo di cui all'articolo 83, purché siano garantite, da un lato, la selezione ad evidenza pubblica per l'individuazione dei soggetti privati da associare e, dall'altro, una gestione oggettiva, imparziale e trasparente del conferimento.

5. L'alienazione del materiale legnoso, comprensivo degli interventi di taglio, allestimento, esbosco e sgombero dei residui dell'utilizzazione dei lotti boschivi a macchiatico positivo dovranno essere effettuati in conformità al Piano di Gestione Forestale vigente o al progetto/relazione di taglio, redatti ai sensi del presente Regolamento.

6. La vendita dei boschi in piedi effettuata dai Comuni titolari dei boschi gravati da diritto di uso civico, categoria A, dovrà riguardare le piante risultate in eccesso, rispetto all'esigenza dei "cives" ed i proventi dovranno essere destinati a finanziare i lavori previsti nei piani comunali delle opere pubbliche.

Art. 43

Vendita ed utilizzazione delle piante sradicate, troncate o gravemente danneggiate dal vento o da altre calamità naturali

1. Le piante sradicate, troncate o gravemente danneggiate dal vento o da altre calamità naturali debbono essere utilizzate senza indugio.
2. L'Ente proprietario, in caso di utilizzazione boschiva in corso, incarica il direttore del cantiere forestale, di cui all'articolo 46, di redigere apposito verbale di constatazione, dal quale risulti il numero e le specie delle piante sradicate, troncate o gravemente danneggiate e l'ordine di procedere anche all'assegno e stima del materiale legnoso, previa martellata.
3. Qualora le piante di cui al comma precedente ricadano nel lotto in corso di utilizzazione, la ditta boschiva aggiudicataria è obbligata ad acquistare al prezzo di aggiudicazione anche il materiale legnoso proveniente dal taglio delle piante assegnate.

Art. 44

Capitolato d'oneri

1. Nel capitolato d'oneri viene chiaramente individuato e descritto il lotto boschivo (massa legnosa ritraibile), precisando quanto segue:
 - a. gli obblighi che assume l'aggiudicatario dell'asta, compreso il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b. le modalità di vendita, di consegna, di pagamento del prezzo di aggiudicazione, di rilevamento dei danni eventuali;
 - c. la durata dell'utilizzazione, le modalità per la concessione di eventuali proroghe, le penali per eventuali trasgressioni alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge;
 - d. gli eventuali indennizzi compresi quelli per i tagli irregolari e abusivi, le modalità per l'esecuzione dei controlli periodici e finali, attestati da appositi verbali di riscontro periodico (articoli 46 e 48) e verbali di riscontro finale (verbale di regolare esecuzione dei lavori - articolo 48);
 - e. le modalità per la costituzione e lo svincolo del deposito cauzionale (articolo 47) a garanzia della esatta esecuzione degli obblighi contrattuali.
2. Lo schema del capitolato di cui al comma precedente viene approvato con apposito Decreto dirigenziale della Struttura Regionale Centrale.

Art. 45

Verbale di individuazione, assegno e stima

1. Nel verbale di individuazione, assegno e stima si riportano gli atti amministrativi che legittimano la redazione della relazione o del progetto di taglio di cui ai precedenti articoli n. 32, 33 e 34, si descrive il lotto boschivo e lo si individua riportandone anche i confini. Se trattasi di bosco di alto fusto o ceduo in conversione, si riporta il numero complessivo delle piante martellate distinte per specie. Se trattasi di ceduo, semplice, matricinato e composto si riporta la superficie presunta, il numero, il diametro a 1,30 metri di altezza e la specie delle piante di confine e di quelle da riservarsi come matricine, nonché il numero delle matricine con età pari o superiore a due volte il turno minimo (2T) di cui all'articolo 63, di diametro superiore a 18 centimetri, martellate e distinte per specie. In entrambi i casi deve essere indicato il valore attribuito al lotto quale base d'asta.

Art. 46

Direzione del cantiere forestale

1. Le utilizzazioni boschive relative agli interventi di taglio dei boschi pubblici, anche se previsti in P.G.F., devono essere attuati mediante la direzione del cantiere forestale attribuita ad un Dottore Agronomo o Dottore Forestale o titolo equipollente, abilitato ed iscritto nella relativa sezione dell'Albo professionale, che assume la responsabilità tecnica dell'intervento di utilizzazione boschiva nell'ambito del cantiere forestale, prima della consegna del bosco alla ditta aggiudicataria.
2. La nomina viene effettuata dall'Ente proprietario del bosco. Nei casi di gestione associata e di affidamento ad aziende speciali o di servizio la nomina è effettuata dal soggetto cui è affidata la gestione dei boschi oggetto di taglio.
3. Il direttore del cantiere forestale, in base alle norme del presente Regolamento, alla normativa di settore vigente ed alle autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti, svolge le seguenti attività:
 - a. presiede alla consegna dei lavori di cui al successivo articolo 47;
 - b. controlla la corretta esecuzione dell'andamento delle utilizzazioni in conformità al progetto o relazione di taglio ed alle eventuali relative prescrizioni, formulando anche specifici ordini di servizio;
 - c. ove non previsto dal progetto/relazione di taglio, se necessario, provvede a modesti adeguamenti progettuali;
 - d. procede, di volta in volta, all'assegno di eventuali piante di sottocavallo, siglandole con il proprio martello forestale, annotandone la specie, l'altezza, il diametro a petto d'uomo, il numero e la specie della pianta che ha generato le piante sottocavallo e se le stesse devono essere classificate e annotate come evitabili o inevitabili e ne determina il relativo prezzo, secondo le norme del presente Regolamento e/o del capitolato;
 - e. ove non previsto dal progetto/relazione di taglio, se necessario, procede, di concerto con la Struttura Regionale Territoriale competente, all'assegno di piste di esbosco, di piazzali di carico e di eventuali piazzole per il trattamento dei residui delle utilizzazioni;
 - f. controfirma i verbali di riscontro periodici (comma 5, lettera "a") e finali, ovvero di regolare esecuzione dei lavori, di cui all'articolo 47;
 - g. procede, su semplice segnalazione dell'Ente proprietario, all'immediata sospensione dei lavori, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non ottemperi al pagamento delle rate secondo le modalità contrattuali.
4. Il direttore del cantiere forestale, in merito all'attività di cui al comma precedente, trasmette alla Struttura Regionale Territoriale competente una relazione mensile e finale.
5. Il direttore del cantiere forestale, nel trasmettere la relazione finale, deve allegare la documentazione tecnica e contabile inerente all'utilizzazione boschiva.
6. La Struttura Regionale Territoriale competente, in base alle relazioni mensili:
 - a. effettua verifiche periodiche di controllo delle utilizzazioni in atto e dell'attività svolta dal direttore del cantiere forestale; in tali occasioni, viene redatto apposito verbale di riscontro periodico;
 - b. si pronuncia in merito ad eventuali riserve che la ditta aggiudicataria e/o l'Ente proprietario avanza in fase di riscontro periodico.

Art. 47

Consegna del lotto boschivo

1. La consegna del lotto boschivo avviene, mediante sopralluogo, alla presenza del legale rappresentante dell'Ente proprietario o di un suo delegato, di un rappresentante dell'Ente delegato

territorialmente competente, della Struttura Regionale Territoriale competente, del direttore del cantiere forestale e del titolare o legale rappresentante della Ditta aggiudicataria del lotto boschivo, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del relativo contratto. In tale occasione viene redatto apposito verbale di consegna.

2. Il verbale di consegna deve riportare le modalità di esbosco del materiale legnoso e tutto ciò che può aver modificato lo stato dei luoghi in data successiva alla redazione del progetto di taglio e/o quanto riportato nel verbale di assegno e stima.

3. La consegna è subordinata alla verifica degli adempimenti e degli obblighi derivanti dal contratto e dal relativo Capitolato d'oneri, tra i quali:

- a. presenza del Documento di Valutazione Rischi (DVR);
- b. polizza fidejussoria calcolata sul valore di aggiudicazione, al netto delle eventuali anticipazioni già versate, da rinnovare ogni anno. Il mancato rinnovo costituisce motivo di sospensione dell'intervento di taglio ed elemento di valutazione ai fini del mantenimento della ditta aggiudicataria nell'elenco di cui al successivo articolo 83;
- c. accensione del deposito cauzionale pari al 10 per cento dell'importo di contratto, a cura e spese dell'aggiudicatario;
- d. versamento della prima rata nei tempi, entità e modalità stabilite nel contratto;
- e. evidenza dell'accantonamento, da parte dell'Ente proprietario, su apposito capitolo di bilancio con destinazione vincolata a spese di investimento, di un importo almeno pari al 10 per cento del prezzo di aggiudicazione per la realizzazione di migliorie del patrimonio boschivo di proprietà.

Art. 48

Modalità di esecuzione dell'utilizzazione - Controllo sui cantieri forestali – Valutazione delle piante di sottocavallo

1. L'utilizzazione boschiva deve essere condotta in conformità al progetto e/o relazione di taglio ed al relativo Capitolato d'oneri, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, fatte salve le previsioni e le prescrizioni del P.G.F..

2. La Struttura Regionale territoriale competente, nell'ambito delle utilizzazioni boschive, verifica l'attività svolta dal direttore del cantiere forestale e, alla presenza dell'aggiudicatario e del medesimo direttore, redige periodicamente apposito “verbale di riscontro periodico”.

3. Con il verbale di riscontro periodico”, sulla scorta delle comunicazioni mensili e/o tempestivamente effettuate dalla direzione del cantiere forestale, viene accertato:

- a. lo stato di avanzamento delle utilizzazioni boschive;
- b. gli eventuali danni occorsi;
- c. le piante a qualsiasi titolo assegnate e le eventuali variazioni, impreviste e necessarie, da apportare al progetto di taglio. Delle medesime si verifica il numero, la specie e ogni altro elemento utile alla loro valutazione.

4. Al termine dell'utilizzazione boschiva, deve redigersi il “verbale di riscontro finale”, ovvero il “verbale di regolare esecuzione dei lavori” che, al pari di quelli periodici, viene sottoscritto dai soggetti di cui al precedente comma 2.

5. Per le piante per le quali sia stato omesso di considerare il letto di caduta o che, comunque, siano state abbattute a seguito del taglio, si provvede all'assegno e stima nel corso dell'utilizzazione da parte della direzione del cantiere forestale. Per le piante così assegnate, rientranti nell'ambito del 10 per cento della massa legnosa del lotto boschivo, si procede alla loro valutazione in fase di riscontro finale in base al prezzo di aggiudicazione, maggiorato del 15 per cento.

6. Quando l'assegno oltrepassa il suddetto limite del 10 per cento, per la parte eccedente, l'aggiudicatario deve corrispondere il quadruplo del prezzo di aggiudicazione.
7. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio, che venga stroncata e danneggiata in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario pagherà all'Ente proprietario un indennizzo da calcolarsi nel modo seguente:
 - a. per un numero di piante inferiore o pari al 10% del numero di piante previste dal progetto di taglio, l'importo sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione maggiorato del 15%;
 - b. per le piante eccedenti il suddetto 10% l'importo sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione maggiorato di quattro volte, per quelle con diametro a 1,30 metri da terra superiore a 17,5 centimetri e di due volte, per quelle con diametro a 1,30 metri da terra inferiore o pari a 17,5 centimetri.
8. Il diametro minimo, misurato a 1,30 metri da terra, degli alberi di sottocavallo da sottoporre ad indennizzo a cura dell'aggiudicatario è di 6 centimetri.
9. I riscontri ed i relativi verbali sono redatti dalla Struttura Regionale Territoriale competente e vengono acquisiti al fascicolo. Il verbale di regolare esecuzione dei lavori, controfirmato dal Dirigente della su citata Struttura Regionale, inviati viene inviato in copia all'Ente proprietario ed all'Ente delegato territorialmente competente.

Art. 49

Proroghe

1. Allorquando l'aggiudicatario ritiene di non poter portare a termine l'utilizzazione del lotto boschivo nei termini contrattuali, per cause oggettive, può fare istanza di proroga all'Ente proprietario.
2. L'Ente proprietario, su relazione del direttore del cantiere forestale, controfirmata dalla Struttura Regionale Territoriale competente e su parere dell'Ente delegato territorialmente competente, ha facoltà di concedere la suddetta proroga per un tempo utile al completamento delle utilizzazioni del lotto boschivo.
3. La concessione di eventuali proroghe, quando superino i 180 giorni, comporta - da parte dell'aggiudicatario - l'obbligo di corrispondere all'Ente proprietario un corrispettivo, comprensivo di interessi legali, che viene determinato in fase di riscontro finale, in misura proporzionale agli incrementi di massa legnosa di cui ha beneficiato lo stesso aggiudicatario.

Art. 50

Riscontro finale

1. Il direttore del cantiere forestale comunica all'Ente delegato ed alla Struttura Regionale Territoriale competente nonché all'Ente proprietario la data di ultimazione dell'utilizzazione.
2. La Struttura Regionale Territoriale competente, entro 45 giorni dalla ricezione di detta comunicazione, effettuati i dovuti rilievi e riscontri, sulla scorta della documentazione di cui al comma 4 e 5 del precedente articolo 46 ed alla presenza dell'aggiudicatario e del direttore del cantiere forestale, redige il verbale di riscontro finale (verbale di regolare esecuzione dei lavori, con valore di riscontro finale) che, controfirmato dal dirigente della Struttura Regionale Territoriale competente, viene inviato all'Ente proprietario ed all'Ente delegato territorialmente competente .
3. Il riscontro finale, compiuto nel termine fissato dal Capitolato d'onori di cui al precedente articolo 44 deve essere sottoscritto dalle parti.
4. In sede di riscontro finale si deve:
 - a. verificare che le piante utilizzate facciano parte del lotto acquistato e siano state regolarmente

assegnate;

b. esprimere un motivato parere in merito agli assegni effettuati nel corso dell'utilizzazione;

c. accertare se la lavorazione sia stata condotta nel rispetto delle norme contenute nel Capitolato d'oneri, nel Contratto e nel presente Regolamento;

d. accertare che i pagamenti siano stati effettuati dalla ditta aggiudicataria secondo le modalità convenute nel Contratto e nel Capitolato d'oneri e, nel caso di difformità, determinare la somma che resta da corrispondere all'Ente proprietario;

e. determinare, quando siano state concesse proroghe oltre i 180 giorni, l'indennizzo spettante all'Ente proprietario in base alle presenti norme;

f. determinare la somma che l'aggiudicatario deve corrispondere all'Ente proprietario per le piante assegnate nel corso del taglio; la suddetta valutazione è desunta dai dati dendrometrici rilevati al momento dell'assegno e dai verbali di mensili, redatti a cura del direttore del cantiere forestale;

g. accertare l'esecuzione dei lavori e l'assenza dei danni di cui al successivo articolo 80, comma 3, relativi alle vie di esbosco, prescrivendo l'esecuzione di eventuali lavori di rinsaldamento e/o ripristino. In tal caso, solo ad ultimazione dei lavori intimati, si potrà dare esecuzione allo svincolo della polizza fidejussoria di cui al precedente articolo 47, comma 3.

Art. 51

Assegno degli stradelli temporanei per l'avvicinamento ed il concentramento del materiale

1. Ferme restando le procedure autorizzative per la costruzione e l'ampliamento di strade e piste di esbosco permanenti, di cui ai successivi articoli 80 e 81, per l'assegno di stradelli di modeste dimensioni o per il ripristino di sentieri e mulattiere preesistenti, volto a consentire l'avvicinamento ed il concentramento del materiale sui piazzali di carico, nonché l'avvicinamento ed il concentramento sulle eventuali piazzole, l'aggiudicatario deve fare istanza all'Ente proprietario ed all'Ente delegato territorialmente competente, su motivata relazione del direttore del cantiere forestale. Nella relazione, detto direttore indica anche le opere di recupero/rinsaldamento da eseguire e le modalità di esecuzione.

2. Le operazioni di assegno vengono eseguite dal direttore del cantiere forestale, di concerto con un funzionario dell'Ente delegato territorialmente competente e della Struttura Regionale Territoriale competente, in contraddittorio con la Ditta aggiudicataria ed alla presenza di un rappresentante dell'Ente proprietario. Lo stradello da assegnare non deve comportare movimenti di terra di entità superiore ad 1 metro cubo per metro lineare, non deve avere una larghezza media superiore a 2,5 - 3,0 metri e deve essere oggetto di rinsaldamento e/o ripristino al termine dei lavori.

3. Alla valutazione delle piante o polloni eventualmente cadenti al taglio si procede in fase di riscontro finale, sulla base dei dati dendrometrici rilevati al momento dell'assegno. In fase di collaudo, deve essere accertata l'effettiva esecuzione dei lavori di rinsaldamento e/o ripristino delle vie di esbosco di cui al comma precedente, oltre all'assenza di altri danni dovuti a movimenti di terreno abusivamente realizzati dalla ditta aggiudicataria. In caso di mancata esecuzione di detti lavori ed in ogni altro caso di danni verificati in sede di collaudo, l'Ente proprietario si rivale sulla ditta aggiudicataria per le somme necessarie all'esecuzione in danno dei lavori di rinsaldamento e/o ripristino.

4. L'autorizzazione all'apertura dei strabelli è subordinata alle condizioni di assegnazione del lotto boschivo.

CAPO V NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI

Sezione I Norme tecniche

Art. 52

Finalità e criteri dei tagli boschivi

1. Le norme che disciplinano i tagli boschivi hanno la finalità di garantire la conservazione della biodiversità, la conservazione del suolo e dei versanti, il miglioramento della funzionalità e dei servizi resi dal bosco.
2. Ciascun prelievo di massa legnosa, per rispondere alle finalità di cui al comma 1, deve essere eseguito rispettando le disposizioni relative alla tutela della biodiversità, secondo i criteri e le modalità indicate nel presente Regolamento forestale.
3. Nei boschi cedui, i tagli devono essere eseguiti rispettando, in particolare, i turni, l'epoca di taglio, il rilascio delle matricine, l'ampiezza e la disposizione delle tagliate, previste dalle relazioni o dai progetti di taglio autorizzati e/o approvati dai Soggetti proprietari o gestori.
4. Nei boschi a fustaia, i tagli devono essere eseguiti con criteri colturali, in funzione della struttura e della consistenza del soprassuolo, in modo da favorire la sua stabilità complessiva e garantire il rispetto dei livelli di provvigione minimale e di saggio annuo di utilizzazione, secondo quanto previsto dal successivo articolo 70 e, nel dettaglio, dalle relazioni o dai progetti di taglio autorizzati o approvati dai Soggetti proprietari o gestori.
5. La conversione delle fustaie in cedui e quella dei cedui composti in cedui semplici è vietata. Essa, tuttavia, potrà essere autorizzata dall'Ente delegato territorialmente competente, in via del tutto eccezionale e per giustificate esigenze di carattere fitosanitario o idrogeologico e deve essere, in ogni caso, regolamentata con il P.G.F..

Art. 53

Tagli per incolumità pubblica e privata

1. Il taglio straordinario di piante per motivi di incolumità pubblica o privata o per il mantenimento in efficienza e sicurezza di edifici, manufatti, impianti e linee, è soggetto ad autorizzazione, fatti salvi i casi di cui al comma 2.
2. Non sono soggetti ad autorizzazione i tagli di cui al comma 1, se attuati in esecuzione di ordinanze adottate dall'autorità competente, ai fini della tutela della pubblica incolumità.
3. Per i fini di cui al comma 1, il proprietario o altro soggetto che ne abbia titolo, presenta istanza all'Ente delegato territorialmente competente, corredata da relazione tecnica redatta da un Dottore Agronomo o Forestale abilitato ed iscritto nella relativa sezione dell'Albo professionale.
4. L'Ente delegato territorialmente competente rilascia l'autorizzazione entro 7 giorni dal ricevimento della suddetta istanza, che ha validità di 30 giorni, prorogabile fino ad un massimo di 30 giorni.

Art. 54

Tagli straordinari

1. In presenza di un P.G.F. vigente:
 - a. gli interventi relativi al taglio straordinario di piante per cause di forza maggiore (esecuzione

di opere pubbliche, taglio di piante morte in piedi, mantenimento in efficienza di edifici, manufatti, impianti e linee, ecc.) sono soggetti a preventiva comunicazione, tramite il S.U.A.F., all'Ente delegato territorialmente competente, che rilascia la relativa autorizzazione, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori. Durante tale periodo detto Ente può effettuare eventuali controlli;

b. l'autorizzazione di cui alla precedente lettera a) ha validità di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di 12 mesi;

c. per il materiale legnoso ritraibile, va redatta da parte di un tecnico Dottore Agronomo o Forestale abilitato, iscritto alla relativa sezione dell'Albo professionale, apposita relazione di assegno per la relativa registrazione sul libro economico contenuto nel P.G.F., da trasmettere all'Ente delegato territorialmente competente al termine dei lavori;

d. quando ricorrono le condizioni di cui al precedente comma a), la massa legnosa ricavata esula dal computo della ripresa prescritta dal P.G.F..

2. In assenza di P.G.F., gli interventi di cui al comma precedente possono essere effettuati previa autorizzazione dell'Ente delegato territorialmente competente, con le procedure di cui al precedente articolo 31.

3. Nel caso in cui è prevista la vendita del materiale legnoso ritraibile dagli interventi specificati ai precedenti commi 1 e 2, il tecnico incaricato deve provvedere all'assegno e stima di detto materiale, secondo le modalità dallo stesso individuate e descritte nell'apposita relazione tecnica.

4. Il materiale legnoso derivante dai piccoli tagli boschivi di cui al precedente comma 1, quando non assegnato a titolo di uso civico, con esclusione di quello cercinato, deve essere venduto secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

5. È facoltà dell'Ente proprietario rivolgersi all'Ente delegato territorialmente competente per l'utilizzazione delle piante di cui ai precedenti commi, in amministrazione diretta.

Art. 55

Tagli per l'attuazione dell'ordinaria manutenzione

1. Gli interventi colturali di ordinaria e razionale manutenzione forestale quali la prevenzione degli incendi boschivi, il taglio di piante morte in piedi, schiantate e/o sradicate, purché non cercinate, sempreché siano soddisfatte le esigenze bio-ecologiche, nonché la ricostituzione di cedui degradati, il cui intervento sia tuttavia previsto in un P.G.F. vigente, le ripuliture, il decespugliamento, le spalcatore, eseguite in amministrazione diretta da parte degli Enti delegati e previsti dal Piano Forestale Territoriale, non sono soggetti ad alcuna comunicazione/autorizzazione.

2. Il materiale ritratto dalle utilizzazioni di cui al comma 1 rimane nella disponibilità patrimoniale dell'Ente proprietario, salvo diverse intese con l'Ente delegato territorialmente competente.

3. Sussiste, comunque, l'obbligo dell'annotazione in apposito registro, da parte dell'Ente proprietario dei prelievi legnosi, come comunicati di volta in volta dall'Ente delegato.

Art. 56

Tagli colturali a macchiatico negativo

1. I tagli colturali a macchiatico negativo per le superfici boscate che, complessivamente, sono superiori o pari a 10 ettari, devono essere inclusi nel piano dei tagli di un P.G.F. vigente, ancorché redatto in forma semplificata. In assenza di un P.G.F. vigente, si procede in conformità del disposto del precedente articolo 40, commi 5 e 6 (anticipo di ripresa).

2. Gli interventi colturali di sfollo e di diradamento a macchiatico negativo possono essere effettuati in amministrazione diretta, da parte degli Enti delegati, previa redazione di una relazione o progetto

di taglio, secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 30 e 31.

3. Il materiale legnoso ritraibile potrà essere venduto ai cittadini residenti a prezzo di uso civico o a ditte iscritte alla C.C.I.A.A. per il settore delle utilizzazioni boschive, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 57

Modalità di esecuzione della martellata - Segni convenzionali

1. L'esecuzione della martellata, distinta per forma di governo del bosco, va eseguita secondo le modalità descritte nei seguenti punti.

a. Fustaia:

1. le piante da abbattere che abbiano diametro a petto d'uomo – misurato a 1,30 metri da terra - pari o superiore a 18 centimetri, debbono essere martellate con l'impronta del martello forestale del tecnico incaricato e numerate progressivamente su apposita specchiatura al ceppo con numero in tinta rossa indelebile. Il loro diametro è misurato a 1,30 metri da terra ed annotato in apposito piedilista di martellata, unitamente alla specie di appartenenza. Alle piante con difetti e malformazioni, ai fini della stima, deve essere attribuito uno specifico coefficiente di riduzione;
2. le piante assegnate al taglio che abbiano il diametro a petto d'uomo inferiore a 18 centimetri, debbono essere contrassegnate al ceppo su apposita specchiatura, con una crocetta in tinta rossa indelebile e con l'impronta del martello forestale del tecnico incaricato. Lo stesso procedimento si adotta per le piante secche in piedi. I monconi vanno contrassegnati al ceppo con uno zero, in tinta rossa indelebile;
3. in fase di martellata dovrà essere individuato il letto di caduta e dovranno essere contrassegnate le piante in esso incluse, il cui volume è da considerare quale parte integrante della ripresa prescritta, a partire dal diametro minimo di 6 centimetri a petto d'uomo;
4. in fase di utilizzazione, in via del tutto eccezionale e per motivate esigenze, è possibile modificare il letto di caduta, previo ordine di servizio del direttore del cantiere forestale, che procederà anche all'eventuale compensazione della massa legnosa, dandone immediata comunicazione all'Ente delegato territorialmente competente ed alla Struttura Regionale Territoriale competente;
5. il perimetro del lotto boschivo deve essere delimitato con segni trapiantabili in tinta rossa, riportati su piante e/o rocce;

b. Cedui:

1. le matricine di età superiore o pari a due volte il turno minimo (2T), di cui all'articolo 63, da abbattere e che abbiano un diametro a petto d'uomo pari o superiore a 18 centimetri, devono essere martellate con l'impronta del martello forestale del tecnico incaricato ed essere numerate progressivamente su apposita specchiatura al ceppo, con numeri in tinta rossa. Il loro diametro è misurato a 1,30 metri da terra e riportato in apposito piedilista di martellata, unitamente alla specie di appartenenza;
2. le rimanenti piante cadenti al taglio, sia da seme e sia da ceppaia, vanno rilevate mediante aree di saggio di minimo 400 metri quadrati;
3. le piante da riservarsi dal taglio - matricine - vanno contrassegnate con anello in tinta verde indelebile a 1,30 metri da terra e numerate progressivamente sul fusto alla medesima altezza. Di esse si rileva il diametro a 1,30 metri, il numero progressivo e la specie, riportando i dati in apposito piedilista.

c. Cedui in conversione:

1. gli allievi o soggetti da riservare dal taglio vanno contrassegnati con un anello in tinta

verde indelebile a 1,30 metri da terra e numerati progressivamente lungo il fusto. Di essi si rileva il diametro a petto d'uomo, che viene riportato in apposito piedilista unitamente alla specie;

2. le piante da abbattere, di diametro a petto d'uomo – misurato a 1,30 metri da terra – pari o superiore a cm 18, devono essere martellate con l'impronta del martello forestale e numerate progressivamente al ceppo su apposita specchiatura, con numero in tinta rossa indelebile. Il loro diametro è misurato a petto d'uomo e riportato in apposito piedilista di martellata, unitamente alla specie di appartenenza;

3. le piante da abbattere con diametro a petto d'uomo inferiore a 18 centimetri e superiore a 6 centimetri, le piante morte in piedi ed i monconi, vanno rilevate mediante aree di saggio di minimo 400 mq;

d. Boschi cedui e fustaie:

1. le piante delimitanti le piste di esbosco da realizzare debbono essere contrassegnate con un doppio anello in tinta gialla indelebile a 1,30 metri da terra e con una numerazione progressiva, sempre in tinta gialla, apposta tra i due anelli e riferita a ciascuna pista. Lo stesso procedimento si adotta per le piante delimitanti eventuali piazzali di carico ed eventuali piazzole. Di ogni pianta così contrassegnata, viene rilevato il diametro a 1,30 metri da terra e la specie;

2. le piante cadenti al taglio per la realizzazione delle piste di esbosco o per la costruzione di piazzali di carico o piazzole, qualora non rilevate in fase di assegno e stima del lotto boschivo, devono essere martellate con l'impronta del martello forestale del direttore del cantiere forestale incaricato e devono recare sulla specchiatura al ceppo una numerazione progressiva in tinta rossa indelebile. Detta numerazione ha inizio con un numero successivo a quello contrassegnante l'ultima pianta martellata e numerata, appartenente al lotto boschivo vero e proprio. Di dette piante, la direzione del cantiere forestale redige apposito verbale di assegno e stima ed il relativo importo, a prezzo di aggiudicazione, viene versato dalla ditta aggiudicataria al momento dell'assegno;

3. le piante di confine delimitanti il lotto boschivo posto in vendita debbono essere contrassegnate con doppio anello in tinta verde indelebile, a 1,30 metri da terra e portare, tra i due anelli, un numero progressivo proprio nella medesima tinta, visibile dall'interno dello stesso lotto.

Art. 58

Allestimento e sgombero delle tagliate

1. L'allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi deve compiersi il più prontamente possibile.

2. Nei cedui, detti prodotti devono essere asportati dalle tagliate o almeno concentrati negli spazi vuoti delle tagliate stesse ed a detto scopo destinati, non oltre un mese dal termine consentito per il taglio, di cui al successivo articolo 62.

3. Le operazioni di esbosco non devono danneggiare il soprassuolo e, in particolare, il novellame.

4. È vietato, salvo autorizzazione rilasciata dall'Ente delegato territorialmente competente, il trasporto a valle del materiale legnoso lungo versanti, fossi e torrenti, in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico-forestale; è vietato, altresì, il trascinamento o lo strascico lungo strade aperte al transito ordinario.

5. È vietato depositare, anche temporaneamente, materiale legnoso o di risulta all'interno dell'alveo di torrenti, fossi ed impluvi, per evitare i rischi connessi al trasporto a valle di tali materiali, in caso di forti precipitazioni.

6. È consentito il transito dei trattori gommati e dei trattori forestali lungo tracciati e/o varchi naturali, che non comportino danni al soprassuolo o movimenti di terra, salvo casi particolari (possibile costipamento del terreno, periodi particolarmente piovosi, rinnovazione in atto ecc.).

7. È consentita la manutenzione ed il ripristino di strade, piste e relative piazzole, mulattiere e/o sentieri, che non comportino movimenti di terreno, altrimenti, tali interventi devono essere debitamente autorizzati dal proprietario e muniti della prescritta autorizzazione per i movimenti di terreno, prevista dal presente Regolamento.

8. È vietato l'abbruciamento dei residui della lavorazione nei boschi. I residui delle utilizzazioni boschive, costituiti da ramaglie, cimali, sottobosco e da ogni altro avanzo della lavorazione, non utilizzabili commercialmente, sia delle fustaie che dei cedui, possono essere lasciati sul posto, adeguatamente ed uniformemente sparsi sulla superficie, oppure in piccole andane lungo le curve di livello, larghe massimo 1,5 metri ed alte al culmine massimo 30 centimetri, in modo che non siano di ostacolo all'affermazione della rinnovazione, purché le pezzature non siano superiori ai 1,5 metri di lunghezza, oppure sotto forma di triturato o cippato. Detti residui, ove non diversamente disposto da specifiche disposizioni di legge o nei provvedimenti di autorizzazione al taglio, debbono essere disposti in loco ordinatamente negli spazi vuoti, in piccole andane, lasciando libere le ceppaie e l'eventuale rinnovazione di specie forestali. Per ridurre il rischio di incendi, per una striscia di 20 metri lungo le strade e le piste forestali, i residui devono essere allontanati dalle tagliate o concentrati negli spazi liberi, il più prontamente possibile ed ivi triturati o cippati.

Art. 59

Esbosco dei prodotti

1. Ferma restante l'osservanza delle leggi relative al trasporto dei legnami, l'esbosco dei prodotti deve farsi, di regola, per strade, per condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito e il rotolamento nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione. In particolare, per quanto riguarda il trasporto con teleferica o filo a sbalzo, si richiamano le disposizioni di cui agli articoli 30 e seguenti del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

2. Il rotolamento e lo strascico è permesso soltanto dal luogo dove la pianta è stata atterrata alla strada, condotta o canale o spazio vuoto più vicino.

3. È consentito l'impiego di trattrici gommate e/o cingolate e di gru a cavo, per l'avvicinamento del legname dal luogo dove la pianta è stata abbattuta al piazzale di carico.

Art. 60

Carbonizzazione

1. Nell'ambito della gestione sostenibile delle risorse forestali è consentita la pratica della carbonizzazione.

2. La carbonizzazione deve avvenire, ove possibile, in aie carbonili preesistenti, adottando il metodo appenninico tradizionale, con carbonaia a cupola rivestita di terra ("catuozzo").

3. Qualora occorra formare nuove aie, queste si praticheranno nei vuoti del bosco e nei luoghi ove, per l'azione del vento o per altre cause, non esista pericolo per il soprassuolo e per la consistenza e la stabilità del terreno.

4. L'autorità forestale competente può inibire o imporre speciali e opportune cautele per l'esercizio della carbonizzazione, quando vi possa essere pericolo di incendio.

5. Durante la preparazione del carbone, il terreno circostante deve essere comunque vigilato, di giorno e di notte, da operai esperti, al fine di evitare ogni pericolo di incendio al bosco circostante.

Art. 61

Preparazione della carbonella

1. La preparazione della brace o carbonella non deve recare danno alle piante e/o alle ceppaie e può effettuarsi solo nelle giornate umide e piovose e mai nelle giornate di vento, escluso in ogni caso il periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre.
2. Per detta preparazione devono adibirsi gli spazi vuoti del bosco e le aie delle carbonaie.

Sezione II

Boschi Cedui

Art. 62

Epoca del taglio

1. L'epoca del taglio dei boschi cedui è regolata come segue:
 - a. faggio dal 15 settembre al 15 maggio;
 - b. altre specie dal 1° ottobre al 31 marzo;
 - c. eucalipto dal 1° ottobre al 15 giugno.
2. Nel caso dei boschi misti di faggio e di altre specie, si farà riferimento alla specie prevalente.
3. Il taglio per la conversione a fustaia dei cedui, eseguito con le modalità previste dalle disposizioni del presente Regolamento, è consentito in qualsiasi stagione dell'anno.

Art. 63

Turno minimo

1. Per i cedui puri il turno minimo dei tagli non può essere inferiore a:
 - a. eucalipto, anni 10;
 - b. castagno, anni 12;
 - c. ontani, robinia, salici e nocciolo, anni 12;
 - d. cerro, anni 16;
 - e. leccio, anni 25;
 - f. altre specie quercine, anni 18;
 - g. carpino e orniello, anni 18;
 - h. faggio, anni 24;
 - i. specie tipiche della macchia mediterranea, anni 25.
2. Per i cedui misti, si applica il turno della specie prevalente, fatti salvi i cedui misti di robinia, in cui si applica il turno assegnato alle altre specie che compongono il soprassuolo, quando queste ultime ne costituiscano almeno il 30 per cento.
3. I turni minimi per i cedui di specie forestali idonee per la produzione di biomassa ad uso energetico possono essere ridotti, sempre che tale attività sia stata pianificata nei P.G.F. e previo rilascio del parere favorevole dell'Ente delegato territorialmente competente, in ordine alla compatibilità della ceduzione a turno breve, con la stabilità dei versanti e la conservazione del suolo.
4. Per i cedui a sterzo di faggio e di leccio, il periodo di curazione è fissato in anni 8. I polloni di maggiore diametro devono avere un'età media di 24 anni. Con il taglio di curazione vengono asportati contestualmente i polloni di 24 anni e diradati quelli di età inferiore.

5. Per i cedui di castagno ricadenti nei comuni di: Angri, Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Cava dei Tirreni, Corsara, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, Sarno, Scafati, Sant'Egidio Monte Albino, Siano, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Tramonti e nell'Agro Nocerino-Sarnese, il turno minimo è di anni 9.

6. È consentita la trasformazione del ceduo di castagno in castagneto da frutto, mediante innesto. La ceduazione può essere effettuata prima della scadenza dei turni minimi, sempre che tale attività sia stata pianificata nei P.G.F. e previo rilascio dell'autorizzazione dall'Ente delegato territorialmente competente.

Art. 64

Sfolli e diradamenti

1. In deroga ai P.G.F., i tagli di sfollo e di diradamento sono consentiti nei boschi cedui, semplici, matricinati e composti, in numero massimo di due per ogni turno, con intervallo non inferiore a un terzo del turno, previo rilascio del parere favorevole dell'Ente delegato territorialmente competente.

2. Negli sfolli e nei diradamenti dei boschi cedui, semplici, matricinati e composti, devono essere prelevati esclusivamente i polloni aduggiati o deperienti. In ogni caso, non può essere prelevato più del 15% del numero totale di polloni presente su ogni ceppaia.

Art. 65

Cedui matricinati

1. Il taglio dei boschi cedui matricinati deve essere eseguito in modo da riservare almeno 70 matricine per ettaro, ad eccezione dei cedui di castagno, nei quali le matricine riservate dal taglio non possono essere inferiori a 50.

2. Le matricine vanno scelte fra le specie che compongono il ceduo, dando preferenza alle specie quercine ed al faggio. In ogni caso, andranno tutelate le specie di cui al successivo articolo 79.

3. Delle matricine prescelte, almeno il 50 per cento devono avere un'età minima pari al doppio del turno, fatto salvo che non sia presente un sufficiente numero di soggetti idonei, per condizioni fitosanitarie e di sviluppo. Le rimanenti matricine sono scelte fra le piante da seme o, in mancanza, fra i polloni di migliore portamento e più sviluppati. Dette matricine devono essere distribuite, possibilmente, in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi nel caso di specie che non tollerano il brusco isolamento (faggio). Le matricine da eliminare vanno tagliate contestualmente ai polloni.

4. Nei boschi con pendenza superiore al 70 per cento, il numero minimo di matricine deve essere aumentato da 50 a 70, per il castagno e da 70 a 100, per le altre specie.

5. Nei boschi misti di robinia devono essere rilasciate le matricine appartenenti alle altre specie forestali presenti, secondo i criteri di cui al presente articolo.

Art. 66

Cedui composti

1. Si definiscono composti i cedui in cui, prima del taglio, sono presenti matricine appartenenti ad almeno 3 classi di età, con uniforme distribuzione spaziale.

2. Il numero delle matricine da riservare al taglio deve essere di almeno 140 per ettaro, di cui 50-60 dell'età del turno del ceduo (allievi) e le rimanenti, ripartite fra le altre classi di età multiple del turno.

3. Le matricine vanno scelte fra le specie che compongono il ceduo, dando preferenza alle specie quercine ed al faggio. In ogni caso, andranno tutelate le specie di cui al successivo articolo 79. Dette matricine devono essere distribuite in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata.

4. Le matricine da eliminare vanno tagliate contestualmente ai polloni.

Art. 67

Cedui senza matricine

1. Nei boschi cedui puri di robinia, eucalipto, nocciolo, pioppo e salice, non è obbligatoria la riserva di matricine.

Art. 68

Modalità dei tagli

1. Il taglio dei polloni deve essere eseguito al colletto ed in modo che la corteccia non risulti slabbrata. La superficie di taglio deve essere inclinata o convessa e, comunque, tale da evitare ristagni di acqua.

Art. 69

Taglio dei boschi cedui posti in situazioni speciali

1. Nei boschi in situazione speciale, il taglio è soggetto alle specifiche norme vigenti, in rapporto alla classificazione ed ai vincoli insistenti sull'area. Per quanto non previsto da tali norme, si applicano le norme di cui ai commi successivi.

2. I boschi cedui situati in zone soggette a frane, specie se incombenti su centri abitati e su vie di comunicazione, debbono essere tenuti a regime ed utilizzati a ceduo matricinato ed a ceduo a sterzo (disetaneo).

3. Sui versanti soggetti a rotolamento di massi ed incombenti su centri abitati e su vie di comunicazione, dovrà essere rilasciata una fascia di protezione larga almeno 20 metri, nella porzione inferiore della pendice.

4. Ove si tratti di aree a rischio idrogeologico, l'esbosco deve essere effettuato con canalette, fili a sbalzo o altri sistemi, atti a evitare la rottura del cotico, l'asportazione della lettiera e/o il sentieramento, in modo da impedire l'innescio di fenomeni di dissesto.

5. Nei casi di cui al precedente comma 4, le dimensioni della singola tagliata devono essere commisurate alla pendenza del versante, secondo le prescrizioni dettate dall'Ente delegato territorialmente competente.

Sezione III

Boschi a fustaia

Art. 70

Definizioni e trattamento

1. Il bosco a fustaia o di alto fusto è costituito da piante originarie esclusivamente da seme. In caso di coesistenza di piante da seme e da ceppaia, la forma di governo viene attribuita stabilendo l'origine della provvigione prevalente.

2. Le fustaie transitorie, ovvero i soprassuoli transitori, ai fini del trattamento assestamentale, sono assimilate per la loro funzione e struttura alle fustaie di origine gamica.

3. Nel governo a fustaia rientrano anche i boschi di neo-formazione, così come definiti all'articolo 154.

4. Nelle fustaie, il taglio raso è di norma vietato. Il taglio raso può essere effettuato solo negli impianti di specie esotiche, negli impianti di arboricoltura da legno e negli altri impianti costituiti a

scopo produttivo, Nelle fustaie, il taglio delle piante è consentito in tutte le stagioni dell'anno. In qualsiasi periodo dell'anno sono, altresì, consentite le ripuliture, gli sfolli ed i diradamenti, nei limiti di cui al presente Regolamento.

5. Salvo diversa disposizione del P.G.F., nelle fustaie coetanee di età inferiore a 30 anni, il taglio di diradamento non deve interessare più del 15 – 20 per cento dell'area basimetrica. Per i successivi diradamenti e fino a 60 anni di età, per ogni intervento, distanziato di 10 anni, non deve essere prelevato più del 20 – 30 per cento dell'area basimetrica. Per il diradamento di detti soprassuoli è ammesso anche il metodo colturale.

6. Nelle fustaie disetanee o “irregolari”, in quelle coetanee di età superiore a 60 anni e fino all'età del turno, nonché nelle fustaie transitorie, si interviene con criteri colturali (metodo colturale). Gli interventi devono tendere a migliorare la struttura del bosco, favorendo la diversificazione compositiva e strutturale, aumentare la stabilità dei popolamenti e favorire la rinnovazione naturale. In particolare, con tali interventi si dovrà tendere a liberare eventuali gruppi di rinnovazione affermata, a ridurre la densità ove questa risulti eccessiva per consentire un regolare sviluppo degli alberi, anche in relazione alle possibilità di fruttificazione, disseminazione e sviluppo dei semenzali per favorire l'accrescimento dei soggetti meglio conformati.

7. In ogni caso, si dovranno applicare le norme per la salvaguardia della biodiversità di cui all'articolo 79.

8. In situazioni particolari, i predetti diradamenti possono essere orientati a valorizzare anche singole piante, adottando le tecniche della selvicoltura d'albero.

9. Affinché si possa intervenire mediante i tagli colturali di cui al precedente comma 7, occorre che la provvigione media presente sulla superficie interessata dall'intervento dopo il taglio, sia superiore alla provvigione minimale di seguito riportata:

Caratteristiche del popolamento	Provvigione minimale (m3ha-1)
Popolamenti di pini mediterranei	100-150
Popolamenti di cerro o a prevalenza di cerro, popolamenti di latifoglie mesofile, popolamenti misti di altre specie, pinete di pino nero, laricio, d'aleppo	150-200
Popolamenti di faggio o a prevalenza di faggio, popolamenti misti di conifere e latifoglie della zona montana	200-250

10. Nei tagli colturali, il saggio di utilizzazione annuo, salvo se non diversamente specificato, con motivazione, nel P.G.F., non può superare i limiti sotto riportati:

Caratteristiche del popolamento	Saggio di utilizzazione (% di area basimetrica)
Popolamenti di pini mediterranei	3,0
Popolamenti di cerro o a prevalenza di cerro, popolamenti di latifoglie mesofile, popolamenti misti di altre specie, pinete di pino nero, laricio, d'aleppo	2,5
Popolamenti di faggio o a prevalenza di faggio, popolamenti misti di conifere e latifoglie della zona montana	2,0

11. Il taglio colturale, di norma, potrà essere ripetuto sulla stessa superficie dopo un periodo non inferiore a 10 anni.
12. Nei rimboschimenti di conifere di età superiore a 60 anni, il taglio di rinnovazione, eseguito nel rispetto dei limiti sopra esposti, dovrà favorire l'insediamento e lo sviluppo delle latifoglie autoctone.
13. Il trattamento dei rimboschimenti di conifere deve essere teso, prioritariamente, alla rinaturalizzazione del soprassuolo arboreo e si dovrà procedere mediante tagli di diradamento selettivo, il cui grado e tipo saranno determinati in base alle caratteristiche del soprassuolo e delle condizioni geo-pedologiche ed orografiche.
14. Le fustaie coetanee, che hanno raggiunto l'età del turno minimo, possono essere trattate con tagli successivi uniformi, a buche (gruppi) o a strisce. Dovranno essere preferiti i tagli successivi eseguiti a piccole buche o strisce per ottenere strutture diversificate e di tipo coetaneo nelle buche o strisce e disetaneo nel complesso e tali da soddisfare le indicazioni fornite dal D.M. 17 ottobre 2007. Nell'ambito dei tagli di rinnovazione, i tagli successivi potranno essere preceduti da tagli di preparazione 10-15 anni prima dell'età del turno.
15. È sempre vietata la conversione dei boschi di alto fusto, dei soprassuoli transitori e dei cedui in conversione in cedui semplici, matricinati e composti salvo se non diversamente specificato nel P.G.F. e solo per comprovate esigenze di natura geo-pedologica, idrogeologica e/o legate alla sicurezza dei versanti.

Art. 71

Trattamento dei soprassuoli transitori

1. Si definiscono fustaie transitorie, ovvero soprassuoli transitori, i soprassuoli derivanti da uno o più tagli di avviamento effettuati nei cedui, al fine di convertirli a fustaia che, per le loro funzioni e struttura, possono essere assimilate alle fustaie di origine gamica.
2. È vietato convertire i soprassuoli transitori in cedui semplici, matricinati e composti.
3. Il trattamento dei cedui per la conversione all'alto fusto prevede l'esecuzione di tagli di avviamento, consistenti in diradamenti sulle ceppaie, finalizzati alla riduzione progressiva del numero di polloni, tale da ottenere dei soprassuoli transitori e preparare il soprassuolo alla rinnovazione da seme.
4. È ammessa la conversione diretta ad alto fusto dei cedui invecchiati.
5. In ogni caso, al primo intervento di avviamento, da effettuare all'età di almeno il doppio del turno minimo previsto dal precedente articolo 63, si devono rilasciare almeno 2 polloni per ceppaia, oltre alle matricine in buono stato vegetativo, di modeste dimensioni e con chioma raccolta. Tuttavia, laddove le condizioni lo consentano, potrà essere rilasciato un solo pollone per ceppaia.
6. Nei successivi tagli di avviamento non si può prelevare, di norma, più del 20 per cento della massa presente. I tagli di avviamento dovranno favorire le specie sporadiche. Nel caso di cedui di faggio con presenza di abete bianco, gli individui di questa specie andranno, in ogni caso, tutelati.
7. Nei soprassuoli transitori, i tagli di rinnovazione potranno essere effettuati quando si verifica una delle seguenti condizioni:
 - a. è stata superata un'età pari a 5 volte il turno minimo previsto per i cedui delle stesse specie.
 - b. è stata superata la provvigione minimale, riportata al precedente articolo 70 per le fustaie della stessa specie.
8. I tagli di rinnovazione devono essere effettuati in modo da ottenere strutture diversificate e disetanee nel complesso con lo scopo ultimo di ottenere la rinnovazione da seme delle specie costituenti il bosco.

9. In presenza di incipienti fenomeni di senescenza e di deperimento del soprassuolo transitorio, può essere consentita l'anticipazione dei tagli di rinnovazione, in deroga ai criteri minimi sopra stabiliti.
10. Nel trattamento dei soprassuoli transitori dovrà essere applicato il metodo colturale.

Art. 72

Turno minimo e periodo di rinnovazione nelle fustaie coetanee e coetaneiformi

1. Per le fustaie coetanee o coetaneiformi, trattate a tagli successivi, salvo diverse disposizioni del P.G.F., il turno minimo è fissato in:
- a. 100 anni, per le fustaie di faggio, con periodo di rinnovazione compreso tra i 15 ed i 20 anni;
 - b. 90 anni, per il cerro, con periodo di rinnovazione compreso tra i 15 ed i 20 anni;
 - c. 70 anni, per le altre specie quercine, con periodo di rinnovazione compreso tra i 15 ed i 20 anni;
 - d. 100 anni per le fustaie di pino domestico e marittimo;
 - e. 70 anni per le fustaie di pino d'aleppo ed altre conifere;
 - f. 60 anni per le fustaie di ontano napoletano ed altre latifoglie;
 - g. 25 anni per le fustaie di pino insigne.

Art. 73

Boschi in situazioni speciali e/o con soprassuolo irregolare

1. Nei boschi in situazioni speciali, il taglio è soggetto alle specifiche norme vigenti in rapporto alla classificazione ed ai vincoli insistenti sull'area. Per quanto non previsto da tali norme, si applicano le norme di cui al presente Regolamento.
2. Nelle fustaie con soprassuolo irregolare, si applicano comunque i criteri di cui al precedente articolo 70 e quelli adottati per i soprassuoli disetanei.

Art. 74

Coltivazione delle sugherete

1. La sughereta e le tipologie forestali correlate, in quanto componenti di pregio del paesaggio costiero della Regione Campania, sono soggette alla regolamentazione riportata nei seguenti commi, anche se non ricadenti in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.
2. La sughereta è tale se occupa una superficie minima di 2500 metri quadrati ed una densità non inferiore a 30 piante per ettaro, nei soprassuoli puri o a prevalenza di sughera.
3. Il taglio delle piante di sughera, anche se non più produttive o morte in piedi, è soggetto ad autorizzazione ed, in ogni caso, è subordinato alla sostituzione con piante della stessa specie.
4. Le specie subordinate possono essere sottoposte a taglio e sostituite con piante di sughera.
5. Nei consorzi misti soggetti a utilizzazioni, dovranno essere preservate dal taglio almeno 30 piante di sughera per ettaro, qualora presenti.
6. Non è consentita la trasformazione della sughereta in altra qualità di coltura. Il mutamento di destinazione d'uso delle sugherete per fini non agricoli, è soggetto a specifica autorizzazione da parte dell'Ente delegato territorialmente competente, con l'obbligo del reimpianto in aree limitrofe.
7. La demaschiatura e l'estrazione del sughero gentile dalle piante di sughera è soggetta alle norme di cui alla Legge 18 luglio 1956, n. 759.

Sezione IV Norme di tutela

Art. 75

Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi

1. È vietato a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi o a distanza inferiore a 50 metri dai medesimi, aumentata a 100 metri nel periodo di massima pericolosità. In ogni caso, in tale periodo, prevalgono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della competente Struttura Regionale.
2. È, altresì, vietato a chiunque di accendere fuochi sugli arenili e/o nelle fasce dunali o rocciose retrostanti.
3. L'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento ed alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti, preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo.
4. Le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro i quali soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati ad utilizzare le aree pic-nic all'uopo attrezzate.
5. L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a quella indicata nel comma 1, purché il terreno su cui l'abbruciamento si effettua, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata (precesa o fascia protettiva) della larghezza minima di metri cinque. Comunque, non si deve procedere all'abbruciamento in presenza di vento. È fatto obbligo di presiedere a tutte le operazioni di bruciatura.
6. Nel periodo di massima pericolosità è vietato fumare nei boschi, nelle strade e sentieri che li attraversano. Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentramento ed abbruciamento. L'abbruciamento è consentito dal 1° settembre al 30 marzo e dovrà essere effettuato dall'alba alle ore 9. Il materiale raccolto in piccoli mucchi è bruciato con le opportune cautele, in apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto.
7. L'abbruciamento delle ristoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco ed alla stazione dei Carabinieri Forestale competente per territorio.
8. È consentito l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, viene attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa intesa con tutte le autorità coordinate nell'intervento.
9. Il fuoco prescritto, da attuarsi in ottemperanza alla L. R. 13 giugno 2016, n. 20, a fini di prevenzione degli incendi boschivi e per la gestione e la conservazione di diversi ecosistemi, viene utilizzato nei seguenti ambiti:
 - a. prevenzione incendi, al fine della riduzione periodica del carico e della continuità orizzontale e verticale dei combustibili e per la gestione di viali spezzafuoco in aree ad elevato rischio incendi, anche in contesto urbano-forestale;
 - b. gestione conservativa di aspetti storici e funzionali degli habitat e del paesaggio, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, della tutela di specie vegetali

e faunistiche per le quali sia riconosciuto l'effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche;

c. attività agro-silvo-pastorali finalizzate alla gestione delle risorse pastorali, al miglioramento della qualità dei foraggi, alla gestione dei castagneti, degli uliveti e delle altre specie arboree, all'abbattimento di cariche patogene, alla rinnovazione naturale di popolamenti forestali, alla preparazione del terreno per la semina o l'impianto, al controllo della vegetazione invasiva;

d. ricerca scientifica, per la valutazione degli effetti del fuoco prescritto su componenti ecosistemiche, per l'ottimizzazione delle prescrizioni in diversi contesti ambientali e fitocenosi e per l'applicazione di sistemi esperti per la progettazione e la gestione del fuoco prescritto;

e. formazione del personale addetto alle attività antincendio;

f. sviluppo di programmi di comunicazione alla cittadinanza sui temi della prevenzione degli incendi e dell'autoprotezione.

10. Sono considerati interventi colturali di prevenzione degli incendi, quelli progettati, approvati e finalizzati ad assecondare i fenomeni di rinaturalizzazione in atto in rimboschimenti di conifere, le sotto piantagioni, i rinfoltimenti ed i nuovi rimboschimenti, con l'impiego di latifoglie autoctone maggiormente resistenti al fuoco. Sono altresì considerati strumenti di selvicoltura preventiva gli sfolli ed i diradamenti, il taglio fitosanitario, le spalature dei rami morti ed il taglio della vegetazione arbustiva, qualora efficace ad interrompere la continuità verticale del combustibile.

11. Nelle fasce perimetrali dei boschi e dei rimboschimenti, nonché nelle fasce laterali alla viabilità di servizio forestale, per una profondità massima di 30 metri, oltre al controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva, anche mediante il pascolo, sono consentiti diradamenti di intensità tale da creare un'interruzione permanente nella copertura delle chiome.

12. Gli Enti gestori delle linee ferroviarie, delle autostrade e delle strade statali, provinciali e comunali, nonché i proprietari frontisti delle strade vicinali ed interpoderali, sono tenuti a mantenere sgombre da vegetazione e da rifiuti, le banchine e le scarpate delle vie di loro competenza, confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse. Tale operazione deve essere eseguita senza ricorrere all'uso del fuoco.

13. Nelle aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi e/o ricreativi, è fatto obbligo ai proprietari di eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio e di effettuare la ripulitura dell'area circostante l'insediamento, per un raggio di almeno 20 metri, mediante il taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva, nelle aree libere ed in quelle boscate.

14. È vietato gettare dai finestrini delle automobili mozziconi di sigaretta lungo le strade confinanti con aree boscate, all'interno delle stesse o in aree comunque ricoperte da vegetazione erbacea ed arbustiva. Durante il periodo di massima pericolosità, è vietata l'organizzazione di qualsiasi manifestazione lungo le strade che attraversano i boschi.

15. È demandata alla competenza dei Sindaci l'emanazione di specifiche ordinanze, preordinate all'osservanza dell'articolo 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione del divieto sarà punita a norma dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii..

16. Il Sindaco ed il responsabile della stazione dei Carabinieri Forestali competente per territorio, quando ne ricorrano le necessità, possono vietare manifestazioni anche al di fuori di tale periodo.

17. Chiunque avvisti un incendio, che interessi o minacci un'area boscata, è tenuto a dare l'allarme al numero verde della Regione Campania 800449911 o a quello della sua sede territorialmente più vicina, al numero 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, all'Ente delegato competente per territorio, oppure agli organi di polizia.

18. Il proprietario del terreno sul quale è in atto l'incendio è sempre tenuto ad intervenire

tempestivamente con le attrezzature in suo possesso ed a collaborare alle operazioni di circoscrizione, spegnimento e bonifica.

19. Alle operazioni di spegnimento degli incendi provvedono le strutture individuate dalla Regione con il piano Anti Incendi Boschivi (A.I.B.). Al servizio A.I.B. possono partecipare anche le squadre attivate dai Comuni e dalle associazioni di volontariato.

20. Spento l'incendio, l'area percorsa deve essere sorvegliata dal proprietario e/o da coloro che hanno partecipato alle operazioni di spegnimento, per il tempo necessario ad eseguire le operazioni di bonifica, atte ad eliminare ogni focolaio residuo.

Art. 76

Divieto di impianto di fornaci e/o di fabbriche di fuochi d'artificio

1. Nell'interno dei boschi o a meno di metri 100 da essi, non è permesso l'impianto di fornaci, depositi e/o fabbriche di qualsiasi genere, che possano innescare incendio ed esplosioni.
2. Sono, altresì, vietati i fuochi di artificio nei boschi e ad una distanza di 1 chilometro da essi.
3. In ogni caso, le manifestazioni pubbliche di fuochi artificiali debbono essere denunciate con 15 giorni di anticipo, alle competenti autorità.
4. In caso di incendio e/o di danneggiamenti da esplosione, il responsabile degli impianti o dei fuochi di artificio è obbligato al versamento, in favore del proprietario del bosco, delle spese di estinzione dell'incendio e di ricostituzione dell'area danneggiata.
5. I fuochi di artificio connessi con manifestazioni pubbliche a carattere locale, che interessino superfici boscate poste a distanza inferiore ad 1 chilometro, possono essere autorizzate con ordinanza del Sindaco, con la quale debbono essere definite tutte le prescrizioni necessarie per scongiurare pericoli di incendio. Sono a carico del Comune gli oneri richiesti per l'attività di prevenzione, di controllo e di eventuale bonifica della zona, nonché il risarcimento di eventuali danni a terzi ed al patrimonio boschivo.

Art. 77

Norme per i boschi danneggiati dal fuoco

1. Nei boschi e nei pascoli danneggiati o distrutti dal fuoco, si applicano i divieti, le prescrizioni e le sanzioni di cui all'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 «legge quadro in materia di incendi boschivi» e ss.mm.ii..
2. Nei boschi di latifoglie il proprietario deve eseguire, al più presto possibile e, comunque, non oltre la successiva stagione silvana, la succisione delle piante e delle ceppaie compromesse dal fuoco, per favorire la rigenerazione, rinettando la tagliata.
3. Ove il proprietario o possessore non vi provveda, potrà sostituirsi ad esso l'Ente delegato competente, con ordinanza del Presidente dell'Ente medesimo.
4. Nelle fustaie di conifere percorse dal fuoco, in sede di ricostituzione, dovranno essere rilasciate le piante vive provviste di strobili, con funzione di porta seme, in ragione di un massimo 50 piante per ettaro, se provviste di semi piccoli ad ampio raggio di disseminazione (pino d'aleppo, pino marittimo, pino nero, cipresso, abete, ecc.) e di un massimo 100 piante per ettaro, se di pino domestico. Dopo la rinnovazione del bosco, le piante potranno rimanere in situ come legno morto, quale substrato per la diffusione di organismi saproxilici.

Art. 78

Tutela fitopatologica

1. Fermi restando gli obblighi prescritti per i proprietari o possessori dei boschi dalla vigente

normativa in materia di lotta obbligatoria contro specifici agenti patogeni, quando in un bosco si sviluppa un'infestazione di insetti, un'infezione di funghi e/o un attacco di altri agenti biotici, il proprietario o possessore, venutone a conoscenza, è obbligato a darne tempestiva comunicazione alla Struttura Regionale competente in ambito fitosanitario.

2. La Struttura Regionale competente in ambito fitosanitario, accertatane la causa, la consistenza e la gravità della situazione, dispone con carattere di urgenza, gli interventi previsti per il controllo della diffusione delle fitopatie, che debbono essere eseguiti dal proprietario o possessore del bosco, pena l'attivazione dell'intervento sostitutivo, con la stessa procedura indicata al successivo comma 3.

3. La Struttura Regionale competente in ambito fitosanitario, anche in mancanza della comunicazione di cui al comma 1, prescrive al proprietario o possessore l'applicazione delle misure fitosanitarie previste, nonché l'esecuzione del taglio delle piante attaccate, l'estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione, l'allontanamento e la distruzione del materiale di risulta, anche mediante abbruciamento. Ove il proprietario o possessore non vi provveda nel termine assegnato, l'Ente delegato, su richiesta della Struttura Regionale competente in ambito fitosanitario, si sostituisce ad esso, addebitandone comunque le spese sostenute per l'intervento.

4. La Struttura Regionale Centrale competente in materia di politiche forestali, di concerto con la Struttura Regionale competente in ambito fitosanitario, promuove la divulgazione delle conoscenze utili per la prevenzione delle fitopatie.

5. La Struttura Regionale competente in ambito fitosanitario dispone le azioni più opportune contro gli attacchi degli organismi patogeni, privilegiando i metodi della lotta biologica ed integrata, compresa l'applicazione di interventi selvicolturali atti ad aumentare la stabilità dei popolamenti.

6. Gli interventi per il controllo di emergenze fitosanitarie, riconosciute con apposita Deliberazione della Giunta Regionale, possono beneficiare degli incentivi previsti dalla Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 4, «Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate».

7. Nei boschi danneggiati dal vento, dai sovraccarichi di neve, dalle slavine e da altre avversità meteoriche sono consentiti il taglio e l'asportazione delle piante sradicate, schiantate e di quelle fortemente danneggiate, compromesse nella vitalità o in precario equilibrio meccanico, salvo che non sia diversamente disposto dalle misure di conservazione dei siti della rete Natura 2000 della Regione Campania.

Art. 79

Tutela della biodiversità

1. Si considerano sporadiche le specie forestali che si presentano nel bosco allo stato isolato o in piccolissimi gruppi e non superano complessivamente il 10% del numero di piante. Le seguenti specie, quando presenti in modo sporadico in bosco, vanno salvaguardate dagli interventi di taglio: abete bianco, tasso, betulla, olmo montano, farnia, aceri, frassino maggiore, frassino meridionale, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio, albero di giuda, corbezzolo, filliree, alloro, ginepri, nonché le particolarità botaniche, gli esemplari di pregio, gli endemismi ed i relitti vegetazionali.

2. Per i boschi ricadenti nelle aree naturali protette e contigue, i P.G.F. dovranno prevedere azioni finalizzate alla realizzazione di interventi di rinaturalizzazione dei sistemi forestali, per l'accrescimento della biodiversità. Tali interventi dovranno essere coerenti con le linee-guida di programmazione forestale approvate con Decreto 16 giugno 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, d'intesa con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali e con le linee-guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000 emanate con Decreto 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

3. Nella predisposizione e nell'attuazione dei P.G.F. interessanti aree ricadenti nel perimetro dei siti della Rete Natura 2000, dovrà sempre essere assicurato il rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" ed al Decreto Dirigenziale 26 ottobre 2016, n. 51, nonché di ogni altra misura di conservazione e tutela dettate dalla normativa Nazionale e Regionale vigente.
4. Ai sensi dell'articolo 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, e del Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014, dovranno essere censiti e segnalati gli alberi monumentali ivi presenti, così come definiti dalla Legge Regionale 5 aprile 2016, n. 6.
5. I biotopi forestali caratteristici, sia che si tratti di fitocenosi particolari che di aree con la presenza di specie rare, stagni e zone umide, saranno sottoposti a misure di gestione che ne preservino lo stato attuale.
6. Potranno essere rilasciati ad evoluzione naturale dei corridoi tra le particelle interessate dagli interventi di taglio boschivo, tali da costituire una superficie, accorpata, pari al 3 per cento della superficie forestale interessata dal piano di taglio.
7. In tutte le tipologie di bosco, deve essere rilasciato ad invecchiamento indefinito almeno un albero per ettaro, scelto tra quelli di maggior diametro o sviluppo. L'albero scelto deve essere segnato con vernice di colore rosso indelebile.
8. Nelle fustaie devono essere rilasciate, in media e per ettaro, se presenti e sempreché non rappresentino un potenziale rischio per la diffusione di patogeni o per la pubblica incolumità, almeno 10 piante morte, in piedi o a terra, di piccole dimensioni. Per dette piante, da anellare con vernice verde in occasione delle utilizzazioni boschive o della redazione dei Piani di Gestione Forestale, verrà redatto apposito piedilista, da inviare all'Ente delegato territorialmente competente.
9. Nelle fustaie che presentano provvigioni superiori ai livelli minimi stabiliti dal precedente articolo 70, deve essere rilasciato, se presente, un albero morto di grandi dimensioni ogni 3 ettari.
10. In ogni caso, devono essere rilasciati gli alberi che presentino cavità utilizzate come sito di nidificazione.
11. È vietato distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo Formica rufa. In particolare, è vietata la raccolta dello strame dei nidi in qualsiasi stagione, anche quando detti nidi – acervi – appaiono spopolati, a causa di temporanee migrazioni delle formiche, per il loro rifugiarsi nel terreno durante il letargo o, comunque, nei periodi freddi. È, altresì, vietata la distruzione delle popolazioni di formiche che abitano tali nidi, costituite da operaie, regine, maschi, larve e uova.

CAPO VI VIABILITÀ FORESTALE

Art. 80

Viabilità forestale definizioni

1. La viabilità forestale, in base alla destinazione d'uso, può essere distinta in:
 - a. strade forestali;
 - b. piste di servizio per l'esbosco;
 - c. sentieri e vie di accesso.
2. Le strade forestali sono costituite da infrastrutture permanenti, utilizzate prevalentemente per attività selvicolturali e pastorali, nonché per interventi preventivi di difesa e per interventi di soccorso in emergenza. Trattandosi di strutture permanenti, devono essere dotate di tutte quelle opere accessorie, atte a garantire le condizioni di efficienza, efficacia e sostenibilità degli interventi

oggetto di programmazione, da parte degli Enti delegati e sono oggetto di pianificazione nei P.G.F. Esse possono costituire oggetto di programmazione dell'ordinaria e straordinaria manutenzione da parte degli Enti delegati.

3. Le piste di servizio per l'esbosco sono strutture da utilizzarsi solo per l'abduzione degli assortimenti legnosi e/o per l'accesso temporaneo ai cantieri per la realizzazione di infrastrutture. Le vie di esbosco non sono vie permanenti e, pertanto, non sono compatibili con il normale traffico veicolare. Possono essere realizzate mediante mezzi apripista, al fine di creare varchi nel soprassuolo, con limitata risagomatura del terreno. Sono del tutto prive di opere d'arte permanenti, ovvero sono dotate delle sole opere per la regimazione delle acque, necessarie per la difesa dall'erosione al termine delle operazioni di esbosco. Oltre alle vie di esbosco per trattori, ricavate con il solo taglio della vegetazione, sono da considerare vie di esbosco anche le linee di gru a cavo e le linee di avvallamento per gravità, sia naturali che artificiali. L'accesso alle piste di esbosco è riservato ai soli mezzi forestali adibiti alle operazioni di esbosco e/o alle macchine impegnate in operazioni di cantiere, in condizioni di suolo asciutto. Al termine delle operazioni di esbosco, la pista deve essere resa non transitabile, anche con interventi di ripristino delle condizioni ex-ante, rispetto alle dinamiche di ruscellamento superficiale e di erosione idrica dei suoli. Le piste di esbosco, trattandosi di strutture temporanee, non possono essere oggetto di programmazione da parte degli Enti Delegati.

4. I sentieri e le vie di accesso includono i tracciati ad uso esclusivo del transito animale (mulattiere) o pedonale, ad uso prevalente per le ordinarie pratiche forestali e per il presidio attivo del territorio montano, oltretutto a scopo turistico-ricreativo. Si tratta di tracciati semi-permanenti, per i quali occorre una manutenzione periodica atta a garantirne la transitabilità. Nei territori più vulnerabili, è utile prevedere l'adozione di opere accessorie antierosive. I sentieri e le vie di accesso sono oggetto di pianificazione nei P.G.F. e possono essere oggetto di programmazione delle ordinarie e straordinarie manutenzioni, da parte degli Enti Delegati.

5. Le strade forestali, i sentieri e le vie di accesso costituiscono, nel loro complesso, la viabilità silvo-pastorale permanente.

Art. 81

Viabilità forestale – Procedure

1. L'apertura di strade forestali e di piste di servizio per l'esbosco del legname è soggetta a preventiva autorizzazione, da richiedere contestualmente all'autorizzazione per il taglio boschivo, secondo le procedure di cui ai precedenti articoli 30 e 31, nonché, per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del R. D. n. 3267/1923, con la procedura di cui al Titolo VI.

2. Sono, altresì, soggetti ad autorizzazione gli interventi che comportino la modifica di tracciato della viabilità esistente o il suo allargamento.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria della viabilità necessari all'esecuzione del taglio dovranno, comunque, formare oggetto delle istanze di autorizzazione o delle comunicazioni di taglio, rispettivamente, di cui ai precedenti articoli 30 e 31.

4. Sono fatti salvi gli interventi ed i percorsi, che non comportino movimenti di terreno, consentiti ai sensi delle norme di cui al Titolo VI.

5. Gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono soggetti anche all'autorizzazione di cui all'articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché al titolo autorizzativo previsto dal D.P.R. n. 380/2001, per le opere che abbiano rilevanza in base alla vigente normativa e pianificazione urbanistica.

Art. 82

Regolamenti comunitari o altre misure forestali

1. Per l'attuazione dei progetti di opere che interessano superfici forestali, finanziati da specifici regolamenti comunitari o da specifici piani e programmi a livello nazionale e regionale, è richiesto il preventivo parere dell'Ente delegato territorialmente competente.

CAPO VII

ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI

Art. 83

Iscrizione all'Albo regionale delle imprese forestali

1. L'Albo regionale delle imprese boschive di cui all'articolo 17, comma 7, della L. R. n. 11/1996, dall'entrata in vigore del presente regolamento, assume la denominazione di "Albo regionale delle imprese forestali", di seguito definito, in forma breve, solo come Albo.
2. Le modalità di iscrizione all'Albo, nonché quelle di sospensione, cancellazione, reintegrazione e di rilascio delle certificazioni di iscrizione, come definite nel presente articolo 83, saranno determinate con apposito Decreto dirigenziale della Struttura Regionale Centrale competente in materia di politiche forestali, da emanare contestualmente al Decreto di costituzione del S.U.A.F, di cui al precedente articolo 9, comma 4.
3. Nel rispetto dei principi e delle finalità della Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 e ss.mm.ii., sono stabilite le seguenti disposizioni, da rispettare per l'iscrizione all'Albo, in conformità a quanto stabilito dalla Direttiva 2006/123/CE e dall'articolo 7 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale e di difesa del territorio. Alle imprese iscritte si possono applicare i benefici previsti dal predetto articolo 7 del D.Lgs. n. 227/2001.
4. La gestione regionale dell'Albo contribuisce a perseguire i seguenti principali obiettivi:
 - a. promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle filiere foresta – legno e foresta -legno- energia;
 - b. favorire la manutenzione del patrimonio boschivo, secondo regole che applicano i principi della gestione forestale sostenibile e della tutela ambientale.
5. L'iscrizione all'Albo è volontaria e gratuita ed è condizione necessaria per concorrere alle procedure di evidenza pubblica per l'acquisto del materiale legnoso ritraibile dai boschi e dai lotti boschivi posti in vendita dai Comuni e dagli Enti proprietari, nell'ambito della Regione Campania, nonché per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubbliche per l'affidamento di lavori e servizi relativi alla gestione del patrimonio silvo-pastorale pubblico
6. Possono essere iscritte all'Albo anche le imprese, i consorzi e le cooperative forestali aventi sede legale in altre Regioni d'Italia o in altri Stati membri dell'Unione Europea.
7. L'Albo, gestito attraverso il S.U.A.F., è funzionalmente tenuto e periodicamente aggiornato dalla Struttura Regionale Centrale competente ed è reso pubblico sul portale informatico istituzionale della Regione Campania.
8. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo sono i seguenti:
 - a. iscrizione al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con attività prevalente o secondaria di "silvicoltura e altre attività forestali" o "utilizzo di aree forestali" o analoghi registri dello Stato di appartenenza, per le imprese aventi sede legale all'estero e per attività equivalenti;
 - b. non ricadere in alcuna delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n 50 (Codice dei contratti pubblici);
 - c. possesso delle specifiche competenze tecnico-professionali in campo forestale, da parte del

titolare, ovvero di almeno di un addetto legato all'impresa in modo stabile, comprovate dall'aver effettuato il taglio di almeno un lotto boschivo negli ultimi tre anni, ovvero di aver conseguito uno specifico titolo o attestato, a seguito della partecipazione a percorsi di formazione professionale nella stessa materia attivati dalla Regione Campania o da altri soggetti pubblici o privati accreditati.

9. La Struttura Regionale Centrale, in collaborazione con le Strutture Regionali Territoriali competenti, effettua dei controlli sulla veridicità delle informazioni contenute nella documentazione corredata all'istanza di iscrizione. La verifica di false dichiarazioni attinenti anche ad uno solo dei requisiti previsti, comporta l'applicazione di sanzioni nei confronti dell'impresa, come previste dalla normativa vigente.

TITOLO III

PIANI DI GESTIONE FORESTALE – P.G.F.

CAPO I

LA STRUTTURA ED I CONTENUTI DEL P.G.F.

Art. 84

Definizioni ed obblighi

1. I termini di “Piani di Assestamento Forestale, Piani Economici, Piani di Utilizzazione, Piani di Coltura, Piani di coltura e conservazione, Piani di Gestione, Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata” sono considerati equivalenti, pertanto, di seguito, verrà adottata la comune dizione di Piano di Gestione Forestale – P.G.F.
2. I Piani di Gestione Forestale sono strumenti che sottintendono ad una pianificazione, nello spazio e nel tempo, dei beni forestali, ovvero dei beni silvo-pastorali, di proprietà pubblica e/o privata.
3. I P.G.F. definiscono gli interventi colturali utili a conseguire gli obiettivi della proprietà, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli individuati dalla normativa forestale, nazionale e regionale, vigente, nonché dagli strumenti di pianificazione forestale sovraordinati.
4. I P.G.F. contengono un inquadramento della realtà dell'ambiente in cui si opera e dei caratteri quali-quantitativi dei complessi forestali oggetto di pianificazione. Essi costituiscono strumenti di analisi, definizione ed applicazione dei criteri alla base della gestione sostenibile dei beni silvo-pastorali, nonché di tutela e valorizzazione della biodiversità e di pianificazione degli interventi infrastrutturali, di riqualificazione ambientale e di valorizzazione di detti beni.
5. I termini di Classe economica, Classe colturale e Compresa sono equiparati.
6. I termini di particella forestale e sezione sono equiparati.
7. I P.G.F. redatti ex novo sono denominati Piani di primo impianto.
8. Per revisione si intende la redazione di un P.G.F. eseguita dopo il termine della vigenza del Piano di primo impianto. Con la revisione devono essere appurate tutte le variazioni nel frattempo verificatesi (variazioni di provvigioni, di forme di governo, di modelli colturali, del particellare, della cartografia e dei numerosi altri dati e notizie raccolti in precedenza, ecc.), da riportare nel nuovo elaborato.
9. I P.G.F. ed ogni altro intervento di tutela, valorizzazione ed utilizzazione delle risorse forestali, sono attuati nel rispetto ed in attuazione del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227, del Decreto Ministeriale 16 giugno 2005 (Linee guida di programmazione forestale) e del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione – ZSC- ed a Zone di protezione speciale - ZPS) del

Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del Piano Forestale Generale e di ogni altro Atto sovraordinato.

10. I P.G.F. devono essere redatti esclusivamente dai Dottori Agronomi e Dottori Forestali abilitati all'esercizio della professione ed iscritti nella Sezione A dell'Albo professionale e sono pubblicati sullo Sportello Unico delle Attività Forestali di cui al precedente articolo 9.

Art. 85

Finalità

1. Attraverso la redazione dei P.G.F. vengono perseguite le seguenti finalità:

- a. la conservazione, il miglioramento e l'ampliamento del bosco e l'incremento della produzione legnosa;
- b. la valorizzazione e la tutela della biodiversità, dell'ambiente, delle bellezze naturali e paesaggistiche;
- c. la tutela e l'incremento della fauna selvatica;
- d. la difesa del suolo, la sistemazione idraulico-forestale, la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;
- e. il miglioramento dell'assetto idrogeologico e di conservazione del suolo;
- f. la conservazione ed il miglioramento dei pascoli montani;
- g. la tutela, la conservazione ed il miglioramento degli ecosistemi, della gestione sostenibile delle risorse forestali e delle tartufaie naturali e controllate, così come definite dall'articolo 3, comma 2 della L. R. 20 giugno 2006, n.13 e ss.mm.ii.;
- h. la conservazione e l'adeguato sviluppo delle attività produttive;
- i. la conservazione e l'adeguato sviluppo delle condizioni socio – economiche;
- j. la promozione del bosco dal punto di vista didattico, ricreativo e culturale;
- k. la promozione dell'eco-certificazione e dello sviluppo della filiera foresta-legno e foresta-legno-energia.

Art. 86

Beni silvo-pastorali di proprietà pubblica – Generalità

1. I Comuni e gli Enti pubblici (di seguito denominati Soggetti pubblici) devono utilizzare e governare i beni silvo-pastorali di loro proprietà in conformità di appositi P.G.F., con vigenza decennale.

2. Alla redazione dei P.G.F. provvedono i soggetti pubblici proprietari, secondo le seguenti modalità e vincoli:

- a. per superfici silvo-pastorali complessive superiori o uguali a 100 ettari il P.G.F. è obbligatorio;
- b. per superfici silvo-pastorali complessive inferiori a 100 ettari e superiori o pari a 10 ettari, il P.G.F. è obbligatorio e dovrà essere redatto in forma semplificata, così come indicato nell'articolo 113, in caso di: programmazione di utilizzazioni boschive, di interventi di miglioramento e di utilizzazione delle aree pascolabili, così come definite nel successivo articolo 100, per l'esercizio del pascolo. Tuttavia, per gli interventi tesi alla valorizzazione della biodiversità ed alla semplice manutenzione, con mantenimento dello status quo, delle aree attrezzate e dei sentieri, il P.G.F. non è richiesto;
- c. il P.G.F. non è richiesto per le superfici che, complessivamente, siano inferiori a 10 ettari;
- d. ai fini dell'obbligo di redazione dei P.G.F., è vietato l'artificioso frazionamento delle

superfici.

3. La competenza sull'istruttoria dei P.G.F. dei Soggetti pubblici, è in capo alla Struttura Regionale Centrale competente in materia di politiche forestali, incardinata nella Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, la quale, assumendo le competenze dell'ex Settore per il Piano Forestale Generale di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), della L. R. n. 11/96, ha funzioni di indirizzo e di coordinamento ed effettua l'istruttoria sugli elaborati prodotti e gli accertamenti di campo per la verifica della rispondenza tra i contenuti del P.G.F. e la reale situazione in loco.
4. I P.G.F. sono approvati in via definitiva con Decreto dirigenziale della Struttura Regionale Centrale.
5. I Soggetti pubblici, per la copertura delle spese di redazione dei propri P.G.F., possono accedere alle fonti di finanziamento pubbliche, dell'Unione Europea, Nazionali e Regionali. In alternativa, è ammesso il ricorso a fonti finanziarie private.
6. Alla redazione del P.G.F. delle proprietà pubbliche possono provvedere anche altri Soggetti pubblici all'uopo incaricati.
7. I P.G.F. dei Soggetti pubblici, ancorché redatti in forma semplificata, sono a tutti gli effetti Atti Regolamentari Generali di Prescrizioni di Massima.

Art. 87

Beni silvo-pastorali di proprietà privata – Generalità

1. I beni silvo-pastorali di proprietà di Soggetti privati, persone fisiche o Enti privati, devono essere utilizzati e governati in conformità ad appositi P.G.F., con vigenza decennale, redatti secondo le seguenti modalità e vincoli:
 - a. per superfici silvo-pastorali complessive superiori o pari a 100 ettari è obbligatoria la redazione del P.G.F.;
 - b. per superfici silvo-pastorali complessive inferiori a 100 ettari e superiori o pari a 10 ettari, il P.G.F. è obbligatorio e dovrà essere redatto in forma semplificata, così come indicato nell'articolo 113, in caso di: programmazione di utilizzazioni boschive, di interventi di miglioramento e di utilizzazione delle aree pascolabili, così come definite nel successivo articolo 100, per l'esercizio del pascolo. Tuttavia, per gli interventi tesi alla valorizzazione della biodiversità ed alla semplice manutenzione, con mantenimento dello status quo, delle aree attrezzate e dei sentieri, il P.G.F. non è richiesto;
 - c. il P.G.F. non è richiesto per le superfici boscate che, complessivamente, siano inferiori a 10 ettari;
 - d. ai fini dell'obbligo di redazione dei P.G.F. è vietato l'artificioso frazionamento delle superfici.
2. Alla redazione del P.G.F. delle proprietà private possono provvedere anche altri Soggetti privati all'uopo incaricati.
3. La competenza sull'istruttoria tecnica dei P.G.F. dei Soggetti privati è in capo alla Struttura Regionale Territoriale competente in materia di politiche forestali, la quale ha funzioni di indirizzo e coordinamento ed effettua l'istruttoria degli elaborati prodotti e gli accertamenti di campo per la verifica della rispondenza tra i contenuti del P.G.F. e la reale situazione in loco.
4. I P.G.F. sono approvati in via definitiva con Decreto Dirigenziale della Struttura Regionale Territoriale competente.
5. I Soggetti privati, per la copertura delle spese di redazione del proprio P.G.F., faranno ricorso a risorse finanziarie proprie o ad altre fonti private. In alternativa, anche i soggetti privati possono accedere a fonti di finanziamento pubbliche, dell'Unione Europea, Nazionali e Regionali.
6. I P.G.F. dei Soggetti privati, ancorché redatti in forma semplificata, sono a tutti gli effetti Atti

Regolamentari Generali di Prescrizioni di Massima.

Art. 88

Struttura e contenuti dell'elaborato dei P.G.F.

1. Il P.G.F. è costituito dai seguenti elaborati:

- a. relazione tecnica;
- b. allegati;
- c. cartografia.

Art. 89

Relazione tecnica

1. Nella relazione tecnica viene descritto l'ambiente in cui si opera, con particolare riferimento ai soprassuoli forestali, alle loro caratteristiche, attitudini e problematiche e sono indicati gli obiettivi della conduzione tecnica forestale, definite le linee di applicazione, nonché le operazioni dettagliate da compiere per il conseguimento degli obiettivi.

2. La relazione tecnica si compone di due parti distinte:

- a. la parte generale, in cui sono illustrati l'inquadramento della situazione esistente, la descrizione dell'ambiente e del territorio e la presentazione del complesso assestamentale;
- b. la parte speciale, con esposizione delle modalità di compartimentazione, di conduzione dei rilievi, della quantificazione dendro-auxometrica dei soprassuoli, dei metodi di assestamento adottati per la determinazione della ripresa. In questa parte vengono definiti gli obiettivi della gestione ed i metodi impiegati per conseguirli e costituisce il riferimento decisionale ed operativo del Piano.

3. La Parte generale si compone di:

- a. introduzione;
- b. inquadramento geografico, orografico ed idrografico;
- c. inquadramento geo-pedologico, climatico e fitoclimatico, della flora e della fauna;
- d. storia ed economia locale: storia della comunità, situazione demografica ed economica, origine della proprietà dei beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione, passate pianificazione ed utilizzazioni, incendi;
- e. vincoli gravanti sui beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione: idrogeologico, autorità di Bacino, Bellezze naturali, Piani Territoriali Paesaggistici, Aree Protette e zonizzazione, Rete Natura 2000, incendi ed aree vincolate, usi civici, altro;
- f. statistica dei beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione: riferimenti catastali, superfici interessate, viabilità, vie di accesso e sentieri.

4. La Parte speciale si compone dei seguenti elementi:

- a. complesso silvo-pastorale oggetto di pianificazione: descrizione generale, compartimentazione del complesso silvo-pastorale oggetto di pianificazione, formazione del particellare forestale, formazione delle classi economiche/comprese e cartografia del piano;
- b. classi economiche/comprese: descrizione delle classi economiche/comprese e delle relative particelle forestali, rilievi tassatori, determinazione della provvigione (potenziale e reale) e dell'incremento, governo, trattamento, turno, determinazione della ripresa (potenziale e reale), confronto tra stato potenziale e reale, piano dei tagli e modalità operative e cure colturali;
- c. piano dei miglioramenti;
- d. pascoli ed aree pascolabili;

- e. misure di tutela delle aree sensibili e di tutela idrogeologica;
- f. misure di salvaguardia della biodiversità;
- g. modalità di godimento e stato dei diritti di uso civico;
- h. norme per la raccolta dei prodotti secondari;
- i. regolamento del pascolo;
- j. registro di tassazione.

Art. 90

Compartimentazione dei beni silvo-pastorali e formazione del particellare forestale

1. I beni silvo-pastorali vengono suddivisi in unità territoriali di base, denominate particelle forestali (o sezioni).
2. Le informazioni relative ciascuna particella forestale, definite in fase di compartimentazione, sono riassunte in un prospetto contenente le informazioni relative a: superficie, particelle catastali corrispondenti e principali dati dendrometrici.
3. Ciascuna particella forestale è caratterizzata da un soprassuolo sufficientemente omogeneo, da condizioni di fertilità uniformi, da confini facilmente individuabili in quanto coincidenti, di regola, con linee naturali o con linee artificiali (strade, recinzioni, linee elettriche, ecc.) già esistenti, ovvero limiti fisiografici e non geometrici.
4. La dimensione media della particella forestale sarà funzionale al tipo di gestione prevista e, comunque, adeguata alle possibilità operative di realizzazione degli interventi, nonché alla tipologia degli stessi.
5. Ciascuna particella è delimitata sul terreno mediante idonea confinazione, che viene riportata fedelmente in cartografia.
6. La confinazione particellare va eseguita in campo, apponendo segni di confine con vernice forestale indelebile di colore azzurro, tali da essere chiaramente e facilmente individuabili e per consentire di riconoscere inequivocabilmente la proprietà assestata.
7. La segnaletica di confine andrà apposta su limiti ed elementi fisiografici, ovvero realizzati su rocce e particolari fisici non deperibili, nonché sul tronco delle piante poste presso il confine, appartenenti alla particella e volti verso l'esterno. La segnaletica è tipicamente materializzata, sul tronco degli alberi a circa 1,5 metri da terra, o in mancanza, su limiti fisiografici, con tratti orizzontali, verticali o inclinati, per i confini lineari e con una T una V, una X o un + ai vertici o agli angoli significativi.
8. Le particelle contermini hanno segnatura dei limiti condivisi sulle piante o sui limiti fisiografici posti sulla linea di confine. Da ogni segno di limite particellare devono essere visibili i due segni vicini.
9. Il tecnico assestatore dovrà avere cura di apporre, per i limiti regionali e comunali, sugli alberi, un doppio anello azzurro. In tutti gli altri casi, dovranno essere apposte due linee, azzurre.
10. Le particelle forestali, sia boscate che pascolive, sono contrassegnate, sia in campo che in cartografia, con un numero arabo progressivo. Ogni segnaletica di confine deve sempre riportare il numero della particella forestale interessata.
11. Tutte le particelle forestali, anche non contigue, che presentano soprassuoli con caratteristiche simili per tipologia di soprassuolo, con medesime attitudini, funzioni, indirizzo culturale prevalente e destinazione assegnata, costituiranno una Classe economica o Compresa.
12. In caso di revisione, se non sono intervenute modificazioni, si manterrà il particellare e la numerazione individuati all'atto della redazione del precedente P.G.F.. In caso di modifiche, accorpamenti o suddivisioni, si procederà a variare o a proseguire la numerazione preesistente.

13. Nel caso siano presenti all'interno di una particella forestale degli inclusi di tipologia differente, di rilevante estensione, è possibile definire delle sottoparticelle (o subparticelle), che verranno cartografate, descritte ed identificate con una propria lettera, da affiancare al corrispondente numero.

14. Per ogni particella forestale, deve essere predisposta un'accurata descrizione particellare, nella quale si riporteranno i principali parametri quali-quantitativi, la descrizione ecologica, la provvigione e la ripresa, le prescrizioni sul trattamento e sugli interventi culturali, nonché i miglioramenti.

15. L'estensione della superficie delle particelle forestali cadenti al taglio deve essere quanto più possibile contenuta, al fine di garantire il principio di omogeneità, la gestione forestale sostenibile, il contenimento delle tagliate, la necessaria rotazione tra le aree di intervento e per evitare impatti negativi dal punto di vista ambientale, paesaggistico e di rischio di dissesto idrogeologico.

16. Allorquando le aree oggetto di pianificazione ricadono nel perimetro dei siti della Rete Natura 2000, di un Ente Parco Nazionale e/o Regionale, di una Riserva o di un'Area comunque protetta, l'estensione e la gestione delle singole particelle forestali sarà condizionata dalle esigenze di salvaguardia ambientale, naturalistica, paesaggistica e di tutela della biodiversità.

Art. 91

Formazione delle Classi economiche/Comprese

1. Ciascuna Classe economica deve essere considerata e trattata come un complesso boscato a sé stante.
2. Il numero e le tipologie delle Classi economiche da costituire, dipendono dalla variabilità delle forme di governo e/o di trattamento dei soprassuoli, oltre che dalla loro diversità ecologico-attitudinale e funzionale.
3. Per ciascuna Classe economica, si deve procedere al calcolo della provvigione (potenziale e reale), della ripresa (potenziale e reale) ed al loro confronto, oltre che alla stima degli incrementi (medio e/o corrente).
4. La gestione selvicolturale delle aree castanicole da frutto abbandonate da oltre 15 anni, deve essere attuata in base alle disposizioni del P.G.F..
5. Le informazioni relative ad ogni specifica Classe economica, devono essere ricondotte all'interno di un unico e ben individuato capitolo/paragrafo e sono quelle di seguito elencate:
 - a. la descrizione generale sullo status quo del soprassuolo, contenente almeno le seguenti informazioni: specie principali e secondarie del soprassuolo arboreo, arbustivo ed erbaceo, esposizione media, pendenza media, età media (o classi cronologiche o diametriche), stato della viabilità, tipo di suolo, presenza di area naturale protetta (parco, riserva, oasi, ecc.) e prescrizioni, vincoli, situazioni speciali o particolari;
 - b. un prospetto riepilogativo delle particelle forestali con indicazione, per singola particella, del riferimento catastale, della superficie (totale, utile boscata, pascoli/prati, ecc.), della provvigione (sia potenziale/normale che reale), dell'incremento, della densità, espressa in numero di piante ed area basimetrica per ettaro;
 - c. la forma di governo e le tipologie strutturali e gestionali;
 - d. la tipologia e la quantità dei rilievi dendro-auxometrici eseguiti e la sintesi degli stessi;
 - e. la stima della provvigione e ripresa, reale e potenziale, il loro confronto e la stima degli incrementi;
 - f. i trattamenti assestamentali: tipologie gestionali, ovvero degli interventi previsti nel decennio e la loro modalità di esecuzione, motivandone le scelte, con indicazione degli obiettivi (per es. fustaia coetanea/coetaneiforme o disetanea/disetaneiforme, ecc.). Nel caso dei cedui, vanno

sempre prescritte le opportune cure colturali tra una ceduazione e l'altra. Per i diradamenti, sfolli, tagli di preparazione o di avviamento all'alto fusto, è necessario indicare a carico di quali soggetti o classi diametriche o cronologiche verrà eseguito l'intervento. Nel caso dei diradamenti, indicare la tipologia ed il grado;

g. il turno (T): nel caso dei cedui invecchiati, qualora l'età media risultasse pari o maggiore di due volte l'età del turno, se le condizioni strutturali, edafiche, fisiologiche e bio-ecologiche e le prospettive evolutive lo consentono, ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n. 227/2001, D.M. 17 ottobre 2007), il soprassuolo deve essere convertito all'alto fusto, indicandone le modalità in conformità al precedente comma ed all'articolo 27, Capo I, del Titolo II;

h. il piano dei tagli con informazioni di dettaglio;

i. le prescrizioni dettate dal Piano e dal Regolamento dell'area naturale protetta (Ente Parco Regionale e/o Nazionale, Riserva naturale), dal Piano dell'Autorità di Bacino competente e quelle connesse alle aree della Rete Natura 2000.

6. I boschi individuati per la raccolta del materiale di propagazione - Materiali di base - ed iscritti nel libro regionale dei materiali di base, ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2003, n. 386, dovranno costituire una vera e propria Classe economica.

7. Il pascolo, così come definito dal successivo articolo 126, dovrà costituire una vera e propria Classe economica ed essere ivi descritto.

Art. 92

Materiali di base

1. La pianificazione delle attività inerenti i boschi di cui al comma 6, del precedente articolo 91 deve essere regolata come segue:

a. in assenza di un P.G.F. vigente, come definito dal presente Regolamento Forestale, la gestione delle attività è regolata in base ad un piano di gestione, previsto dal D.Lgs. n. 386/2003 ed, in tal caso, detto piano deve essere redatto secondo le modalità descritte al successivo articolo 113 per il Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata;

b. nel caso in cui sia in fase di redazione il P.G.F., la pianificazione delle attività inerente i Materiali di base avverrà secondo la modalità individuata dal comma 6 del precedente articolo 91;

c. nel caso in cui l'area interessata dal Materiale di base è definita successivamente all'approvazione del P.G.F., sarà necessario aggiornare il Piano secondo le modalità previste dal successivo articolo 114, al fine di introdurre la specifica Classe economica di cui al comma 6 del precedente articolo 91 ed apportare tutte le consequenziali modifiche.

Art. 93

Il rilievo tassatorio - Inventariazione della foresta

1. Con il rilievo tassatorio o statistico particellare, verranno rilevati i dati dendro-auxometrici fondamentali.

2. Per ciascuna Classe economica, il rilievo tassatorio deve fornire un quadro particolareggiato della realtà dei popolamenti presenti ed è effettuato, con l'ausilio delle tavole alsometriche e stereometriche locali, come indicato dal successivo articolo 94, particella per particella, mediante:

a. aree di saggio;

b. cavallettamento totale;

c. metodo relascopico.

3. Il livello di precisione di detti rilievi sarà correlato alla funzione ed alla destinazione di ciascuna

Classe economica.

4. Nelle Classi economiche dove, nel periodo di vigenza del P.G.F., la funzione di produzione è prevalente o esclusiva, sono necessari una maggiore precisione ed un migliore dettaglio nel rilievo dei dati dendro-auxometrici.

5. Nelle Classi economiche di protezione o per quelle dove la funzione di produzione non riveste un'importanza prevalente (per es. macchiatico negativo, ecc.), si potrà procedere con metodi di sintesi o speditivi.

6. Per il rilievo dei dati dendro-auxometrici, si procede come di seguito:

a. mediante aree di saggio nei seguenti casi:

1. nei boschi cedui, semplici, matricinati e composti;
2. nei cedui in conversione all'alto fusto (soprassuolo/fustaia transitoria);
3. nell'alto fusto, quando trattasi di stangaie, perticaie e giovani fustaie coetanee/coetaneiformi e per le quali non si preveda, nel decennio di vigenza del P.G.F., alcuna utilizzazione, che non sia un eventuale diradamento;
4. nell'alto fusto disetaneo e disetaneiforme;

b. mediante cavallettamento totale, nelle particelle d'alto fusto coetanee e coetaneiformi, che hanno raggiunto o sono prossime all'età del turno, in cui si prevede di intervenire, nel decennio di vigenza del P.G.F., con tagli successivi ed in tutti i casi ammessi dalla Struttura Regionale Centrale o Territoriale competente di cui agli articoli 86 e 87. Il cavallettamento totale è, altresì ammesso, nei casi di studio ed indagine e per la realizzazione di specifici progetti. Tutte le piante cavallettate devono essere opportunamente contrassegnate;

c. mediante l'uso del metodo relascopico, nelle particelle d'alto fusto, in sostituzione del cavallettamento totale, solo allorquando le condizioni lo permettono e solo su parere favorevole della Struttura Regionale Centrale o Territoriale competente di cui agli articoli 86 e 87.

7. Per i boschi cedui, semplici, matricinati e composti e per quelli in conversione ove si prevedono tagli di avviamento all'alto fusto, cadenti al taglio nel periodo di vigenza del Piano, dovranno essere eseguite aree di saggio di minimo 400 metri quadrati, in numero di almeno una ogni 3 ettari. Se tali soprassuoli non cadranno al taglio, dovrà essere eseguita almeno un'area di saggio ogni 5 ettari. In caso di particelle con superficie inferiore a 3 ettari, occorre effettuare almeno un'area di saggio.

8. Per le fustaie ed i soprassuoli transitori, con caratteristiche strutturali paragonabili all'alto fusto, per i quali si prevedono esclusivamente tagli di sfollo o diradamento nel periodo di vigenza del Piano, dovranno essere eseguite aree di saggio di 1200 metri quadrati, nel numero di almeno una ogni 2 ettari, rappresentative delle condizioni medie dei popolamenti. Potranno essere eseguite aree di saggio Transect la cui superficie sarà un multiplo di 400 metri quadrati. Tali aree sono assimilate, ai fini della contabilizzazione delle spese riconosciute, alla somma di più aree di 400 metri quadrati.

9. Il numero dei punti di campionamento deve essere rappresentativo delle condizioni medie dei popolamenti e correlato alle condizioni di omogeneità del complesso forestale da assestare, pertanto, qualora necessario, il loro numero minimo deve essere aumentato.

10. Le singole aree di saggio, devono essere individuate su piante o su pietra, con vernice indelebile di colore azzurro, al centro, sulla linea di confine, e contrassegnate con un numero arabo progressivo, tale da consentirne l'esatta individuazione.

11. Le prove relascopiche saranno sia diametriche che adiametriche e distribuite in modo sistematico all'interno delle particelle forestali in cui sono previsti gli interventi selvicolturali. La numerosità dei punti di sondaggio deve essere complessivamente non inferiore ad un punto ogni ettaro (una prova diametrica ogni due adiametriche). I centri di numerazione devono essere contraddistinti con numero arabo progressivo e saranno riportati con vernice di colore azzurro.

12. Nell'effettuare sia le aree di saggio, sia i rilievi con il metodo relascopico e sia il cavallettamento

totale, occorre rilevare anche la specie e l'altezza, nonché eseguire la stima dell'età dei soprassuoli arborei o delle classi cronologiche o diametriche.

13. Nel cavallettamento totale, le piante oggetto di rilievo devono essere contrassegnate con opportuna raschiatura o mediante marcatura con vernice di colore azzurro.

14. In ogni caso, il diametro minimo di cavallettamento è di 5 cm.

15. I parametri da rilevare sono:

a. caratteristiche della stazione (altitudine, pendenza, esposizione, posizione fisiografica, rocciosità, grado di accidentalità e tipo di suoli, ecc.);

b. caratteristiche del soprassuolo, descrivendo anche eventuali popolamenti con caratteristiche diverse all'interno della particella;

c. caratteri dendrometrici.

16. Per il soprassuolo arboreo, dovranno essere accuratamente rilevate le sue caratteristiche esaminando i parametri indicati nei punti che seguono.

a. Composizione:

dovranno essere rilevate le specie principali e, se trattasi di un bosco misto, le altre specie presenti in percentuale. Deve essere descritto il tipo di mescolanza, per pedali ed a gruppi. Allo scopo, si intende "bosco puro" un popolamento in cui una specie è numericamente presente con oltre l'85% degli individui.

b. Sistema selvicolturale:

dovrà essere descritta la forma di governo e di trattamento del bosco, evidenziando, in particolare, l'influenza del trattamento pregresso sulla composizione, struttura e funzionalità dei soprassuoli.

c. Struttura:

1. deve essere descritta la struttura del bosco, rilevando l'eventuale presenza di vuoti, la loro dimensione (campo di variazione e media), la causa e la localizzazione di essi ed il tipo di vegetazione che li occupa (erbacea, arbustiva, rinnovazione naturale di specie arboree). Parimenti, dovrà essere descritta l'eventuale presenza di differenti tipologie strutturali e le cause che le hanno determinate;

2. per i boschi coetanei deve essere indicata la fase di sviluppo, il profilo, l'origine;

3. per i boschi disetanei o "irregolari" deve essere descritta la struttura (stratificazione) e l'eventuale mescolanza per pedali o a gruppi, specificando la dimensione dei gruppi.

d. Presenza di necromassa legnosa:

deve essere descritta la disposizione spaziale delle piante morte in piedi e la presenza di quelle a terra.

e. Densità e grado di copertura:

1. la densità, definita per singola particella forestale, deve essere espressa con il numero di piante ad ettaro e con l'area basimetrica ad ettaro;

2. il grado di copertura deve essere espresso come percentuale di superficie coperta dalla proiezione delle chiome degli alberi del popolamento o di una data frazione di esso.

f. Stato vegetativo:

1. è necessario indicare le condizioni di sviluppo e di vigore, in relazione all'età, alla fertilità ed alle condizioni di vita precedenti; deve essere rilevata la presenza di eventuali danni da fattori biotici (insetti, patogeni, fauna selvatica o domestica) o abiotici;

2. la presenza di attacchi parassitari deve essere indicata precisandone l'estensione, la severità dell'attacco e la situazione epidemica (attuale o potenziale) o endemica;

3. nel caso di segni evidenti di sovraccarico di pascolamento, da parte di animali domestici o selvatici, deve essere rilevato l'impatto del fenomeno sulla rinnovazione e sullo sviluppo delle giovani piante;
- g. Fertilità e produttività. Per determinare la fertilità deve essere rilevata:
1. nelle fustaie a struttura coetanea, l'altezza dominante (media delle altezze delle 100 piante di maggiori dimensioni diametriche ad ettaro);
 2. nelle fustaie a struttura disetanea o "irregolare", la statura (media delle altezze delle 5 piante più alte);
 3. nei cedui, l'altezza media;
- h. Età:
1. nelle fustaie coetanee, l'età può essere determinata con il metodo della conta degli anelli alla base del fusto o prelevando delle carotine con l'apposito succhiello su un adeguato numero di alberi campione;
 2. è possibile, inoltre, risalire all'età del soprassuolo, quando si conosce con certezza la storia colturale del bosco (anno dell'ultima ceduzione, dei tagli di rinnovazione o d'impianto, per soprassuoli di origine artificiale);
- i. Rinnovazione. Un'accurata descrizione della rinnovazione naturale deve prendere in considerazione tutti gli elementi necessari per valutare presenza, qualità e possibilità evolutive del fenomeno, in particolare vanno rilevati:
1. composizione;
 2. distribuzione spaziale, in relazione anche alla struttura del popolamento arboreo soprastante;
 3. età delle piantine;
 4. presenza di particolari fattori limitanti o di danni causati dalla fauna selvatica;
- j. Componente arbustiva ed erbacea. Devono essere evidenziate:
1. la composizione specifica;
 2. a distribuzione spaziale;
 3. l'eventuale influenza sul processo di rinnovazione naturale;
 4. la capacità di fornire cibo e/o riparo alla fauna selvatica.

Art. 94

Alberi modello

1. Per ciascuna Classe economica, vanno effettuati almeno 8 alberi modello, per ciascuna classe diametrica rappresentata, che avranno un'ampiezza di cm 5 nell'alto fusto e di cm 2 nel ceduo.
2. Gli alberi modello devono essere scelti in modo da rappresentare le condizioni di fertilità massima, media e minima esistenti nell'ambito della Classe economica.
3. I dati ricavati dagli alberi modello saranno utilizzati per la costruzione delle tavole di cubatura locali (stereometriche), a doppia entrata che andranno allegate al Piano.
4. Per le piante da abbattere per albero modello, preventivamente numerate e contrassegnate, va redatto il verbale di assegno, controfirmato dal tecnico incaricato di redigere il P.G.F. e da un rappresentante del Soggetto interessato, pubblico o privato.
5. Prima dell'abbattimento degli alberi modello, dovrà essere richiesta l'autorizzazione all'Ente gestore dell'Area Protetta (Parco o Riserva). A tale richiesta deve essere allegato il verbale di assegno. Contestualmente andrà comunicato all'Ente delegato territorialmente competente l'intenzione di abbattimento, inviando copia del predetto verbale di assegno.

6. Ad abbattimento avvenuto, per ciascun albero modello, dovrà essere rilevato:
 - a. il peso complessivo (cormometrico o dendrometrico);
 - b. il volume (cormometrico o dendrometrico);
 - c. l'altezza (cormometrica o dendrometrica);
 - d. il coefficiente di forma;
 - e. il peso specifico;
 - f. l'incremento.
7. Il materiale resta a disposizione del Soggetto proprietario o, in caso di proprietà private, del soggetto delegato.
8. Gli alberi modello possono essere utilizzati per le analisi incrementali.

Art. 95

Stima della provvigione legnosa - Provvigione reale e potenziale - Stima degli incrementi

1. Per provvigione potenziale deve intendersi quella che, per una determinata specie, per quel tipo di terreno e di clima, per quella altitudine ed esposizione, è possibile ritenere ottimale, ovvero potenziale, ed è stimata con l'ausilio delle tavole alsometriche locali o similari.
2. Per ciascuna Classe economica, si procede alla stima della provvigione legnosa reale e, solo per quelle con funzione di produzione, anche di quella potenziale.
3. Dai rilievi tassatori eseguiti, si determina:
 - a. il raffronto tra la situazione reale dei boschi, calcolata in base ai rilievi di campagna e quella potenziale;
 - b. la forma di governo, le tipologie strutturali ed il trattamento gestionale;
 - c. l'incremento corrente della massa legnosa;
 - d. la curva ipsometrica e di frequenza diametrica;
 - e. la ripresa reale ed il piano dei tagli.
4. Per i boschi d'alto fusto e le fustaie transitorie, siano esse a struttura coetanea o disetanea, il confronto di cui al comma 3, lettera "a", dovrà essere eseguito in maniera analitica, per le particelle con funzioni di produzione, mentre verrà eseguito in modo sintetico, per le particelle non soggette ad interventi di taglio ed assume funzione di guida per la determinazione della ripresa reale.
5. La determinazione della provvigione legnosa esistente, ovvero della provvigione reale, va desunta dai dati del cavallettamento totale, da quelli delle aree di saggio e da quelli relativi alle prove di numerazione relascopica, con l'ausilio delle tavole stereometriche locali, appositamente costruite, così come indicato nel precedente articolo 94.
6. La stima dell'incremento corrente concorre alla determinazione della ripresa.
7. Le modalità con le quali vengono determinate la provvigione e la ripresa, sia potenziale che reale, nonché l'incremento devono essere chiaramente espone.
8. Nei boschi d'alto fusto e nelle fustaie transitorie, la provvigione potenziale va determinata sia nei casi popolamenti a struttura coetanea che disetanea.
9. Per i cedui semplici, matricinati e per la componente cedua dei cedui composti, la determinazione della provvigione va eseguita in termini planimetrici (ettari). Tuttavia, dovrà anche essere fornita una stima indicativa, volumetrici della massa provvigionale. Per la componente fustaia dei cedui composti, la provvigione va determinata in termini volumetrici.
10. In ogni caso, la Provvigione reale deve essere determinata con riferimento alla superficie utile boscata.

Art. 96

Determinazione della Ripresa reale - Ripresa anticipata e metodo colturale

1. Per ciascuna Classe economica si procede alla stima della ripresa reale.
2. La ripresa deve essere proporzionata, per ciascuna Classe economica e particella forestale, alla provvigione reale, nonché all'incremento. L'obiettivo è quello di avvicinare in maniera significativa e ragionevole, nel decennio di vigenza del P.G.F., la provvigione reale a quella ottimale, ovvero potenziale.
3. Per le fustaie ed i cedui in conversione all'alto fusto, la ripresa deve essere espressa in termini volumetrici (metri cubi).
4. Per i cedui semplici, matricinati e la componente cedua dei cedui composti, la determinazione della ripresa va espressa in termini planimetrici (ettari); tuttavia, dovranno anche essere fornite indicazioni sulla massa volumetrica oggetto di ripresa. Per la componente fustaia dei cedui composti, la ripresa va determinata in termini volumetrici
5. La ripresa si determina:
 - a. per i cedui in conversione a fustaia, secondo le disposizioni dell'articolo 71;
 - b. per le fustaie disetanee, "irregolari" e coetanee c, nonché per le fustaie transitorie, secondo le disposizioni dell'articolo 70;
6. Per le particelle forestali con funzione di produzione, la ripresa deve essere determinata in maniera analitica, particella per particella.
7. Affinché si possa intervenire con i criteri colturali (metodo colturale) occorre che la provvigione media presente sulla superficie interessata dall'intervento, prima e dopo il taglio, sia superiore alla provvigione minimale di cui all'articolo 70.
8. Per ogni particella deve essere indicato il saggio di utilizzazione, avendo cura di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 70.
9. Concorre a determinare la massa complessiva della ripresa, sia decennale che annuale, di ciascuna Classe economica, anche quella effettivamente realizzata durante la fase di elaborazione e redazione del P.G.F. – ripresa anticipata - così come dettagliato nell'articolo 40.
10. Le particelle interessate dalla ripresa anticipata dovranno far parte, in ogni caso, del piano dei tagli della propria Classe economica.
11. Nel caso in cui i beni silvo-pastorali ricadano nel perimetro dei siti delle Aree Protette, di Parchi e/o Riserve, la scelta delle particelle da destinare a funzione di produzione sarà condizionata dalle norme dettate dai relativi Piani e Regolamenti.
12. In ogni caso, la Ripresa reale deve essere determinata con riferimento alla superficie utile boscata.

Art. 97

Piano dei tagli e modalità operative

1. Per ciascuna Classe economica si procede alla redazione del piano dei tagli.
2. Il Piano dei tagli può essere organizzato per anno silvano o per stagione silvana, così come definiti dall'articolo 28.
3. L'ordine dei tagli deve essere stabilito in base alle esigenze selvicolturali.
4. La vigenza del piano dei tagli termina la vigenza del P.G.F.. Eventuali modifiche o proroghe al piano dei tagli sono considerate modificative del P.G.F., salvo i casi di cui al successivo articolo 115.

5. Il piano dei tagli deve essere redatto separatamente per ciascuna Classe economica ed indicare, per ciascun anno silvano/stagione silvana di taglio e per ogni particella forestale, la superficie (totale e utile), la provvigione e la ripresa reale (per ettaro e totale), il saggio di utilizzazione e la tipologia di intervento.
6. Per i boschi ad alto fusto, per ogni particella forestale interessata da utilizzazione boschiva, deve essere effettuata la simulazione dell'intervento di taglio, ponendo a confronto la situazione ante e post taglio boschivo.
7. Il piano dei tagli deve essere organizzato in modo tale da garantire che la ripresa preveda prelievi prudenziali, determinati in base alle esigenze selvicolturali e bio-ecologiche dei popolamenti, il contenimento delle tagliate e la necessaria rotazione tra le particelle, onde evitare tagliate contigue, con quelle di altre Classi economiche. La ripresa, determinata per ciascuna particella forestale, deve essere tale da garantire il livello di provvigione minimale, così come disposto dai precedenti articoli 96 e 70.
8. Per i cedui, le superfici cadenti al taglio devono essere all'incirca equivalenti.
9. E' necessario armonizzare le disposizioni del P.G.F con le prescrizioni dell'Ente Parco e/o Riserva naturale, dell'Autorità di Bacino e con quelle emesse in sede di rilascio del parere di Valutazione d'Incidenza.
10. Per i cedui in conversione all'alto fusto è necessario indicarne la modalità scelta e l'obiettivo finale della stessa.

Art. 98

Cure colturali e macchiatico negativo

1. Gli interventi relativi alle cure colturali, ad eccezione di quelle dei rimboschimenti, quali sfolli e/o diradamenti, dovranno essere descritti e prescritti, per ogni popolamento, nella propria Classe economica ed inseriti in un organico piano dei tagli.
2. Tutte le utilizzazioni boschive a macchiatico negativo dovranno essere inserite nel piano dei tagli di un P.G.F..

Art. 99

Piano dei miglioramenti

1. Il P.G.F. dovrà contenere il piano dei miglioramenti, con il quale verranno programmati gli interventi di:
 - a. miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di opere per la prevenzione e lotta agli incendi boschivi (vasche, piccoli invasi, viali spartifuoco, ricoveri per stazioni radio ricetrasmittenti, viabilità, piste di servizio, ecc.);
 - b. miglioramento, recupero e risanamento dei pascoli (opere di captazione ed adduzione di acqua, case appoggio per il personale di guardiania, recinzioni fisse e mobili, locali per la lavorazione del latte, trasemine, concimazioni, ecc.);
 - c. miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di opere di sistemazione idraulico-forestale (briglie, difese spondali, canalizzazione di alvei, graticciate e viminate, canali di scolo, drenaggi, fossi di guardia, ecc.);
 - d. miglioramento, recupero e manutenzione della viabilità di servizio, delle vie di accesso e della sentieristica;
 - e. miglioramento, recupero e manutenzione per la fruizione turistico-ricreativa e di presidio e per la lotta agli incendi boschivi, delle pre-esistenti piste di esbosco (per es. creazioni di piste per lo sci di fondo, piste di accesso per il presidio antincendio, ecc);

- f. rimboschimento ex novo con specie autoctone, nonché cure colturali a quelli già esistenti e manutenzione agli stradelli di servizio dei rimboschimenti stessi;
- g. ricostituzioni boschive con specie autoctone;
- h. interventi per la valorizzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio;
- i. interventi per la valorizzazione turistica dei beni silvo-pastorali (percorsi pedonali tabellati, aree di sosta e di ristoro, rifugi per escursioni, ricoveri ed attrezzature per l'esercizio degli sport equestri, percorsi natura, percorsi per trekking e mountain bike, impianti sciistici, viabilità, sentieristica, ecc.);
- j. interventi per la tutela della fauna selvatica (recupero o costruzione ex novo di abbeveratoi, punti di alimentazione, ricoveri, ecc.);
- k. interventi per la tutela, miglioramento e valorizzazione delle tartufaie naturali e/o controllate;
- l. interventi per la tutela delle aree sensibili e per tutela idrogeologica;
- m. interventi per la tutela, miglioramento e valorizzazione dei materiali di base (boschi da seme, aree di raccolta, ecc.);
- n. interventi per la tutela, il miglioramento e la valorizzazione dei vivai forestali presenti nel demanio forestale regionale.

2. Nelle operazioni di rimboschimento, imboschimento e ricostituzione boschiva dovranno essere utilizzate essenze autoctone.

3. La vigenza del piano dei miglioramenti non termina con la vigenza del P.G.F. e si prolunga fino alla redazione del nuovo Piano. Tuttavia, eventuali modiche o integrazioni dovranno essere eseguite in conformità al disposto del successivo articolo 114 e saranno esonerate dalla richiesta dei pareri e/o nulla osta degli Enti di cui all'articolo 110.

Art. 100

Pascolo nelle aree pascolabili - Pratiche Locali Tradizionali (P.L.T.) legate al pascolo

1. Sono considerate aree pascolabili, sia di proprietà pubblica che privata, non solo i pascoli propriamente detti, così come definiti dall'articolo 126, ma anche tutte le altre aree (per es. boschi, arbusteti, macchia mediterranea, ecc.) ammesse all'esercizio del pascolo, ovvero tutte le aree interessate dalle Pratiche Locali Tradizionali (P.L.T.) legate al pascolo (D.G.R. 8 maggio 2015, n. 242 e Decreto Dirigenziale Regionale 29 maggio 2015, n. 89). Pertanto, per ogni particella forestale, oltre alla superficie totale ed utile, dovrà essere indicata, ove ne ricorrano le condizioni, anche la superficie pascoliva destinata a P.L.T.;
2. Per le aree pascolabili dovranno essere indicate:
 - a. le modalità ed il periodo di utilizzazione;
 - b. il carico massimo di bestiame, per anno e per ettaro, distinto per tipologia di soprassuolo e per specie animale. Questo va calcolato con riferimento alla sola superficie effettivamente destinata a pascolo, ovvero pascoli propriamente detti ed altre aree interessate dalle P.L.T..
3. Il carico massimo di bestiame deve essere espresso in UBA, utilizzando i coefficienti di conversione capo/UBA di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, come modificato ed integrato dal Regolamento n. 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016, di seguito indicati:
 - a. tori, vacche ed altri bovini di oltre 2 anni = 1 UBA;
 - b. equini di oltre 6 mesi = 1 UBA;
 - c. bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 UBA;
 - d. bovini ed equini di età inferiore a 6 mesi = 0,4 UBA;

e. ovi – caprini = 0,15 UBA.

4. Il pascolo nei terreni pascolivi, ai sensi delle disposizioni della L. R. n. 16/2014, è regolamentato dall'articolo 126.

5. Le disposizioni in merito al pascolo terreni nelle aree pascolabili, di cui al precedente comma 1 ed al Capo II, Titolo IV, devono essere contenute nel P.G.F. ed essere trasfuse nel Regolamento del Pascolo di cui al successivo articolo 106.

Art. 101

Misure di salvaguardia della biodiversità

1. I P.G.F. dei boschi ricadenti nel perimetro delle Aree Protette e contigue e della Rete Natura 2000 dovranno prevedere azioni finalizzate alla realizzazione di interventi di rinaturalizzazione dei sistemi forestali, per l'accrescimento della biodiversità. Tali interventi dovranno essere coerenti con le linee-guida di programmazione forestale, approvate con Decreto 16 giugno 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, d'intesa con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali e con le linee-guida per la gestione dei siti Natura 2000 emanate con Decreto 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

2. Nella predisposizione e nell'attuazione dei P.G.F. interessanti i siti della Rete Natura 2000, dovrà sempre essere assicurato il rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e del Decreto Dirigenziale 26 ottobre 2016, n. 51, nonché di ogni altra misura di conservazione dettata dalla normativa Nazionale e Regionale vigente.

3. Ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e del Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014, dovranno essere censiti e segnalati gli alberi monumentali ivi presenti, così come definiti dalla Legge Regionale 5 aprile 2016, n. 6.

4. Dovranno essere sempre riservate dal taglio le specie forestali sporadiche, così come definite dall'articolo 79, Capo V, Titolo II, nonché le particolarità botaniche, gli esemplari di pregio, gli endemismi ed i relitti vegetazionali.

5. I biotopi forestali caratteristici, sia che si tratti di fitocenosi particolari che di aree con la presenza di specie rare, stagni e zone umide, saranno sottoposti a misure di gestione che ne preservino lo stato attuale.

6. Potranno essere rilasciati ad evoluzione naturale i corridoi tra le particelle interessate dagli interventi di taglio boschivo, tali da costituire una superficie accorpata, pari al 3% della superficie forestale interessata dal piano di taglio.

7. In tutte le tipologie di bosco, deve essere rilasciato ad invecchiamento indefinito almeno un albero per ettaro, ovvero quello di maggior diametro o sviluppo. L'albero prescelto deve essere segnato con vernice indelebile.

8. Nelle fustaie devono essere rilasciate, in media, se presenti e sempreché non rappresentino un potenziale rischio per la diffusione di patogeni, almeno 10 piante per ettaro, morte in piedi o a terra di piccole dimensioni.

9. Nelle fustaie che presentano provvigioni superiori ai livelli minimi stabiliti nell'articolo 70, Capo V, Titolo II, deve essere rilasciato, se presente e se non vi siano rischi per la pubblica e privata incolumità, un albero morto di grandi dimensioni ogni 3 ettari.

10. In ogni caso, devono essere rilasciati alberi che presentino cavità, sia in quota che alla base del tronco, utilizzati dalla fauna presente come sito di nidificazione, ricoveri e tane.

11. Le piante di cui al comma 10 devono essere opportunamente contraddistinte e non dovranno costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità, con obbligo di verifica periodica da parte del

soggetto proprietario.

Art. 102

Misure di tutela delle aree sensibili e di tutela idrogeologica

1. Nella fase di compartimentazione del complesso silvo-pastorale, è necessario individuare le aree che hanno caratteri morfologici critici, quali crinali molto accentuati e zone di forra. Di norma, in tali aree non si dovranno effettuare interventi.
2. I P.G.F. devono individuare, descrivere e delimitare le aree, individuate nei Piani delle competenti Autorità di Bacino, a pericolosità e rischio di frana ed idrogeologico.
3. In tali aree, gli eventuali interventi previsti devono essere coerenti e conformi alle prescrizioni impartite dall'Autorità di Bacino competente.
4. Per tali aree si applicano le disposizioni di cui al Titolo V.

Art. 103

Individuazione delle aree percorse da incendi

1. Nella fase di compartimentazione del complesso da assestare, è necessaria la descrizione e l'individuazione cartografica (articolo 112, comma 1, lettera "g") delle aree percorse da incendi, con l'individuazione delle tipologie di uso e copertura del suolo e delle eventuali azioni di recupero ambientale, da indicare nella carta dei miglioramenti.

Art. 104

Modalità di godimento e stato dei diritti di Uso Civico

1. In conformità al disposto del Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126, del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332 e della Legge Regionale 17 marzo 1981, n. 11, i P.G.F. devono contenere indicazioni sulle modalità per il godimento e lo stato dei diritti di uso civico (legnatico, castagnatico, pascolo e prodotti del sottobosco) da parte degli aventi diritto.

Art. 105

Norme per la raccolta dei prodotti secondari

1. Il P.G.F. deve contenere le Norme per la raccolta dei prodotti secondari, quali funghi epigei ed ipogei, fragole, erbe officinali ed aromatiche, ecc. di cui alla Legge 9 gennaio 1931, n. 99, al Regio Decreto 26 maggio 1932, n. 772 ed alla Legge Regionale 25 novembre 1994, n. 40, nonché di asparagi, ciocchi d'erica, pietrame, strame, lettiera, erba, cespugliame, ecc., di cui al Capo III, Titolo IV.
2. Nel redigere le Norme per la raccolta dei funghi, epigei ed ipogei, è necessario attenersi a quanto disposto dalla Legge Regionale 24 luglio 2007, n. 8, dalla Legge Regionale 20 giugno 2006, n. 13, dal Regolamento Regionale 24 luglio 2007, n. 3, così come modificato dalla Legge Regionale 27 giugno 2011, n. 9, e dal relativo Regolamento Regionale 12 novembre 2012, n. 13.
3. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda alle disposizioni di cui al Capo III, Titolo IV.
4. Nell'ambito della descrizione delle Classi economiche dovranno essere indicate e descritte, se presenti e se individuate dal Soggetto proprietario, le aree a vocazione tartuficola ed opportunamente riportate in cartografia (articolo 111, comma 1, lettera "b").

Art. 106

Regolamento del pascolo

1. L'esercizio del pascolo nelle aree pascolabili, di cui al precedente articolo 100, sia di proprietà pubblica che privata, deve essere disciplinato da un Regolamento del pascolo, così come disciplinato dall'articolo 129, Capo II, Titolo IV.
2. L'esercizio del pascolo è vietato in assenza del Regolamento del pascolo.
3. Il Regolamento del pascolo deve essere conforme alle indicazioni e disposizioni del vigente P.G.F. e redatto in conformità alle indicazioni di cui al Capo II, Titolo IV.
4. Il Regolamento del pascolo è approvato dai rispettivi proprietari, pubblici o privati che siano, di cui al precedente comma 1, in attesa del suo inserimento nel P.G.F., di cui diventa parte integrante e sostanziale.
5. Qualora il Regolamento del pascolo non sia conforme alle indicazioni e disposizioni del P.G.F., vigente o in elaborazione, esso dovrà essere adeguato.
6. In deroga al precedente comma 4, allorché i soggetti proprietari non provvedano alla redazione ed all'approvazione del Regolamento del pascolo, questo è redatto ed approvato contestualmente al P.G.F..
7. Il Regolamento del pascolo deve contenere le norme che disciplinano le modalità di utilizzazione, il carico massimo di bestiame, espresso in UBA per anno e per ettaro, il periodo di utilizzazione, la fida pascolo, i divieti e le sanzioni.
8. Il carico massimo di bestiame deve essere determinato, per singola specie animale e per ciascuna tipologia di soprassuolo individuato dal precedente comma 1. Per le aree pascolabili di cui all'articolo 100, il carico massimo di bestiame sarà commisurato alla sola superficie effettivamente destinata all'esercizio della pratica del pascolo.
9. Il carico massimo di bestiame deve essere conforme a quanto indicato nel precedente articolo 100.
10. Il Regolamento del pascolo deve disciplinare l'utilizzazione delle aree interessate dalle Pratiche Locali Tradizionali – P.L.T. – legate al pascolo, per le finalità previste dalla D.G.R. n. 242/2015.

Art. 107

Registro di tassazione

1. Il Registro di tassazione (o Registro particellare) è costituito dall'insieme delle descrizioni particellari raggruppate per Classe economica.
2. Le descrizioni particellari devono contenere le informazioni essenziali e tutti i seguenti elementi di sintesi, fondamentali per la gestione delle singole particelle forestali:
 - a. classe economica, numero di particella forestale, inquadramento catastale;
 - b. superficie totale, utile boscata, pascolabile, improduttiva;
 - c. esposizione, pendenza ed altitudine medie, giacitura, manufatti, risorse idriche;
 - d. tipo di suolo e di sottosuolo;
 - e. stato della viabilità;
 - f. specie principali e secondarie del soprassuolo arboreo, arbustivo ed erbaceo;
 - g. tipologia di rilievo tassatorio eseguito e sua consistenza;
 - h. presenza di un'Area Naturale Protetta: Riserva e/o Ente parco, zonizzazione ed eventuali prescrizioni;
 - i. presenza di siti della Rete Natura 2000 ed eventuali prescrizioni;
 - j. vincoli;
 - k. età media (o classe cronologica o diametrica) nell'anno utilizzazione;

l. anno o stagione silvana di utilizzazione;

m. provvigione e ripresa reali;

n. prescrizioni: tipologie strutturali ed interventi gestionali previsti nel decennio e relative modalità di esecuzione, azioni di tutela della biodiversità, ecc..

3. Per le particelle forestali con funzione di produzione, gli interventi gestionali previsti nel decennio e le modalità della loro esecuzione dovranno essere descritte per singola sezione, indicando, oltre ai prelievi, anche le tipologie dei soggetti, ovvero la classe cronologica o diametrica su cui graverà la ripresa.

4. In corrispondenza di ciascuna descrizione particellare, andranno allegati i riepiloghi dei rilievi tassatori relativi alle aree di saggio, al cavallettamento totale ed alle prove relascopiche.

Art. 108

Allegati del P.G.F.

1. Gli allegati al P.G.F. sono costituiti da:

- a. riepilogo generale delle particelle forestali;
- b. riepilogo generale del piano dei tagli;
- c. libro economico;
- d. pareri, nulla osta ed autorizzazioni degli Enti competenti;
- e. dichiarazione del tecnico assestatore incaricato.

Art. 109

Libro economico

1. Il libro Economico, detto anche registro degli interventi, è un documento in cui riportare, cronologicamente, per anno e data di avvio, tutti gli interventi e le iniziative, di qualsiasi natura, ordinari e straordinari, che saranno, nel tempo, eseguiti all'interno del territorio pianificato.

2. La conservazione ed aggiornamento del registro è di competenza del Soggetto proprietario o gestore.

Art. 110

Pareri e nulla osta degli Enti competenti

1. I P.G.F., prima della loro approvazione definitiva, dovranno essere dotati dei pareri e nulla osta favorevoli degli Enti competenti, ovvero:

- a. parere dell'Autorità di Bacino competente di conformità del P.G.F. alla pianificazione di bacino vigente;
- b. nulla osta dell'Ente Parco, ai sensi della L. R. n. 33/93 ed alla Legge n. 394/1991;
- c. parere di Valutazione d'Incidenza, nel caso in cui i beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione rientrino, anche in parte, nel perimetro dei siti della Rete Natura 2000;
- d. eventuali altri pareri e/o autorizzazioni.

Art. 111

Dichiarazione del tecnico progettista

1. Alla presentazione del P.G.F. nella sua veste definitiva, il tecnico progettista incaricato dovrà allegare una dichiarazione di asseverazione, controfirmata dal R.U.P., nel caso di Soggetti pubblici, o, nel caso di Soggetti privati, dal proprietario del complesso silvo-pastorale o dal Soggetto

incaricato, attestante l'avvenuta misurazione delle aree con strumenti di precisione, dell'assenza di conflitti di confinazione e che quanto riportato nel Piano corrisponde allo stato dei luoghi.

Art. 112

Cartografia

1. La cartografia da allegare al P.G.F. si compone di:

- a. Carta di inquadramento generale per l'inquadramento geografico complessivo, con l'indicazione della proprietà oggetto di pianificazione, in scala 1:25.000;
- b. Carta silografica (o assestamentale), in scala 1:10.000, che riporterà le singole particelle forestali in cui è stato suddiviso il complesso dei bei silvo-pastorali da assestare (Classi economiche), la viabilità di servizio, le vie di accesso e la sentieristica, nonché le eventuali aree a vocazione tartuficola;
- c. Carta geologica, in scala 1:10.000;
- d. Carta dei miglioramenti, in scala 1:10.000, con l'ubicazione degli interventi programmati;
- e. Carta dei tipi strutturali, in scala 1:10.000, per le sole particelle forestali con funzione di produzione, con indicazione delle diverse tipologie strutturali; tale carta può essere omessa in caso di condizioni di omogeneità strutturale del complesso boscato oggetto di interventi di taglio;
- f. Carta degli interventi, in scala 1:10.000, strettamente correlata alla carta dei tipi strutturali, recante l'indicazione degli interventi di taglio programmati; tale carta dovrà essere elaborata per le sole particelle forestali oggetto di taglio boschivo;
- g. Carta dei vincoli, in scala 1:10.000, indicante la presenza di Aree Naturali Protette, con la rispettiva zonizzazione, di aree della Rete Natura 2000 e di aree percorse dal fuoco;
- h. Carta del rischio da frane, in scala 1:10.000;
- i. Carta del rischio idraulico, in scala 1:10.000.

2. Per particolari esigenze, è ammessa la presentazione della cartografia in scala 1:5.000.

3. La base cartografica da utilizzare per le elaborazioni cartografiche è, ai sensi della L. R. n. 16/2004 e della D.G.R. n. 1239/2007, la Carta Tecnica Regionale – CTR - in scala 1:5000 della Regione Campania.

4. Le particelle forestali appartenenti ad una medesima Classe economica dovranno avere un'identica rappresentazione grafica definita dalle seguenti caratteristiche:

- a. i limiti/confini dovranno essere di colore nero, chiaramente individuati ed evidenti;
- b. il numero che contraddistingue ciascuna particella deve essere riportato in tinta nera;
- c. la colorazione delle particelle, la medesima per ogni Classe economica, deve essere tenue e tale da consentire la lettura contestuale della base cartografica;
- d. la viabilità di servizio, le vie di accesso e la sentieristica devono essere riportate in tinta rossa;
- e. i boschi d'alto fusto ed i cedui in conversione devono essere indicati con varie tonalità di verde;
- f. i cedui semplici, matricinati, composti devono essere indicati con varie tonalità di azzurro;
- g. i rimboschimenti devono essere indicati in tinta blu;
- h. i pascoli e gli incolti devono essere riportati in tinta gialla;
- i. i terreni agrari, interclusi, devono essere riportati in tinta marrone chiaro.

5. La cartografia dovrà essere trasmessa, oltre che su supporto cartaceo, anche in formato vettoriale, in formato shape - .shp - o, in alternativa, .dxf, georiferito secondo il datum geografico WGS 84,

nella proiezione UTM 33 Nord.

6. Ogni tematismo dovrà costituire un proprio e separato layer opportunamente denominato, ovvero per:

- a. le particelle forestali, PAF_nome-comune_particelle.shp (o dxf);
- b. le sottoparticelle forestali, PAF_nome-comune_subparticelle.shp (o dxf);
- c. la viabilità forestale, PAF_nome-comune_viabilità.shp (o dxf);
- d. i miglioramenti, PAF_nome-comune_miglioramenti.shp (o dxf);
- e. i vincoli, PAF_nome-comune_vincoli.shp (o dxf);
- f. le aree a rischio frane, PAF_nome-comune_frane.shp (o dxf);
- g. le aree a rischio idraulico, PAF_nome-comune_risidro. (o dxf).

7. I layer delle particelle e sottoparticelle forestali dovranno presentare la seguente struttura:

- a. provincia;
- b. comune;
- c. numero di particella forestale (in caso di sottoparticelle fare più ripetizioni ed abbinare al numero una lettera minuscola);
- d. sottoparticella (lettera minuscola);
- e. superficie totale (ettari – 00,0000);
- f. superficie boscata (ettari – 00,0000);
- g. perimetro (metri);
- h. compresa (lettera maiuscola);
- i. forma di governo (descrizione);
- j. specie prevalente (solo se pari o maggiore dell'85 per cento);
- k. specie principali/secondarie (massimo 4);
- l. provvigione reale unitaria (mc);
- m. provvigione reale totale (mc).

8. I file definitivi devono essere topograficamente corretti, ovvero non devono presentare nodi doppi, micropoligoni, sovrapposizioni di poligoni o microaree vuote.

9. Le particelle forestali dovranno essere rappresentate da poligoni chiusi, mentre la viabilità e la sentieristica da linee continue.

10. Nel caso di discordanza tra la superficie oggetto del P.G.F., rilevata tramite analisi GIS e quella risultante dai dati catastali verrà utilizzata, ai fini della pianificazione, quella fornita dal GIS.

11. I pascoli, le radure e gli incolti di rilevante estensione, interclusi nelle particelle forestali, dovranno essere cartografati e campiti in tinta gialla.

Art. 113

Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata

1. Il Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata deve essere composto dai seguenti elementi:

- a. descrizione generale delle tipologie, delle caratteristiche stazionali e delle principali specie forestali presenti;
- b. suddivisione in particelle forestali dei beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione, con indicazione delle superfici e delle particelle catastali corrispondenti;
- c. compartimentazione delle superfici silvo-pastorali, secondo le modalità esposte nei

precedenti articoli 90 e 91;

d. indicazione delle particelle forestali ricadenti in aree a rischio idraulico e di frana, nonché di quelle soggette a specifici regimi di protezione e di quelle percorse da incendi;

e. descrizione particellare:

1. per i boschi cedui, devono essere indicati la composizione specifica, l'età, lo sviluppo e lo stato di conservazione;

2. per le fustaie, devono essere indicati la composizione specifica, l'età, lo sviluppo, lo stato di conservazione, i dati relativi ai principali caratteri dendrometrici e quelli delle masse legnose presenti, le tipologie strutturali e gestionali;

f. determinazione, per le sole particelle forestali con funzione di produzione, della provvigione e della ripresa. Per tale stima si procede secondo le modalità indicate nei precedenti articoli 95 e 96;

g. piano dei tagli, organizzato secondo le modalità indicate nel precedente articolo 97;

h. piano dei miglioramenti, contenente le medesime informazioni indicate nel precedente articolo 99;

i. Regolamento del Pascolo, redatto secondo quanto previsto dall'articolo 106, nel caso in cui siano presenti superfici pascolabili, così come definite dal precedente articolo 100;

j. cartografia, redatta su base cartografica della Carta Tecnica Regionale, in scala 1:5000, secondo il datum geografico WGS 84 nella proiezione UTM 33 Nord (DGR n. 1239 del 13/07/2007), che si compone di:

1. carta silografica (o assestamentale), in scala 1:10.000, che riporterà le singole particelle forestali in cui è stato suddiviso il complesso dei bei silvo-pastorali da assestare (Classi economiche), la viabilità di servizio, le vie di accesso e la sentieristica nonché le eventuali aree a vocazione tartuficola. Tale carta va prodotta sia su supporto cartaceo che informatico, in formato digitale .shp, o .dxf. In quest'ultimo caso le particelle forestali devono essere rappresentate da poligoni chiusi e la viabilità da linee continue;

2. carta dei miglioramenti in scala 1:10.000 con l'ubicazione degli interventi programmati. Tale cartografia deve essere allegata solo in caso di programmazione dei miglioramenti;

3. carta dei vincoli, in scala 1:10.000, indicante la presenza di Aree Naturali Protette, con la rispettiva zonizzazione, le aree della Rete Natura 2000 e le aree percorse dal fuoco;

4. carta del rischio da frane in scala 1:10.000;

5. carta del rischio idraulico in scala 1:10.000;

6. per particolari esigenze, è ammessa la presentazione della cartografia in scala 1:5.000;

k. pareri e nulla osta degli Enti competenti di cui all'articolo 110;

l. libro economico, così come definito dal precedente articolo 109;

m. alla presentazione P.G.F. nella sua veste definitiva, il tecnico progettista incaricato dovrà allegare una dichiarazione di asseverazione, controfirmata dal R.U.P., nel caso di Soggetti pubblici, o, nel caso di soggetti privati, dal proprietario del complesso silvo-pastorale, o dal soggetto incaricato, attestante l'avvenuta misurazione delle aree con strumenti di precisione, dell'assenza di conflitti di confinazione e che quanto riportato nel Piano corrisponde allo stato dei luoghi.

Art. 114

Modifiche ed aggiornamento dei Piani di Gestione Forestale

1. I P.G.F., ancorché redatti in forma semplificata, su richiesta del soggetto proprietario o incaricato e/o su proposta della Struttura Regionale Territoriale competente o dell'Ente Delegato, previo parere favorevole vincolante delle Strutture Regionali di cui agli articoli 86 e 87, ciascuna per la loro competenza, possono essere soggetti a modifica ed aggiornamento nel corso del periodo della loro vigenza, allorquando la superficie oggetto di pianificazione e/o le sue caratteristiche subiscano modifiche sostanziali (per es. espropri, cambi nella forma di governo, calamità naturali o catastrofi, variazioni significative del piano dei tagli, ecc.).
2. La modifica e l'aggiornamento dei P.G.F. devono essere apportati ed approvati entro il termine della vigenza del Piano stesso e, in tal caso, può essere anche proposto un nuovo periodo decennale di vigenza o prorogato quello in corso.
3. Le proposte di modifica e di aggiornamento di cui al precedente comma 1 seguiranno l'iter procedurale di approvazione dei P.G.F. di cui al successivo Capo II.

Art. 115

Situazioni particolari ed impreviste

1. In presenza di situazioni imprevedibili e/o non riconducibili alle tipologie previste nei precedenti articoli, che comportino difficoltà applicative dei P.G.F. (ovvero utilizzazioni boschive, miglioramenti fondiari, lo scambio di annualità nel piano dei tagli di una Classe economica, intensità dei diradamenti, numero di polloni e/o matricine da rilasciare, ecc.) e che non costituiscono modifiche sostanziali, così come definite nel precedente articolo 114, gli Enti Delegati possono richiedere le più opportune modifiche.
2. Le modifiche di cui al precedente comma saranno preventivamente comunicate, per le valutazioni del caso e per il rilascio del parere di competenza:
 - a. alla Struttura Regionale Centrale, nel caso di P.G.F. dei Soggetti pubblici;
 - b. alla Struttura Regionale Territoriale competente, nel caso dei P.G.F. dei Soggetti privati.
3. Gli interventi straordinari (spalcature, abbattimento di alberi pericolanti, interventi fitosanitari obbligatori, ecc.) per la messa in sicurezza dei beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione, potranno eseguirsi in deroga ai P.G.F., in presenza di conclamate emergenze, tali da pregiudicare l'incolumità di persone e cose. Detta situazione di emergenza deve essere attestata da un apposito Atto dell'autorità preposta, in conformità a quanto indicato negli articoli 37 e 46 del Titolo II. Detti tagli vanno detratti dalla ripresa stimata nel P.G.F., se vigente.
4. Per i boschi danneggiati dal fuoco e per la loro tutela fitopatologica, in deroga al P.G.F., si applicano le disposizioni di cui agli articoli 77 e 78, Sezione IV, Capo V, Titolo II.

Art. 116

Norme transitorie

1. Durante la fase di elaborazione e di redazione del P.G.F., ex novo o revisione, in attesa della sua approvazione definitiva, è ammesso un prelievo annuale di massa legnosa, per un periodo non superiore a tre anni, così come disposto dall'articolo 40, Capo IV, Titolo II.
2. La vigenza del piano dei miglioramenti, di cui all'articolo 99, se non soggetta a modifiche ed integrazioni, non termina con la vigenza del P.G.F. ma si prolunga fino alla redazione del nuovo Piano.

Art. 117

Modulistica

1. La modulistica relativa agli allegati di cui al precedente articolo 108, comma 1, lettere "a, b, c" e

quella riepilogativa necessaria per la redazione dei P.G.F. sarà approvata con decreto dirigenziale della Struttura Regionale Centrale competente in materia di politiche forestali e messa a disposizione sul S.U.A.F..

CAPO II INDICAZIONI PROCEDURALI

Art. 118

Beni silvo-pastorali di proprietà pubblica

1. Il Soggetto pubblico, proprietario o incaricato, per l'avvio della procedura di redazione del P.G.F. deve trasmettere alla Struttura Regionale Centrale competente, individuata dal precedente articolo 86, la seguente documentazione:

a. deliberazione dell'organo comunale competente o altro Atto dell'Ente, con cui viene espressa la volontà di procedere alla redazione ex novo o alla revisione del P.G.F., viene indicata la fonte di finanziamento alla quale si intende far ricorso, viene nominato il R.U.P., al quale viene conferito mandato per la predisposizione degli atti e delle determinazioni consequenziali;

b. visure catastali della proprietà oggetto di pianificazione e dichiarazione del R.U.P., resa secondo le modalità di Legge, attestante che le superfici oggetto di pianificazione sono di proprietà ed in pieno e libero possesso del Comune o dell'Ente, proponente il P.G.F.;

c. relazione preliminare, a firma di un Dottore. Agronomo o Forestale, abilitato ed iscritto alla relativa sezione A dell'Albo professionale, nella quale siano riportati:

1. i riferimenti, anche anagrafici del R.U.P.;

2. i dati essenziali della proprietà da assestare (descrizione dell'ambiente, vincoli, consistenza del patrimonio silvo-pastorale oggetto di pianificazione, passate utilizzazioni boschive, pianificazione assestamentale);

3. le indicazioni sulle superfici boscate di cui si propone il cavallettamento, sul numero delle aree di saggio che si prevede di eseguire, delle superfici boscate che si intendono rilevare con metodo relascopico, nonché del numero di alberi modello;

4. il cronoprogramma;

5. il costo complessivo ed il preventivo di spesa, redatto ai sensi del Prezzario per la redazione dei piani di gestione/assestamento forestale approvato, ai sensi della L. R. n. 6/2016, con D.G.R. n. 195/2016; in caso di redazione della revisione del P.G.F., occorrerà applicare all'onorario una riduzione del 20 per cento;

d. Determinazione del R.U.P. di incarico ad un Dottore Agronomo o Forestale, abilitato ed iscritto alla relativa sezione A dell'Albo professionale, per la redazione del P.G.F. e di approvazione dello schema di convenzione (ovvero disciplinare di incarico). L'affidamento dell'incarico deve avvenire nel rispetto della vigente normativa di settore;

e. convenzione (ovvero disciplinare di incarico) regolarmente stipulata tra le parti;

f. nota di trasmissione degli atti.

2. La Struttura Regionale Centrale, una volta ricevuta la documentazione di cui al punto 1 ed esaminati il piano di lavoro ed il preventivo di spesa, può formulare osservazioni al predetto piano di lavoro ed apportare modifiche al preventivo di spesa, dandone comunicazione al Soggetto interessato, nonché richiedere eventuali modifiche e integrazioni.

3. Nel caso in cui, per l'elaborazione e la redazione del P.G.F. si faccia ricorso ad una fonte pubblica di finanziamento, la Struttura Regionale Centrale comunica al Soggetto interessato la congruità del costo complessivo proposto con il preventivo di spesa, ovvero trasmette quello modificato

d'Ufficio. Il Soggetto interessato, ricevuta detta comunicazione può avanzare richiesta di finanziamento all'Amministrazione pubblica competente. In tal caso, la presentazione della documentazione di cui alle lettere "d", "e" ed "f" del precedente comma 1 potrà avvenire solo in seguito alla concessione, da parte dell'Amministrazione competente, del finanziamento richiesto.

Art. 119

Beni silvo-pastorali di proprietà privata

1. Per i beni silvo-pastorali di proprietà privata, il Soggetto proprietario o incaricato, deve inviare alla Struttura Regionale Territoriale competente, individuata dall'articolo n. 87, la seguente documentazione:

- a. nota o altro atto dell'organo/soggetto competente, con la quale viene espressa la volontà di procedere alla redazione, ex novo o revisione, del P.G.F. con indicazione della fonte di finanziamento alla quale si intende far ricorso;
- b. nel caso di incarico da parte del soggetto proprietario ad un altro soggetto per l'elaborazione e redazione del P.G.F., nonché per l'autorizzazione all'accesso ad una fonte pubblica di finanziamento, è necessario allegare idoneo atto di delega, ovvero apposito provvedimento del titolare, rappresentante legale o del competente organo;
- c. visure catastali della proprietà oggetto di pianificazione e dichiarazione del Soggetto proprietario, resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., con la quale si attesta che le superfici oggetto di pianificazione sono di sua esclusiva proprietà ed in suo pieno e libero possesso;
- d. relazione preliminare, a firma di un Dottore Agronomo o Forestale, iscritto alla relativa sezione A dell'Albo professionale, nella quale siano riportati:
 1. i riferimenti anagrafici del Soggetto proprietario o incaricato;
 2. i dati essenziali della proprietà da assestare (descrizione dell'ambiente, vincoli, consistenza del patrimonio silvo-pastorale oggetto di pianificazione, passate utilizzazioni boschive, pianificazione assestamentale);
 3. le indicazioni sulle superfici boscate di cui si propone il cavallettamento, sul numero delle aree di saggio che si prevede di eseguire, sulle superfici boscate che si intendono rilevare con metodo relascopico, nonché sul numero di alberi modello;
 4. il cronoprogramma;
 5. il costo complessivo ed il preventivo di spesa, redatto ai sensi del Prezzario per la redazione dei piani di gestione/assestamento forestale approvato con DGR n. 195/2016; in caso di redazione della revisione del P.G.F., occorrerà applicare all'onorario una riduzione del 20 per cento;
- e. nota di incarico, ovvero idoneo provvedimento del titolare, del rappresentante legale o del competente ordano, ad un Dottore Agronomo o Forestale, iscritto alla relativa sezione A dell'Albo professionale per la redazione del P.G.F.;
- f. in caso di ricorso a fonti pubbliche di finanziamento, l'affidamento dell'incarico deve avvenire nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa di settore;
- g. contratto regolarmente stipulato tra le parti, redatto nel rispetto della normativa di settore vigente;
- h. nota di trasmissione degli atti.

2. La Struttura Regionale Territoriale competente, una volta ricevuta la documentazione di cui al comma 1 ed esaminati il piano di lavoro ed il preventivo di spesa, può formulare osservazioni, apportare modifiche al preventivo di spesa dandone comunicazione al soggetto interessato e richiedere eventuali modifiche ed integrazioni.

3. Nel caso in cui, per l'elaborazione e redazione del P.G.F., si faccia ricorso ad una fonte pubblica di finanziamento, la Struttura Regionale Territoriale competente da' conferma al Soggetto interessato della congruità del costo complessivo proposto con il preventivo di spesa, ovvero trasmette quello modificato d'Ufficio. Il Soggetto interessato, ricevuta detta comunicazione, può avanzare richiesta di finanziamento all'Amministrazione pubblica competente. In tal caso, la presentazione della documentazione di cui alle lettere "e", "f" e "g" del comma precedente potrà avvenire solo in seguito alla concessione, da parte dell'Amministrazione competente, del finanziamento richiesto.

Art. 120

Istruttoria

1. La Struttura Regionale, Centrale (articoli 86 e 118) o Territoriale competente (articoli 87 e 119), constatata l'eventuale concessione del finanziamento ed eseguita l'istruttoria sulla documentazione prodotta, comunica al Soggetto interessato la data per l'esecuzione del sopralluogo preliminare, teso a prendere visione dello stato dei luoghi, a fornire eventuali prescrizioni al piano di lavoro ed a redigere il verbale di inizio dei lavori – V.I.L..

2. Con il V.I.L. si stabilisce la data entro la quale il Soggetto interessato deve presentare alla Struttura Regionale competente la prima stesura in "bozza" del P.G.F.. Detto termine viene stabilito, in caso di finanziamento pubblico, in conformità alla tempistica indicata nel provvedimento di concessione. Se la bozza del P.G.F., con i relativi allegati, non viene trasmessa nella data indicata nel V.I.L. ed in assenza di richieste di proroga nei successivi 180 giorni, il procedimento istruttorio verrà archiviato.

3. La Struttura Regionale competente può concedere, su motivata richiesta, una sola proroga, di massimo mesi sei. Trascorso tale termine senza che il P.G.F. sia stato presentato, la Struttura Regionale competente provvede alla sospensione del procedimento, dandone comunicazione, ai sensi della Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., informando che la mancata trasmissione della bozza del P.G.F., con i relativi allegati, nei successivi giorni 30, comporterà l'archiviazione del procedimento istruttorio. Detta proroga, in caso di finanziamento pubblico, dovrà tenere conto di quanto indicato nel provvedimento di concessione dello stesso.

4. In caso di finanziamento pubblico delle spese di redazione del P.G.F., verrà data immediata comunicazione di archiviazione all'Amministrazione pubblica competente, per i provvedimenti consequenziali.

5. Per i P.G.F. redatti in forma semplificata l'Inizio dei Lavori sarà attestato da apposita comunicazione della Struttura Regionale competente, la quale indicherà il termine di consegna dell'elaborato del Piano.

Art. 121

Presentazione - Approvazione - Esecutività del P.G.F.

1. Il P.G.F. deve essere presentato alla Struttura Regionale competente, in prima stesura – bozza - entro il termine fissato nel V.I.L. o entro quello indicato nella comunicazione di cui al comma 5 del precedente articolo.

2. La Struttura Regionale competente, entro 90 giorni, provvede ad accertare, mediante istruttoria d'Ufficio ed accertamenti di campo, che:

- a. le caratteristiche del soprassuolo, quali risultanti dai rilievi tassatori, corrispondono a quelle reali;
- b. vi sia corrispondenza tra i confini delle particelle, così come delimitati sul terreno e quelli indicati in cartografia;

c. la ripresa reale sia stata fissata con criterio prudenziale ed in conformità alle norme del presente Regolamento.

3. All'esito delle evidenze emerse dall'esame della documentazione prodotta ed agli esiti degli accertamenti sul campo, la Struttura Regionale competente può prescrivere che al P.G.F. vengano apportate rettifiche ed integrazioni, che dovranno essere recepite dal tecnico assestatore incaricato.

4. Per i P.G.F. redatti in forma semplificata, a seguito delle risultanze emerse dall'istruttoria svolta sugli elaborati del Piano, da parte della Struttura Regionale competente, gli accertamenti di campo potranno essere omessi, ferma restando la facoltà di richiedere eventuali rettifiche ed integrazioni.

5. Preso atto dell'esecuzione delle prescritte rettifiche ed integrazioni e/o in caso di esito positivo degli accertamenti la Struttura Regionale competente approva in Minuta il P.G.F., dichiarandone la conformità alle norme tecniche del presente Regolamento ed invita il Soggetto proprietario o incaricato, ad acquisire i pareri ed i nulla osta degli altri Enti competenti di cui al precedente articolo 110.

6. La Struttura Regionale competente, acquisiti i pareri e nulla osta degli altri Enti competenti, dispone che le eventuali osservazioni vengano recepite nell'elaborato del P.G.F. ed autorizza il Soggetto proprietario o incaricato, a provvedere alla stesura del Piano, nella sua veste definitiva, aggiornato all'attualità, entro il termine di 90 giorni. Al termine di tale periodo, in assenza di trasmissione del P.G.F. con i relativi allegati, il procedimento istruttorio verrà sospeso, dandone comunicazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii.. In assenza di trasmissione della versione definitiva del P.G.F. nei successivi giorni 30, il procedimento istruttorio verrà archiviato. In tal caso, in presenza di finanziamento pubblico delle spese di redazione del P.G.F., verrà data immediata comunicazione di archiviazione all'Amministrazione pubblica competente, per i provvedimenti conseguenziali.

7. Il Soggetto interessato, pubblico o privato, proprietario o incaricato, nel trasmettere il P.G.F. nella sua veste definitiva dovrà inviare:

a. una copia cartacea del P.G.F., con i relativi allegati;

b. un supporto informatico contenente il file del Piano e gli elaborati cartografici, in formato .pdf, munito di firma digitale del tecnico progettista incaricato e, in caso di Soggetto pubblico, del R.U.P. dell'Ente;

c. in caso di Soggetti pubblici, la dichiarazione di avvenuta pubblicazione del P.G.F. all'Albo Pretorio,

d. una dichiarazione resa, nelle forme di Legge dal tecnico redattore incaricato, controfirmata dal responsabile del procedimento dell'Ente, in caso di Soggetti pubblici o del soggetto privato proprietario o incaricato, attestante l'assenza di conflitti di confinazione delle proprietà assestate;

e. in caso di Soggetti pubblici, la deliberazione dell'organo competente, o altro Atto dell'Ente, di adozione del P.G.F. e di presa d'atto dell'approvazione dello stesso da parte della Struttura Regionale competente.

8. Nel caso il soggetto interessato si sia avvalso, per la copertura delle spese di elaborazione e redazione del P.G.F., di un finanziamento pubblico, lo stesso è tenuto a presentare all'Amministrazione pubblica competente la rendicontazione finale delle spese sostenute, con indicazione delle eventuali economie realizzate.

9. Il P.G.F., redatto in veste definitiva, trasmesso come indicato nel precedente comma 7, verrà approvato dalla Struttura Regionale competente, con proprio Decreto Dirigenziale.

10. La Struttura Regionale competente in seguito all'approvazione, provvede a trasmettere, tramite il S.U.A.F., il P.G.F. all'Ente delegato ed agli altri Enti competenti per territorio.

11. La Struttura Regionale competente, in caso di finanziamento pubblico per la redazione del

P.G.F., comunicherà, per i provvedimenti di competenza, all'Amministrazione Pubblica concedente il finanziamento, l'avvenuta approvazione definitiva del P.G.F..

12. Il Soggetto pubblico interessato, proprietario e incaricato, ai sensi e per gli effetti del disposto del comma 3, dell'articolo 39, del D.Lgs. n. 33/2013 provvederà alla pubblicazione del P.G.F. approvato sul proprio sito web istituzionale.

Art. 122

Obblighi del Soggetto interessato

1. Il Soggetto interessato, pubblico o privato, proprietario o incaricato, in caso di finanziamento pubblico delle spese di redazione del P.G.F. è tenuto a corrispondere al tecnico incaricato le relative competenze, secondo le modalità contenute nell'eventuale provvedimento di concessione e nella convezione di cui ai precedenti articoli.

Art. 123

Obblighi del tecnico

1. Il tecnico incaricato è tenuto a redigere il P.G.F. in conformità delle direttive generali e particolari contenute nel presente Regolamento e ad osservare le eventuali prescrizioni che la Struttura Regionale competente ritenga di impartire a seguito delle evidenze emerse in sede di istruttoria di cui al precedente articolo 121.

2. Il tecnico incaricato risponde dell'esattezza e dell'accuratezza dei rilievi di campagna, sia topografici che tassatori. In particolare, il particellare deve essere facilmente intelligibile. Le singole particelle forestali devono essere chiaramente delimitate sul terreno e fedelmente riportate in cartografia. Per le particelle oggetto di rilievo tassatorio è ammesso un errore del 10% nel numero delle piante cavallettate o comunque misurate e del 10% nella determinazione della massa cubata, applicando la medesima tavola di cubatura adottata dal tecnico incaricato. Le stesse modalità vigono quando si applica il metodo relascopico.

3. Qualora, in fase di controllo, si accerti un margine di errore superiore a quello di cui al comma 2, al compenso spettante al tecnico sarà applicata una riduzione pari al doppio della spesa contabilizzata per il cavallettamento di quella particella, di quell'area di saggio e/o di quel rilievo con metodo relascopico.

4. Il tecnico incaricato è tenuto a consegnare il P.G.F. in forma definitiva nel termine fissato dal verbale di inizio lavori.

TITOLO IV

TUTELA DELLA VEGETAZIONE, DEL PASCOLO, DEI PRODOTTI SECONDARI E DEI BOSCHI DA SEME

CAPO I

TUTELA DELLE PIANTE FORESTALI NON RICOMPRESSE NEI BOSCHI

Art 124

Ambito di applicazione

1. Le norme del presente articolo si applicano esclusivamente ai terreni non boscati ricadenti nelle zone agricole, individuate negli strumenti urbanistici, ancorché situati in zone non sottoposte a vincolo idrogeologico, ove siano presenti le piante o formazioni forestali di seguito indicate:

a. piante appartenenti alle seguenti specie ed aventi le seguenti misure:

1. diametro maggiore di 40 centimetri per: *Quercus* sp. pl., *Fagus sylvatica* L., *Acer* sp.pl., *Tilia* sp.pl., *Ulmus* sp.pl., *Fraxinus excelsior* L., *Pinus pinea* L., *Castanea sativa* Mill.;
2. diametro maggiore di 30 centimetri per: *Cupressus sempervirens* L.;
3. diametro maggiore di 10 centimetri per: *Taxus baccata* L.;

b. singole piante specificamente individuate, per tipologia e localizzazione, dalla Struttura Regionale Territoriale competente e/o dall'Ente delegato territorialmente competente;

c. siepi, filari o altre formazioni forestali che non presentano le dimensioni, la densità o la copertura del suolo di cui all'articolo 15 della Legge Regionale n. 11/96, individuate per tipologia e localizzazione dalla Struttura Regionale Territoriale competente e/o dall'Ente delegato territorialmente competente

2. Le Strutture Regionali Territoriali e/o gli Enti delegati competenti per territorio possono, per motivate esigenze di gestione del territorio o di tutela di singole specie o soprassuoli di particolare importanza, anche in rapporto a quanto previsto dall'articolo 79, Capo V, Titolo II, individuare le piante di cui al comma 1 lett. b e le formazioni di cui al comma 1.3, previa comunicazione al proprietario, che può presentare osservazioni entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione stessa.

Art. 125

Norme di tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi

1. Il taglio delle piante di cui al comma 1 del precedente articolo 124 è vietato, ad eccezione dei seguenti tagli, soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ente delegato territorialmente competente:

- a. taglio delle piante deperenti o che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità o per la stabilità di costruzioni o manufatti;
- b. taglio per motivi fitosanitari;
- c. taglio per interventi di miglioramento fondiario;
- d. taglio per importanti motivi di conduzione aziendale.

2. Le siepi, i filari e le altre formazioni forestali di cui al comma 1 lett. c del precedente articolo 124, individuate dalla Struttura Regionale Territoriale competente e/o dall'Ente delegato territorialmente competente, possono essere oggetto di taglio, purché lo stesso non comporti riduzione dell'estensione della siepe, del filare o della formazione forestale.

3. Il taglio della vegetazione che comporta la riduzione dell'estensione della siepe, del filare o della formazione forestale è soggetto ad autorizzazione dell'Ente delegato territorialmente competente.

4. Il taglio delle piante di cui al comma 1 lett. a e b del precedente articolo 124, radicate all'interno di siepi, filari ed altre formazioni forestali, è soggetto alle disposizioni del precedente comma 1.

5. Alle piante ed alle formazioni di cui al presente Capo si applicano le norme relative alla prevenzione e lotta obbligatoria ai parassiti delle piante forestali.

CAPO II PASCOLO

Art. 126

Pascolo nei terreni pascolivi

1. Per aree o terreni pascolivi (ovvero pascoli propriamente detti) devono intendersi tutte quelle aree utilizzate per il nutrimento di animali erbivori, ammesse all'esercizio del pascolo e destinate alle

Pratiche Locali Tradizionali – P.L.T. - legate al pascolo (D.G.R. 8 maggio 2015, n. 242 e Decreto Dirigenziale Regionale 29 maggio 2015, n. 89), ricoperte da vegetazione principalmente erbacea - cotico erboso -, non ricadenti nelle definizioni di cui all'articolo 14 della L. R. n. 11/1996.

2. Sono da considerarsi pascoli montani i terreni di cui all'articolo 14, comma 4, della Legge Regionale n. 11/1996.

3. Il pascolo nei terreni pascolivi, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1, comma 100, della L. R. n. 16/2014, è regolamentato come appresso:

a. il pascolo tra i 400 e gli 800 metri s.l.m. può esercitarsi nel periodo dal 1° ottobre al 15 maggio;

b. al di sopra degli 800 metri s.l.m., fino ad un massimo di sei mesi nel periodo indicato nel P.G.F. e/o nel Regolamento del pascolo di cui all'articolo 106, Capo I, Titolo III. Per tali aree, il pascolo nei terreni sottoposto a vincolo idrogeologico può esercitarsi nel periodo dal 16 maggio al 30 settembre;

c. il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, nei pascoli e negli altri terreni saldi percorsi da incendio, è vietato per un anno dall'incendio.

4. Il proprietario che intenda procedere all'esecuzione di lavori di miglioramento dei pascoli, consistenti in rinettamento, spietramento e successivo interrimento, drenaggio, strigliatura, erpicatura, concimazione, eliminazione dei cespugli e degli arbusti, suddivisione dei comparti ecc., deve darne comunicazione all'Ente delegato territorialmente competente, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, indicandone la data.

Art. 127

Pascolo nei boschi

1. Il pascolo nei boschi destinati a Pratiche Locali Tradizionali - P.L.T. – legate al pascolo è regolamentato come segue:

a. nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di anni quattro dopo il taglio e, quello del bestiame bovino ed equino, per un periodo di sei anni dopo il taglio;

b. nelle fustaie e nei cedui in conversione, il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 1,50 metri e, quello degli animali bovini ed equini, prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di 3 metri;

c. nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, il pascolo è vietato per 10 anni e, comunque, fino a quando l'Ente delegato territorialmente competente non abbia adottato uno specifico provvedimento di rimozione del divieto;

d. nei boschi chiusi al pascolo è vietato immettere animali, tuttavia, è consentito il solo transito del bestiame da avviare al pascolo, purché effettuato, senza soste, lungo strade, piste, tratturi e mulattiere.

e. nelle fustaie disetanee e nei cedui a sterzo, il pascolo è sempre vietato;

f. il pascolo delle capre nei boschi è sempre vietato.

Art. 128

Norme comuni

1. Le aree interessate dall'esercizio del pascolo, salva diversa disposizione, devono essere lasciate a riposo nel periodo invernale.

2. È vietato asportare dalle aree pascolate le deiezioni degli animali.

3. L'esercizio della pratica del pascolo potrà essere esercitato fatte salve le disposizioni previste dalle misure di conservazione delle aree SIC, le disposizioni per le Aree Natura 2000 e dei Piani sovraordinati.

Art. 129

Esercizio del pascolo

1. L'esercizio del pascolo nelle aree pascolabili, di cui all'articolo 100, ovvero nei pascoli propriamente detti ed in tutte le altre aree ammesse all'esercizio del pascolo (in particolare boschi, arbusteti, macchia mediterranea, ecc.), appartenenti sia a Soggetti pubblici che privati, deve essere esercitato in conformità ad un Regolamento del pascolo, in concordanza con il disposto degli articoli 86 e 87, Capo I, Titolo III.
2. Il Regolamento del pascolo deve contenere le norme che disciplinano le modalità di utilizzazione, il carico massimo di bestiame per ettaro/anno, distinto per specie animale e tipologia di soprassuolo, ed il periodo di utilizzazione secondo i criteri della gestione sostenibile secondo le modalità indicate nell'articolo 106.
3. In assenza del Regolamento di cui al comma precedente è fatto divieto di pascolo e di concessione di fida pascolo.

Art. 130

Altri limiti all'esercizio del pascolo

1. Il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, può esercitarsi solo nei terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti. Le proprietà contermini ed i terreni, anche dello stesso possessore, in cui il pascolo è vietato devono essere garantiti dallo sconfinamento degli animali, con chiudende o altri mezzi. Ove non siano presenti adeguati sistemi atti ad impedire sconfinamenti e danni, il bestiame deve essere controllato da un custode di età non inferiore a 18 anni. Ad ogni custode non possono essere affidati più di cinquanta capi di bestiame grosso o più di cento capi di bestiame minuto.
2. L'allevamento di selvaggina ungulata o di cinghiali nei boschi recintati è soggetta a richiesta di concessione, ai sensi dell'articolo 13 della L. R. n. 26/2012, da presentare alla Struttura Regionale competente in materia di caccia. In detta richiesta devono essere indicate le aree di pascolo, il numero dei capi allevati, le caratteristiche del soprassuolo e le modalità di esercizio del pascolo.
3. La Struttura Regionale competente in materia di caccia può disporre con specifico atto, anche per singole aree omogenee, divieti di pascolo e prevedere limiti relativamente alle specie allevate ed ai carichi ammissibili, in particolare:
 - a. quando, in considerazione delle particolari condizioni dei boschi, dei terreni pascolivi o dei suoli, il pascolo possa provocare danni rilevanti agli stessi;
 - b. quando, a seguito di incendio della vegetazione dei terreni pascolivi e saldi, sia opportuno prolungare il periodo di cui all'articolo 126 per la migliore ricostituzione del cotico erboso;
 - c. quando ciò si renda necessario per la conservazione di specie vegetali tutelate.

Art. 131

Manutenzione e miglioramento dei pascoli

1. Nei pascoli sono liberamente consentiti i lavori di manutenzione e di miglioramento consistenti in rinettamento, spietramento superficiale, drenaggio, suddivisione in comparti, taglio della vegetazione infestante, concimazione. E', altresì, consentito di procedere alla strigliatura od erpicatura superficiale, necessaria ad arieggiare e rinnovare il cotico erboso, senza che si abbia

l'eliminazione o la rottura dello stesso.

2. La rottura periodica, in genere decennale, del cotico erboso dei pascoli o l'estirpazione degli arbusti nei pascoli sono soggette a preventiva comunicazione dell'Ente delegato territorialmente competente, purché la vegetazione arbustiva non costituisca bosco, ai sensi del presente Regolamento. Le suddette operazioni devono compiersi mediante lavorazione superficiale e senza rovesciamento del terreno, facendo seguire la lavorazione da semina di miscugli di piante foraggere, ovvero di ecotipi locali.

CAPO III PRODOTTI SECONDARI

Art. 132

Raccolta dei prodotti secondari del bosco

1. Nei boschi pubblici, in mancanza di apposite norme indicate nei P.G.F. e/o nei regolamenti comunali che ne disciplinano l'uso, è vietata la raccolta dei prodotti secondari, quali fragola selvatica, funghi ipogei ed epigei, origano, asparago, vischio, agrifoglio, pungitopo, strame, pietrame, nonché il taglio del cespugliame, l'estrazione del ciocco d'erica, la raccolta di semi forestali, ecc.
2. La raccolta dei prodotti secondari del bosco deve farsi in modo da evitare danni alla rinnovazione e all'ambiente, osservando le specifiche modalità prescritte dalle norme e dai regolamenti di cui al comma 1.
3. È vietata la raccolta degli asparagi nei mesi di settembre, ottobre e novembre.

Art. 133

Raccolta dell'erba

1. La raccolta dell'erba nei boschi deve farsi in modo da evitare lo strappo e la recisione del novellame e qualsiasi altro danno alla rinnovazione.

Art. 134

Raccolta dello strame, copertura morta o lettiera

1. La raccolta dello strame, copertura morta o lettiera nei boschi è consentita soltanto nei terreni con pendenza inferiore al 25 per cento. In ogni caso, la raccolta dello strame è vietata nei boschi di nuova formazione ed in quelli in corso di rinnovazione.
2. Tale raccolta può ripetersi nello stesso luogo solo ogni quinquennio.
3. È sempre vietato l'uso di qualsiasi mezzo meccanico e l'asportazione del terriccio.

Art. 135

Taglio del cespugliame

1. Il taglio del cespugliame, ad eccezione della Clematis vitalba L., il Rubus spp. e della Smilax aspera, costituente il piano arbustivo di un bosco, di norma, è vietato in quanto elemento di diversificazione strutturale ed arricchimento della biodiversità. Esso può essere effettuato previa autorizzazione da parte dell'Ente delegato territorialmente competente, a condizione di non arrecare danno al soprassuolo forestale e alla rinnovazione.
2. L'autorizzazione non è necessaria nei casi di ricostituzione boschiva, movimento di terra, mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e di interventi di

manutenzione di opere idraulico-forestali lungo i corsi d'acqua, per i quali l'autorizzazione dei progetti di intervento si intende estesa anche al taglio del cespugliame.

Art. 136

Estrazione del ciocco di erica

1. L'estrazione del ciocco dell'erica arborea può effettuarsi, previa denuncia all'Ente delegato territorialmente competente, che deve, entro 30 giorni, disciplinarla o inibirla.
2. Nel caso di denuncia di estrazione, l'Ente delegato territorialmente competente, in assenza di un P.G.F. vigente, dovrà elaborare un sommario piano di estrazione, per tutto il territorio comunale, con un turno di almeno 20 anni, con suddivisione del territorio in particelle e con la cronologia delle estrazioni, da riportare in cartografia in scala 1:10.000, avendo come base la Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000.

Art. 137

Sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree

1. Nei boschi e nei terreni saldi è vietato lo sradicamento di piante o ceppaie vive di specie forestali arboree, fatti salvi i casi in cui lo sradicamento si renda necessario per la realizzazione di trasformazioni, opere o movimenti di terra autorizzati ai sensi della normativa di settore vigente e del presente Regolamento.
2. L'estirpazione delle ceppaie secche è consentita, a condizione che gli scavi vengano subito colmati modellandone la superficie e che il terreno nel luogo di scavo sia rassodato ed inerbito o rimboschito entro un anno, con piante della stessa specie arborea sradicata o di latifoglie autoctone.
3. Lo sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree può effettuarsi, previa denuncia all'Ente delegato territorialmente competente, che deve, entro 30 giorni, disciplinarla o inibirla.

Art. 138

Raccolta dei semi forestali

1. Fermo restando le norme di cui al D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, la raccolta dei materiali di moltiplicazione per "fini forestali" avviene secondo le modalità previste dal Regolamento regionale n. 5/2010 di disciplina delle attività di raccolta e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione, provenienti dai boschi iscritti nel Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania, oppure in aree di raccolta individuate dall'Amministrazione regionale per il tramite della Struttura Territoriale Regionale competente.
2. La raccolta dei semi forestali nei boschi può essere sottoposta a limitazioni da parte della Struttura Territoriale Regionale competente qualora si rilevi che detta raccolta comprometta la rinnovazione del bosco.
3. La raccolta manuale e meccanica delle pigne di pino domestico è sottoposta ad autorizzazione da parte del proprietario o soggetto gestore della pineta o delle piante. È vietata la raccolta mediante battitura manuale e scuotitura dei tronchi con mezzi meccanici.

Art. 139

Tutela delle aree di produzione di tartufi

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si adottano le definizioni di cui all'articolo 3 della Legge Regionale 20 giugno 2006, n. 13 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni" e, nella fattispecie, si intendono:

- a. per tartufaia naturale, qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi, ivi comprese le piante singole;
- b. per tartufaia controllata, la tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti ed eventualmente incrementata con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene;
- c. per tartufaia coltivata, un impianto specializzato realizzato ex novo con piante tartufigene e sottoposto ad appropriate cure colturali.

2. Al fine di tutelare la produzione di tartufi e la conservazione delle tartufaie naturali e/o controllate di cui al comma precedente, si applicano le norme previste dalla specifica normativa regionale; in particolare nei boschi ove sono presenti tartufaie naturali e/o controllate, sono consentiti gli interventi e le operazioni disciplinati dal Regolamento regionale n.3/2007 e ss.mm.ii..

3. Nel caso di interventi selvicolturali che interessano le aree di cui al comma 1, diversi da quelli previsti dal suddetto Regolamento o non contemplati da apposito piano di coltura e gestione, la Struttura Regionale Territoriale competente può impartire particolari prescrizioni di interventi finalizzate alla conservazione e al miglioramento delle aree stesse.

CAPO IV BOSCHI DA SEME

Art. 140

Obiettivi

1. La Regione, persegue l'obiettivo della tutela del patrimonio genetico delle specie arboree ed arbustive campane, nel rispetto del Decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).
2. Gli obiettivi di cui al comma 1, sono perseguiti mediante:
 - a. l'individuazione e la caratterizzazione dei popolamenti vegetali, naturali o artificiali sull'intero territorio regionale, in grado di fornire materiale di moltiplicazione e/o di propagazione delle specie arboree ed arbustive autoctone e la loro iscrizione nel Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania (L.R.M.B.);
 - b. la costituzione di arboreti da seme per la produzione di materiali di moltiplicazione selezionati;
 - c. la certificazione della provenienza e della qualità colturale del materiale di propagazione forestale.
3. La raccolta e commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati a fini forestali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, provenienti dai materiali forestali di base iscritti nel Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania, avviene secondo le norme riportate nel Regolamento regionale n. 5/2010, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 febbraio 2010, n. 36.

TITOLO V VINCOLO IDROGEOLOGICO

CAPO I NORME GENERALI

Sezione I

Ambito e definizioni

Art. 141

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina le procedure e le attività sui terreni vincolati per scopi idrogeologici, individuati a norma del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 “Legge Forestale” e del suo Regolamento di applicazione ed esecuzione, Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126, “Regolamento Forestale”, e successive integrazioni e modificazioni.
2. Le successive norme tecniche costituiscono strumento per la:
 - a. tutela dell’assetto idrogeologico (L. R. n. 11/1996 e D.Lgs. n. 152/2006);
 - b. salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane (Legge n. 97/1994);
 - c. tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e paesistici (Legge n. 394/1991, D.Lgs. n. 42/2004, D.Lgs. n. 152/2006, L. R. n. 33/93 e L. R. n. 24/1995);
 - d. tutela della biodiversità e degli habitat naturali nella Rete Natura 2000 (DPR n. 357/1997, DPR n. 120/2003, Legge n. 157/1992 e L. R. n. 40/1994).
3. Le norme tecniche sono applicabili ai terreni ed ai boschi di cui all'articolo 18 del presente Regolamento, di proprietà di privati, di Comuni, di Enti pubblici, della Regione e dello Stato, sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell’articolo 1 del R.D. n. 3267/1923.
4. Le norme tecniche sono applicabili, altresì, ai boschi di cui al precedente comma 3, non sottoposti a vincolo idrogeologico, per la definizione di “taglio colturale”, nei soli limiti dell’applicazione dell’articolo 149 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 142

Definizioni

1. Vincolo Idrogeologico: vincolo conformativo che limita l’uso di “terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di determinate forme d’utilizzazione, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle acque”.
2. Trasformazione dei boschi: costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso del suolo, ogni intervento che comporti l’eliminazione della vegetazione esistente, finalizzata ad un’utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.
3. Terreni saldi: sono terreni saldi i pascoli, gli incolti e gli ex coltivi che, da almeno 10 anni, non siano sottoposti a ordinarie lavorazioni a fini agricoli e sui quali si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea, che presenta valori di estensione inferiori a quelli indicati all'articolo 18 del presente Regolamento.

Sezione II

Autorizzazione e dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico

Art. 143

Autorizzazione e dichiarazione d'inizio lavori

1. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni di cui al presente Titolo V ed all’articolo 23, comma 1, della L. R. n. 11/1996 e ss.mm.ii. e sono presentate agli Enti delegati territorialmente competenti con le modalità stabilite nel presente Titolo V.
2. La domanda di autorizzazione e la dichiarazione, sono presentate dai seguenti soggetti:
 - a. il proprietario;

b. il possessore, purché sia specificato il titolo che ne legittima il possesso.

3. Nei casi in cui è prevista la presentazione di progetti, gli elaborati sono redatti e firmati da tecnici, secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti. Fanno parte del progetto di intervento:

a. relazione tecnica che deve riportare:

1. la verifica della compatibilità con gli strumenti urbanistici e di pianificazione vigenti;
2. la descrizione della morfologia del terreno e dello stato dei luoghi circostanti, per un intorno significativo (nell'ambito di un areale proporzionato alle opere in progetto ed alle componenti ambientali rilevabili);
3. la descrizione puntuale dei lavori da eseguirsi e le modalità di esecuzione degli stessi, con indicazione delle possibili modifiche indotte sul regime idrogeologico, sulla natura dei terreni interessati e sulle connotazioni agro-forestali del soprassuolo;
4. i movimenti di terra da effettuare;
5. gli accorgimenti tecnici da adottare e le eventuali opere da realizzare, per evitare fenomeni, seppure temporanei, di dissesto localizzato o diffuso, frane e/o erosioni;
6. la localizzazione e lo stoccaggio, provvisorio e definitivo, dell'eventuale terreno di risulta;
7. le opere previste per la regimazione delle acque meteoriche, corredate dal piano di manutenzione delle stesse;
8. la destinazione urbanistica dell'area;

b. relazione geologica a firma di professionista iscritto all'albo, contenente le informazioni di cui al successivo articolo 149, che attesti la compatibilità idrogeologica dell'intervento, valutando il rischio idrogeologico prima e dopo l'intervento, che contenga i risultati delle indagini e le verifiche di cui al D.M. 11 marzo 1988 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale giudizio di fattibilità e che contenga lo stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico e quello relativo alla normativa vigente in materia di "Rischio idraulico e idrogeologico", nei confronti della quale ne attesti la compatibilità e dimostri che gli interventi stessi non concorrono ad incrementare il livello di rischio;

c. Corografia, con ubicazione dell'area d'intervento, redatta su carta topografica in scala 1:25.000;

d. ubicazione degli interventi su carta plano-altimetrica, in scala non inferiore a 1:10.000;

e. planimetria catastale, in scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione puntuale dell'area o delle aree interessate dalle opere;

f. elaborati progettuali con piante e sezioni tipo dell'intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno, ante e post operam, per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto, con individuazione e quantificazione degli scavi e riporti di terreno previsti, dello schema di deflusso delle acque meteoriche ed indicazione del recapito finale (fogna, canale, fosso e/o altro punto saldo), dei profili longitudinali e sezioni trasversali, piani quotati, particolari costruttivi ecc.;

g. documentazione fotografica referenziata dello stato di fatto, con dettagli e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori, debitamente datate, timbrate e firmate, rappresentative dello stato dei luoghi al momento della presentazione dell'istanza o, comunque, non anteriore a tre mesi da tale data;

h. relata di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune in cui ricade l'intervento, contenente specificazioni circa le opposizioni eventualmente pervenute e le eventuali osservazioni del Comune stesso.

4. Le autorizzazioni di cui ai Capi II e III del presente titolo sono rilasciate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
5. Le dichiarazioni previste dal presente titolo sono presentate all'Ente delegato territorialmente competente almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori. Entro quindici giorni dalla presentazione della dichiarazione, l'Ente competente può comunicare prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione degli interventi previsti.
6. Le autorizzazioni di cui al presente titolo hanno validità limitata al vincolo idrogeologico e sono rilasciate facendo salvi i diritti dei terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti. È, altresì, fatta salva l'osservanza di altre leggi e regolamenti, nei confronti dei quali il vincolo idrogeologico, per la sua natura, costituisce procedura autonoma.
7. Qualora, durante l'esecuzione delle attività autorizzate, si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, l'Ente delegato territorialmente competente può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni. I provvedimenti cautelativi si applicano anche alle attività soggette a dichiarazione o a quelle eseguibili senza alcun titolo autorizzativo.
8. L'iter procedurale per gli interventi di trasformazione e di mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923. n. 3267, prevede l'affissione dell'istanza all'albo pretorio del comune in cui ricadono gli interventi medesimi, per quindici giorni consecutivi.
9. Per gli interventi di cui ai capi successivi, soggetti anche ad autorizzazione paesaggistica e/o ad assensi urbanistici, la domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è presentata al Comune, contestualmente alla richiesta di autorizzazione a fini urbanistici, ma dopo aver ottenuto quella ai fini paesaggistici.
10. L'autorizzazione dei progetti di intervento per il movimento di terra o per il mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, si intende estesa anche al taglio di piante e/o del cespugliame.
11. Sono esclusi dagli adempimenti indicati al comma 1 le operazioni e gli interventi di piccola entità, come specificati nel successivo articolo 166 soggetti a semplice comunicazione prima dell'inizio dei lavori.

Art. 144

Opere realizzate dall'Ente delegato

1. Le opere eseguite dagli Enti delegati in applicazione dei Piani Forestali Territoriali, fatta salva l'acquisizione di altre autorizzazioni e pareri, non sono assoggettate alle procedure di cui al precedente Titolo V e l'approvazione dei progetti esecutivi (già denominati perizie dall'articolo 6, comma 2, della L. R. n. 11/96), con provvedimento del competente organo dell'Ente delegato, tiene luogo a tutte le autorizzazioni ivi previste.
2. E' necessario, tuttavia, che siano poste in atto procedure di verifica interna, volte a dare certezza che l'opera non provochi ai terreni interessati perdita di stabilità, turbativa del regime delle acque e danni ai terreni circostanti.

Art. 145

Validità dell'autorizzazione e della dichiarazione e varianti in corso d'opera

1. Gli interventi indicati nelle comunicazioni e/o nelle autorizzazioni rilasciate devono essere

realizzati entro trentasei mesi dalla data di invio della comunicazione o di emissione dell'atto autorizzativo. Qualora la realizzazione dell'intervento è sottoposta all'acquisizione di un provvedimento abilitativo comunale, la durata è equiparata a quella del titolo stesso. Tale durata può essere ridotta, qualora l'Ente competente per territorio ne ravvisi la motivata necessità. Trascorso inutilmente tale periodo, le procedure amministrative devono ripetersi come indicato nei commi precedenti.

2. La validità temporale delle autorizzazioni per le trasformazioni e le opere può essere prorogata a seguito della presentazione di motivata istanza, almeno sessanta giorni prima della scadenza. Nell'atto con cui viene accordata la proroga dell'autorizzazione, è indicata la scadenza della stessa e possono essere impartite ulteriori prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, in relazione allo stato di avanzamento degli stessi ed alle condizioni dei luoghi.

3. Ai fini del completamento di opere o lavori, per i quali è scaduta la validità temporale dell'autorizzazione, può essere richiesto il rinnovo dell'autorizzazione stessa. Per le opere o i lavori soggetti a dichiarazione d'inizio lavori, la cui validità sia scaduta, deve essere presentata una nuova dichiarazione.

4. Quando si rendano necessarie varianti rispetto ai progetti, ai lavori o alle modalità di esecuzione degli stessi, già autorizzati, gli interessati devono acquisire l'autorizzazione secondo le procedure e le modalità definite dai commi precedenti.

Art. 146

Autorizzazioni in sanatoria e lavori di ripristino

1. A seguito di infrazioni al presente Regolamento, a far data dalla notifica del sommario processo verbale con cui viene contestata la violazione, è avviato d'ufficio il procedimento amministrativo ai fini dell'eventuale adozione delle prescrizioni per l'esecuzione dei lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento dello stato dei luoghi. A tal fine, l'organo accertatore, trasmette il suddetto verbale anche all'Ente delegato territorialmente competente, che ravvisa la necessità o meno dell'esecuzione delle opere di ripristino, di consolidamento o di adeguamento dello stato dei luoghi, redigendo una relazione nella quale siano evidenziate le opere ritenute necessarie.

2. Il procedimento si conclude entro 90 giorni, con provvedimento di intimazione dell'Ente delegato territorialmente competente, al trasgressore per l'esecuzione dei lavori di ripristino e delle altre opere o lavori necessari, ove sia accertata l'esigenza di ricostituire superfici boscate o quella di assicurare la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque. Può, inoltre, essere richiesta la preliminare presentazione di un progetto delle opere o dei lavori. Il provvedimento d'intimazione deve essere notificato anche al proprietario del terreno.

3. Per il mantenimento di trasformazioni o di opere realizzate in violazione del presente Regolamento, i soggetti a cui è stato notificato il verbale, possono presentare domanda di autorizzazione in sanatoria entro 45 giorni dalla data di notifica del sommario processo verbale con cui è stata contestata la violazione. La domanda di autorizzazione in sanatoria interrompe i termini del procedimento di imposizione del ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente.

4. In tal caso, la richiesta di autorizzazione in sanatoria, finalizzata al mantenimento di opere e movimenti di terreno già realizzate, comprenderà oltre alla documentazione prevista dall'articolo 143, anche gli elaborati relativi allo stato attuale ed allo stato originario. Le domande di autorizzazione in sanatoria dovranno essere corredate anche da copia della ricevuta di pagamento della sanzione amministrativa comminata, debitamente firmata e datata.

5. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria può avvenire solo nel caso in cui le opere e/o le trasformazioni effettuate risultino autorizzabili in base alle disposizioni del presente Regolamento e le stesse non risultino incompatibili con l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori, ferme restando le prescrizioni e gli adeguamenti ritenuti necessari a tale scopo. Il rilascio della suddetta

autorizzazione è, comunque, condizionato al pagamento di tutte le sanzioni amministrative comminate. Il procedimento di sanatoria resta sospeso fino alla conclusione del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative.

6. Resta fermo il potere di dettare prescrizioni per il ripristino dello stato dei luoghi, per il consolidamento o per l'adeguamento delle opere, anche prima dello scadere del termine di 90 giorni di cui al comma 2, ove ciò sia motivato dall'esigenza di assicurare la stabilità dei suoli e/o la regimazione delle acque.

CAPO II NORME TECNICHE

Sezione I Norme tecniche generali

Art.147

Ambito di applicazione e criteri generali

1. Le norme della presente sezione si applicano a tutti i lavori inerenti alla realizzazione di opere e movimenti di terreno, anche se non soggetti ad autorizzazione o dichiarazione, su aree vincolate a scopi idrogeologici, fatta salva ogni diversa disposizione indicata specificamente nel presente Regolamento, negli atti autorizzativi e/o nelle prescrizioni dettate a seguito della presentazione di dichiarazione.
2. Gli interventi su aree gravate da vincolo idrogeologico devono essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia, della qualità dell'ambiente e dell'assetto idrogeologico, assicurando dopo l'esecuzione di qualsiasi movimento di terra e/o l'impianto di cantiere per la realizzazione delle opere, la riduzione in pristino dell'area interessata.
3. Nel caso di interventi di realizzazione e/o manutenzione di opere in materia di difesa del suolo, bonifiche e recupero ambientale, infrastrutture ed opere idrauliche e di tutela dell'ambiente, dovranno essere valutate, in funzione delle prestazioni attese ed in relazione alla tipologia di intervento, le possibili scelte che riducano l'impatto ambientale utilizzando, ove possibile, le tecniche dell'ingegneria naturalistica di cui al Regolamento per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica nel territorio della Regione Campania (Deliberazione 12 luglio 2002, n. 3417, così come integrata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 4084 del 20 settembre 2002 e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 luglio 2002, n. 574).

Art. 148

Regimazione delle acque

1. Nei terreni vincolati è fatto obbligo di assicurare che il deflusso delle acque superficiali e sorgive avvenga senza determinare fenomeni di erosione e/o di ristagno. A tal fine, durante l'esecuzione di opere e movimenti di terreno di qualsiasi entità o di trasformazione di boschi o di terreni saldi, devono essere osservate le seguenti norme:
 - a. tutte le acque provenienti da fabbricati, da altri manufatti ed da aree non permeabili devono essere raccolte, canalizzate e smaltite attraverso le reti fognarie, ove esistenti, oppure attraverso gli impluvi naturali, senza determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno delle acque;
 - b. tutte le tubature idrauliche sotterranee devono essere realizzate in modo da evitare perdite o rotture, assicurando, in particolare, che nei terreni suscettibili di movimenti di assestamento,

quali aree di riporto e terreni instabili, le opere siano in grado di mantenere la loro efficienza.

2. Al di fuori dei casi espressamente autorizzati, è vietato:

- a. modificare impluvi, fossi o canali;
- b. modificare l'assetto delle sponde o degli argini di corsi d'acqua, naturali o artificiali;
- c. immettere acque superficiali o di scarico, nel suolo o nel sottosuolo, mediante impianti di sub-irrigazione, di dispersione e/o altre opere;
- d. effettuare emungimenti delle acque sotterranee.

3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, durante le fasi di cantiere ed, in particolare, ove siano previsti scavi o trasformazione di boschi o di terreni saldi, devono essere assicurati:

- a. l'allontanamento delle acque provenienti dai terreni posti a monte o circostanti l'area dei lavori, mediante la preliminare realizzazione di appositi fossi o fossetti di guardia delimitanti l'area stessa ed in grado di convogliare le acque a valle, secondo le linee naturali di sgrondo e senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
- b. la corretta regimazione delle acque superficiali nell'area oggetto dei lavori, realizzando le canalizzazioni ed i drenaggi necessari ad evitare fenomeni erosivi o di ristagno, specialmente nelle aree di scavo; ove non sia possibile smaltire le acque per gravità, devono essere previsti impianti per il sollevamento delle stesse, che evitino ristagni anche temporanei nell'area di cantiere; lo scarico a valle deve avvenire in modo da evitare danni ai terreni sottostanti;
- c. la captazione e l'allontanamento al di fuori dell'area di cantiere delle eventuali acque sorgive.

4. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi precedenti, sono effettuate indagini preliminari e verifiche idonee alla valutazione della compatibilità idrogeologica degli interventi stessi, graduate in relazione all'entità dell'intervento, i cui esiti sono riportati nella relazione costituente parte integrante della progettazione delle opere di cui all'articolo 143.

Art. 149

Indagini geologiche

1. La realizzazione di opere, l'esecuzione di scavi finalizzati alla modificazione dell'assetto morfologico dei terreni vincolati, con o senza la realizzazione di opere costruttive, nonché l'esecuzione di riporti di terreno, devono essere precedute da indagini geologiche atte a verificare la compatibilità degli stessi con la stabilità dei terreni. In particolare, deve essere preliminarmente valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto a breve termine, in assenza di opere di contenimento, determinando le modalità di scavo e le eventuali opere provvisorie, necessarie a garantire la stabilità dei terreni durante l'esecuzione dei lavori.

2. Nei terreni posti su pendio o in prossimità di pendii, oltre alla stabilità localizzata dei fronti di scavo, deve essere verificata la stabilità del pendio nelle condizioni attuali, durante le fasi di cantiere e di realizzazione del progetto, considerando a tal fine le sezioni e le ipotesi più sfavorevoli, nonché i sovraccarichi determinati dalle opere da realizzare o da quelle già realizzate.

3. Le indagini geologiche devono, inoltre, prendere in esame la circolazione idrica superficiale, ipodermica e profonda, verificando eventuali interferenze degli scavi e delle opere in progetto.

4. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo devono estendersi ad un intorno significativo all'area oggetto dei lavori, evidenziando le eventuali azioni degli scavi, dei riporti e delle opere in progetto su manufatti, quali costruzioni, strade ed altre infrastrutture, su sorgenti e su altre emergenze significative ai fini idrogeologici, quali aree di frana o di erosione, alvei o impluvi.

5. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono formare oggetto di una relazione geologica e geotecnica, che costituisce parte integrante della progettazione delle

opere, nella quale devono essere esposti i risultati delle indagini compiute, i parametri adottati, i metodi, i calcoli ed i coefficienti determinati, relativamente alla stabilità dei pendii.

6. Solo per opere di modesto rilievo ed entità (movimentazione di terra e roccia non superiore a 3 metri cubi o per aree già caratterizzate e di sicura ed accertata stabilità, ovvero lievi interventi di livellamento, può essere ritenuta sufficiente una relazione geologica semplificata, a firma di un professionista iscritto all'albo.

7. Tali indagini, valutazioni e verifiche, ove non espressamente richieste, possono essere omesse anche per le opere ed i movimenti di terreno rientranti nelle tipologie di opere liberamente consentite o soggette a dichiarazione, nonché per le opere connesse ai tagli dei boschi non ricomprese nelle opere soggette ad autorizzazione, di cui al successivo articolo 165, salvo diversi riscontri da parte dell'Ente delegato territorialmente competente, sia in sede di accettazione che d'istruttoria dell'istanza.

8. I sondaggi e le altre prove necessarie alle indagini geologiche di cui ai commi precedenti sono eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione, purché comportino limitati movimenti di terreno senza la realizzazione di nuova viabilità di accesso o l'estirpazione di piante o ceppaie forestali e, comunque, accompagnate dal ripristino dello stato originale dei luoghi.

Art. 150

Scavi e riporti di terreno

1. Durante la realizzazione di lavori ed opere che comportino scavi e/o riporti di terreno, non devono essere create condizioni di rischio per il verificarsi di smottamenti, franamenti o di altri movimenti gravitativi.

2. Per i fini di cui al comma 1, fatto salvo che le indagini geologiche escludano specifici rischi o che si sia proceduto alla realizzazione di idonee opere di preventivo consolidamento dei terreni, gli scavi devono essere eseguiti in stagioni a minimo rischio di pioggia e procedendo per stati di avanzamento tali da consentire la rapida ricolmatura degli stessi e/o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. Se sussistono particolari condizioni di rischio per la stabilità a breve termine, gli sbancamenti devono procedere per piccoli settori ed essere seguiti dall'immediata realizzazione delle opere di contenimento. Si può procedere ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di stabilità.

3. I riporti di terreno devono essere eseguiti in strati, assicurando il graduale compattamento dei materiali terrosi, dai quali devono essere separate le frazioni litoidi di maggiori dimensioni. Nelle aree di riporto devono essere sempre garantite le opere necessarie alla regimazione delle acque ed alla difesa da fenomeni erosivi. Se è prevista la realizzazione di opere di contenimento, le stesse devono essere realizzate prima dell'inizio dei riporti di terreno.

4. I riporti di terreno da eseguire nei terreni destinati o da destinare all'attività agricola o forestale devono essere realizzati con materiali terrosi di caratteristiche fisico-chimiche idonee al mantenimento o miglioramento della fertilità agronomica dei terreni. L'Ente delegato territorialmente competente al rilascio dell'autorizzazione, se necessario, può richiedere un certificato di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del materiale terroso.

Art. 151

Materiali di risulta

1. La gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle attività connesse alla realizzazione di lavori ed opere, pubbliche o private, che comportano la movimentazione di terreno, deve essere conforme al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 "Regolamento recante

la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" ed all'articolo 41 della Legge 9 agosto 2013, n. 98 di "conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" e ss.mm.ii..

2. La terra di risulta da scavi o movimenti di terreno in genere, attuati per opere di modesta entità, può essere conguagliata in loco per la risistemazione dell'area oggetto dei lavori, al di fuori di corsi d'acqua, fossi, impluvi e linee di sgrondo delle acque, senza determinare apprezzabili modificazioni di assetto o pendenza dei terreni, provvedendo al compattamento ed inerbimento del terreno stesso ed evitando che abbiano a verificarsi fenomeni erosivi o di ristagno delle acque.

3. La terra derivante da scavi di sbancamento operati per costruzioni o derivanti da altre opere, da cui risultino apprezzabili quantità di materiale terroso, può essere riutilizzata in loco per la sistemazione dell'area oggetto dei lavori, in conformità e nei limiti delle previsioni di progetto.

4. I materiali lapidei di maggiori dimensioni devono essere separati dal materiale terroso, al fine di garantire un omogeneo compattamento ed assestamento di questi ultimi. I materiali lapidei possono essere reimpiegati in loco per la sistemazione dell'area oggetto dei lavori, purché gli stessi siano depositati in condizioni di stabilità ed in modo da non ostacolare il regolare deflusso delle acque superficiali.

5. Durante le fasi di cantiere, eventuali depositi temporanei di materiali terrosi e lapidei devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi e/o di ristagno delle acque. Detti depositi non devono essere collocati all'interno di impluvi, fossi o altre linee di sgrondo, naturali o artificiali, delle acque e devono essere mantenuti a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. E' fatto divieto di scaricare materiale terroso o lapideo all'interno o sulle sponde di corsi d'acqua, anche a carattere stagionale. I depositi non devono, inoltre, essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi.

6. Le norme del presente articolo non si applicano:

a. ai terreni ed alle rocce da scavo provenienti dalle attività di cava/miniera (materia di rifiuti da attività estrattiva);

b. ai terreni ed alle rocce da scavo, che derivano da aree contenenti terreni oggetto di interventi di bonifica, ai sensi del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" o da aree comprese all'interno di siti contaminati.

Art. 152

Realizzazione delle opere

1. Al fine di assicurare la stabilità dei terreni vincolati, tutte le opere e, in particolare, quelle di contenimento del terreno o quelle costruite a contatto con il terreno, devono essere dimensionate e costruite, sotto la diretta responsabilità dei tecnici incaricati della direzione dei lavori, in modo da assicurarne la stabilità, nelle condizioni più sfavorevoli di azione delle forze determinate dal terreno stesso, dall'acqua, dai sovraccarichi e dal peso proprio delle opere.

2. Le opere di contenimento devono essere realizzate in modo da non alterare la circolazione delle acque, superficiali e profonde, garantendo un'idonea filtrazione ed evitando fenomeni di ruscellamento.

3. Per i fini di cui al comma 2, devono essere messi in opera sistemi di drenaggio in grado di intercettare e smaltire le acque di circolazione sotterranea, in corrispondenza delle nuove opere. La tipologia e la collocazione dei drenaggi deve essere correlata sia alla tipologia, alle dimensioni ed alla collocazione delle opere, considerate nel loro complesso e sia alle caratteristiche della circolazione idrica sotterranea, accertata con le indagini di cui all'articolo 149.

CAPO III

NORME PER LA TUTELA DELLE AREE FORESTALI E AGRARIE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

Sezione I

Trasformazione dei boschi

Art. 153

Trasformazione dei boschi in altro tipo di coltura e reimpianto dei boschi

1. Ai fini delle presenti norme, si intendono per trasformazione del bosco le operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 227/2001.
2. La trasformazione dei boschi, finalizzata al mutamento di destinazione d'uso del suolo, è soggetta all'autorizzazione dell'Ente delegato territorialmente competente ed all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. La trasformazione dei boschi soggetti a vincolo idrogeologico è soggetta anche all'autorizzazione di cui all'art. 162 del presente Regolamento. L'autorizzazione paesaggistica deve necessariamente precedere quella a carattere idrogeologico.
3. È richiesta la preventiva autorizzazione dell'Ente delegato territorialmente competente, per tutti gli interventi di taglio ed eventuale successiva estirpazione delle ceppaie, finalizzati alla ricostituzione del bosco, al suo reimpianto, alla sostituzione delle specie legnose o alla sottopiantagione con altre specie autoctone. È, altresì, richiesta l'autorizzazione dell'Ente delegato territorialmente competente per il rinfoltimento delle radure e delle chiarie del bosco. Non è consentita, tuttavia, la sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche.
4. L'autorizzazione deve contenere le modalità e le prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, il termine entro il quale essi devono essere ultimati, nonché, ove necessarie, le disposizioni relative all'esecuzione delle cure colturali negli anni successivi all'impianto.
5. In tutti i casi in cui l'intervento autorizzato consista nel taglio a raso, con o senza estirpazione delle ceppaie, con obbligo di reimpianto o rinnovazione posticipata, artificiale o naturale, la validità dell'autorizzazione e l'esecuzione dei lavori è sottoposta alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale, commisurato all'entità dei lavori necessari al reimpianto, alle successive cure colturali e all'esecuzione di eventuali opere accessorie. In caso di mancata esecuzione dei lavori di reimpianto, o di rinnovazione o delle cure colturali, da parte del beneficiario dell'autorizzazione, l'Ente Delegato territorialmente competente può provvedere alla realizzazione del rimboschimento e delle cure colturali, ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo.

Art. 154

Boschi di neoformazione

1. Si definiscono boschi di neoformazione i soprassuoli aventi le caratteristiche descritte all'articolo 18 del presente Regolamento, originati per disseminazione spontanea di specie forestali in terreni nudi, prima utilizzati a pascolo o da coltivazioni agrarie, in qualsiasi stadio di sviluppo ed aventi una densità tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento.
2. Sono considerati boschi di neoformazione anche le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento.
3. La trasformazione delle formazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, ferma restando la tutela idrogeologica, è valutata in rapporto alle seguenti esigenze:

- a. il riequilibrio vegetazionale del territorio, ai fini del mantenimento della biodiversità vegetale ed animale;
 - b. la prevenzione, la riduzione dei rischi e la difesa dagli incendi boschivi;
 - c. il recupero all'attività agricola nelle aree dove questa svolgeva e può ancora svolgere un rilevante ruolo di natura sociale, economica, storica e paesaggistica.
4. Per i soprassuoli di neoformazione di proprietà privata, di diametro medio uguale o superiore a 10 centimetri a petto d'uomo, può essere richiesto il taglio per il relativo governo a ceduo, previo parere dell'Ente delegato territorialmente competente. Questi dovrà valutare la forma di governo più opportuna, in funzione delle condizioni stazionali e della capacità di perpetuazione delle specie che costituiscono il soprassuolo.
5. Per i soprassuoli di neoformazione, ove ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 3, lettera c), per il recupero agronomico a fini produttivi, l'autorizzazione dell'Ente delegato territorialmente competente è rilasciata a condizione che:
- a. l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi, con costruzioni edilizie ed altre opere civili sui terreni oggetto di trasformazione;
 - b. siano previste opere di sistemazione idraulico-agraria, per la regimazione delle acque superficiali e la prevenzione dell'erosione del suolo, in rapporto alle accertate esigenze di regimazione e sgrondo delle acque dei terreni contermini. È consentito anche il recupero di opere di sistemazione idraulico agraria preesistenti.
6. Alla domanda di autorizzazione di cui al comma 5 del precedente articolo 153 è allegato un progetto che, fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche generali di cui al precedente capo II, contiene:
- a. i dati relativi alla localizzazione e allo stato attuale dei terreni di cui si richiede il recupero agronomico;
 - b. la documentazione aerofotografica o la perizia giurata attestante lo stato storico dei luoghi preesistenti ai processi di forestazione e rinaturalizzazione, comprovata dall'analisi di documentazione fotografica o aerofotografica oggettivamente databile;
 - c. la descrizione dei terreni oggetto di recupero, nonché i vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente insistenti sulla stessa area;
 - d. la descrizione e la documentazione fotografica relativa alle eventuali opere di sistemazione idraulico agraria esistenti;
 - e. le modalità di realizzazione e/o di ripristino e mantenimento delle opere di sistemazione idraulico agraria;
 - f. le modalità ed i tempi di realizzazione del progetto di recupero a fini produttivi, nonché le colture che si intendono ripristinare.

Art. 155

Rimboschimento compensativo

1. La trasformazione dei boschi di cui all'articolo 18 del presente Regolamento è condizionata al rimboschimento di terreni nudi di superficie uguale a quelle trasformate, possibilmente collocate all'interno della stessa unità morfologica o bacino idrografico.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree assimilate a bosco di cui all'articolo 15 della Legge Regionale n. 11/1996.
3. Per i fini di cui al comma 1, il richiedente la trasformazione deve allegare alla domanda di autorizzazione un progetto che indichi:
 - a. la superficie e la localizzazione topografica e catastale dell'area boscata da trasformare;

- b. la superficie e la localizzazione di altre aree boscate della stessa proprietà, eventualmente già oggetto di trasformazioni attuate o di autorizzazioni alla trasformazione rilasciate nei tre anni precedenti alla data della domanda;
 - c. la localizzazione topografica e catastale dell'area da sottoporre a rimboschimento compensativo, nonché il titolo di possesso della stessa;
 - d. la superficie, la destinazione attuale dei suddetti terreni, nonché i vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente insistenti sulla stessa area;
 - e. le modalità ed i tempi di realizzazione del rimboschimento, nonché il programma degli interventi colturali da eseguire almeno nei tre anni successivi all'impianto.
4. Gli interventi di rimboschimento compensativo non possono essere surrogati da impianti di arboricoltura da legno.
5. Ai fini del calcolo della superficie minima di 5.000 metri quadrati, si sommano le superficie appartenenti alla stessa proprietà già oggetto di trasformazione o di autorizzazione alla trasformazione, nei tre anni precedenti alla data della domanda e che risultino accorpate. L'accorpamento è interrotto da distanze superiori a 300 metri.
6. Qualora il richiedente non disponga di terreni da sottoporre a rimboschimento, deve farne dichiarazione nella domanda stessa e provvedere al versamento, all'Ente delegato territorialmente competente di un importo pari ad Euro 150 per ogni 100 metri quadrati, o frazione, di terreno oggetto di trasformazione.
7. Nei casi in cui la trasformazione sia condizionata all'esecuzione del rimboschimento compensativo da parte del richiedente, l'autorizzazione prevede la costituzione, prima dell'inizio dei lavori di trasformazione, di un deposito cauzionale commisurato all'entità dei lavori previsti, a garanzia della realizzazione del rimboschimento stesso e di un deposito a garanzia dell'esecuzione dei lavori di manutenzione per almeno tre anni successivi all'impianto. In caso di inerzia del beneficiario dell'autorizzazione, l'Ente Delegato territorialmente competente può provvedere alla realizzazione del rimboschimento e delle cure colturali, ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo.
8. Ai fini della determinazione dell'entità lavori previsti per la realizzazione del rimboschimento e dei lavori di manutenzione dello stesso, si farà riferimento al Prezzario per le opere di Miglioramento Fondiario della Regione Campania.

Sezione II

Trasformazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico

Art. 156

Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione

1. La trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, può essere effettuata solo in seguito al rilascio di autorizzazione dell'Ente delegato territorialmente competente.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è sostituita da semplice dichiarazione, per gli interventi che riguardano superfici non superiori ad un ettaro e su terreni con pendenza media non superiore al 15 per cento.
3. Nell'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo vanno osservate le seguenti norme tecniche:
 - a. la lavorazione del terreno deve essere eseguita secondo la buona pratica agraria, salvaguardando una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o di scarpate stradali, dalla base di argini di fossi, torrenti, fiumi o laghi o dal bordo di calanchi;

b. deve essere assicurata la regimazione delle acque superficiali, evitando che si determinino fenomeni di ristagno delle acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi, mediante la creazione di fossette livellari, permanenti o temporanee, da tracciarsi dopo ogni lavorazione; le acque così raccolte sono convogliate verso le linee naturali di impluvio e di sgrondo, evitando fenomeni di erosione nei terreni posti a valle e mantenendo sempre in efficienza le fosse o fossette facenti parte della sistemazione idraulica agraria, delle quali è vietata l'eliminazione; è ugualmente vietata l'eliminazione di terrazzamenti, ciglionamenti o gradonamenti e quella di muri a secco.

4. Nei terreni saldi è consentito il rimboschimento e la messa a dimora di piante forestali autoctone, purché siano attuate mediante l'apertura delle sole buche necessarie o mediante lavorazioni localizzate del terreno. La realizzazione di imboschimenti tramite la lavorazione andante del terreno è soggetta ad autorizzazione, a meno che non ricorrano le condizioni del precedente comma 2.

5. Su pendici con valori di pendenza superiori al 25% il dissodamento è subordinato alla realizzazione di opere di sistemazione agraria, che interrompano la continuità del versante.

6. L'eventuale vegetazione preesistente deve essere tagliata e allontanata o cippata prima della lavorazione del terreno. Per appezzamenti isolati, distanti più di 100 metri da superfici boscate, è fatto obbligo di salvaguardare o costituire ex-novo, con impiego di specie arbustive e piccoli alberi autoctoni, una fascia perimetrale larga non meno di 3 metri, con funzione di siepe.

7. È vietata la trasformazione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi.

Sezione III

Modalità di lavorazione dei terreni agrari e opere di sistemazione superficiale

Art. 157

Modalità di lavorazione dei terreni agrari

1. Nei terreni agrari sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura e zappatura, a condizione che le stesse lascino salda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o scarpate stradali, dalla base di argini di fiumi o torrenti o dal bordo di calanchi. Sono fatte salve, comunque, le norme di polizia idraulica.

2. Non rientrano nelle ordinarie lavorazioni agrarie quelle che modificano il profilo longitudinale del terreno, tramite movimentazione dello stesso eseguita con escavatori, pale meccaniche o apripista.

3. L'Ente delegato territorialmente competente può prescrivere specifiche norme per la lavorazione dei terreni, nei casi in cui si verifichino o abbiano a temersi fenomeni di erosione nei terreni acclivi, specie se instabili o di elevata erodibilità. Inoltre, sulla base delle caratteristiche geomorfologiche dei terreni e di specifici rischi idrogeologici, il competente Ente delegato può determinare i territori in cui le lavorazioni con profondità maggiore di 80 centimetri sono soggette ad autorizzazione.

Art. 158

Lavorazione del terreno in zone acclivi

1. Le aree con una pendenza media superiore al 25 per cento sono definite acclivi.

2. I terreni agrari in zone acclivi debbono essere coltivati rispettando le norme delle buone condizioni agronomiche ed ambientali ed assicurando la regimazione delle acque meteoriche, la salvaguardia della stabilità dei versanti e la conservazione del suolo.

3. In ogni caso, la lavorazione è soggetta alle seguenti limitazioni:

a. la profondità massima deve essere di 80 centimetri;

b. il terreno deve rimanere saldo per una fascia di almeno 2 metri di larghezza, fatte salve comunque le norme di polizia idraulica, su ambo i lati di scarpate stradali, argini dei fossi e dei corsi d'acqua, calanchi, incisioni naturali, da cui possono verificarsi o innestarsi fenomeni di dissesto;

c. dopo ogni lavorazione del terreno deve essere creata un'adeguata rete di canali di scolo, per convogliare le acque di scorrimento superficiale verso impluvi naturali, in modo da evitare fenomeni di ristagno di acqua e/o di erosione dei terreni ed impedire danni a terreni limitrofi e ad infrastrutture pubbliche e private. Tale rete di canali deve essere mantenuta in efficienza funzionale fino alla successiva lavorazione;

d. nel rispetto della buona pratica agronomica ed ambientale, vanno mantenuti integri e funzionali i terrazzamenti, i ciglionamenti ed i muri di contenimento a secco, nonché ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria.

4. Se le modalità di coltivazione non sono sufficienti a garantire la conservazione del suolo, l'Ente delegato territorialmente competente, può dettare ulteriori prescrizioni in ordine alla tecnica di lavorazione da eseguire, ivi compresa la sospensione della lavorazione stessa.

5. Qualora l'abbandono della coltivazione agraria di terreni in zone acclivi è causa di degrado ambientale e di dissesto idrogeologico, l'Ente delegato territorialmente competente, prescrive la sistemazione idraulico forestale più idonea e, in caso di inerzia del possessore del terreno, l'Ente Delegato stesso può provvedere a realizzare le opere, con oneri a carico del possessore medesimo.

Art. 159

Sgrondo delle acque

1. Le acque di irrigazione e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, delle fontane, ecc. debbono essere regimate in modo da non procurare danni alle pendici sottostanti, oppure devono essere convogliate in siti idonei alla formazione di piccole aree umide, favorevoli all'incremento della biodiversità.

2. In caso di inerzia da parte del possessore delle opere, l'Ente delegato, prescrive gli interventi idonei ad evitare l'innescio di fenomeni erosivi ed in difetto li realizza con oneri a carico del possessore medesimo.

Art. 160

Estrazioni di pietrame

1. Fermo restando il rispetto della vigente disciplina delle attività estrattive, nei terreni in attualità di coltivazione e nei pascoli montani, è consentito, nell'ambito delle lavorazioni agricole ed ai fini del miglioramento strutturale del suolo, la raccolta ed il prelievo di pietrame che affiora in superficie, sia a mano e sia con mezzi meccanici.

2. Il pietrame raccolto può essere reimpiegato per la costruzione, il ripristino ed il restauro di strutture aziendali in pietra, muretti a secco, drenaggi, vespai ed altre opere di sistemazione dei terreni e/o dei corsi d'acqua che interessano il fondo. Nelle more del reimpiego, il pietrame raccolto deve essere concentrato in piccoli cumuli, sparsi sulla superficie del terreno o in appositi piazzali aziendali.

3. Eseguita la raccolta, si deve provvedere celermente al pareggiamento del terreno.

4. Non è consentita l'estrazione di massi che modificano significativamente la morfologia superficiale del terreno.

Art. 161

Sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale

1. E' fatto obbligo di mantenere in efficienza le sistemazioni idraulico-agrarie esistenti. Fatti salvi i casi autorizzati in base al presente Regolamento, è vietata l'eliminazione, l'interruzione, la riduzione e/o la ricolmatura di fossi e fossette destinate allo sgrondo delle acque, nonché di ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria, quali terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti, muri a secco e prode salde.
2. È fatto divieto di distruggere, alterare, rimuovere o rendere, comunque, inefficienti opere destinate alla sistemazione idraulico-forestale di fossi e torrenti, fatti salvi i casi autorizzati e gli interventi previsti ed attuati in conformità al presente Regolamento dagli Enti delegati territorialmente competenti, dall'autorità idraulica o dai consorzi di bonifica nelle aree di rispettiva competenza.

Sezione IV

Opere e movimenti di terreno

Art. 162

Mutamento di destinazione d'uso dei terreni

1. Si considera mutamento della destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico:
 - a. la destinazione ad usi diversi da quello forestale dei terreni coperti da boschi, prevedente o meno la realizzazione di opere edilizie;
 - b. la trasformazione della destinazione dei terreni vincolati non boscati, qualunque sia la destinazione attuale degli stessi, prevedente la realizzazione di opere edilizie (edifici, annessi agricoli, strade, piazzali, ecc.).
2. Ai fini del mutamento di destinazione d'uso dei terreni boscati sottoposti a vincolo idrogeologico, si fa riferimento a quanto riportato al precedente articolo 153.
3. Ai fini del mutamento di destinazione d'uso dei terreni nudi e saldi sottoposti a vincolo idrogeologico, come definiti all'articolo 142, si intendono tutte quelle tipologie di lavori ed opere riconducibili:
 - a. alla trasformazione del terreno saldo in terreno a coltura agraria, con dissodamento, lavorazione del terreno ripetuta, anche se periodica, compresa l'arboricoltura da legno, il miglioramento dei pascoli ed il miglioramento fondiario, che richiedano la periodica tenuta in efficienza con la rottura dello strato superficiale del terreno;
 - b. alla trasformazione del terreno saldo in aree di sedime per la realizzazione di fabbricati e/o opere edilizie a qualsiasi uso destinati, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive.
4. L'iter procedurale per gli interventi di trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi del R. D. n. 3267/1923 è quello definito nella Sezione II del presente Titolo V.

Art. 163

Opere soggette a dichiarazione ed opere liberamente consentite

1. Per la realizzazione delle opere, così come elencate nel successivo articolo 164, che non rivestono carattere di particolare rilievo, che comportano limitati movimenti di terreno e che non prevedano il taglio di vegetazione arborea, deve essere presentata dichiarazione di intervento all'Ente delegato competente per territorio, secondo il procedimento amministrativo previsto all'articolo 143.
2. È, invece, liberamente consentita la realizzazione di operazioni di modesta entità, che non

comportano mutamento di destinazione d'uso, così come elencate al successivo articolo 165.

3. Gli interventi soggetti a dichiarazione devono essere effettuati sulla base di un progetto redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione, contenente gli elaborati indicati all'articolo 143, comma 3.

Art. 164

Elenco delle opere che comportano dichiarazione

1. La realizzazione delle seguenti opere o movimenti di terreno è soggetta a dichiarazione, a condizione che gli stessi siano realizzati in conformità alle prescrizioni di seguito indicate, per ciascuna opera o movimento di terreno:

a. scavi con profondità non superiore a 1,2 metri e di larghezza non superiore ad 1 metro, eseguiti per realizzare opere di sostegno finalizzate al contenimento di terreni di qualsiasi destinazione, a condizione che:

1. lo scavo sia effettuato entro quanto strettamente necessario alla realizzazione dell'opera, in stagioni a minimo rischio di pioggia, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l'immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta;

2. siano realizzati i necessari drenaggi sul retro delle opere di contenimento del terreno;

b. la costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni, con cordolo continuo di larghezza e profondità non superiori ad 1 metro lineare, in terreni di qualsiasi destinazione, a condizione che:

1. gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli;

2. le opere siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;

3. le opere non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura di rami o il taglio di polloni, né l'infissione di reti o di sostegni sulle stesse;

4. la realizzazione di muri di contenimento del terreno, dell'altezza massima di 1,5 metri, a condizione che la somma dei volumi di scavo e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 metro cubo, per ogni metro lineare di muro da realizzare;

c. la manutenzione ordinaria delle strade e delle piste forestali mediante la realizzazione di canalette e ricarica del fondo stradale;

d. la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria alla viabilità esistente, senza cambiamento di assetto e configurazione ed, in particolare, la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento ed il consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno, che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato, lastricato, ecc., a condizione che:

1. le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali o in punti saldi, ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno;

2. le strade a fondo asfaltato o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale;

3. i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l'immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto, al fine di evitare fenomeni di erosione e/o di ristagno di acque;

4. per il rimodellamento di scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento e/o di erosione, operando in stagione a minimo rischio di pioggia, allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate o altre opere di trattenimento del terreno, ove lo stesso non abbia sufficiente coesione;
- e. la realizzazione di pozzi per l'attingimento di acqua ad uso domestico, a condizione che le indagini geologiche di cui deve essere corredato il progetto attestino la compatibilità dell'emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell'area considerata, escludendo, in particolare, fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti;
- f. l'ampliamento volumetrico di edifici esistenti che non comporti l'ampliamento planimetrico dell'edificio stesso, a condizione che dalla relazione geologica allegata al progetto risulti che nei terreni in pendio il sovraccarico determinato dall'edificio è compatibile con la stabilità del versante;
- g. i livellamenti di terreno che non rientrino nella normale lavorazione agricola e che comportino scavi e riporti di profondità o altezza non superiori a 0,5 metri;
- h. le reti tecnologiche interrato (condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti ed oleodotti) ed allacciamenti di lunghezza non superiore a 100 metri e profondità non superiore a 1,2 metri, con obbligo di immediata richiusura degli scavi;
- i. i serbatoi (gas, acqua, idrocarburi, ecc.), le fosse biologiche e le relative condotte interrato di profondità non superiore a 1,2 metri, comportanti scavi di alloggiamento compresi tra 30 e 15 metri cubi;
- j. la realizzazione di linee elettriche interrato, di media e bassa tensione, di reti telefoniche o di altra natura, fuori strada, di profondità non superiore a 1,2 metri;
- k. la realizzazione di linee elettriche aeree di media e bassa tensione, di reti telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per la formazione di apposita platea di appoggio dei pali o delle opere connesse (cabine, ecc.);
- l. l'ampliamento di fabbricati esistenti, anche aventi destinazione produttiva (caseifici, fienili, rimesse, stalle, ecc.) in adeguamento a specifiche norme igienico-sanitarie;
- m. le opere di captazione di sorgenti;
- n. la sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità non superiore a 3 metri;
- o. i pozzi neri e le concimaie al servizio di aziende zootecniche, comportanti scavi superiori a 15 metri cubi;
- p. palificate e le grate, eseguite secondo la tecnica della bioingegneria;
- q. limitati movimenti di terreno a scopo aziendale, per la realizzazione di aree di stoccaggio o cortilive, purché non vengano interessate scarpate, per un ammontare massimo di scavo di 30 metri cubi;
- r. la realizzazione di rimesse, ricovero attrezzi, pollai, legnaie, ecc., nell'area cortiliva di fabbricati esistenti, ad unico piano e di superficie, non superiore a 40 metri quadrati e per i quali non siano previsti scavi eccedenti quelli necessari alla realizzazione delle fondazioni;
- s. la realizzazione di depositi aerei, per acqua o gas o altro, per utenze domestiche, su platea in calcestruzzo, con realizzazione di muretti di contenimento e posa delle relative condotte di allacciamento interrato;
- t. la realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, a condizione che:
1. non comportino scavi o riporti di terreno superiori a 30 centimetri di profondità;

2. non abbiano superficie superiore a 50 metri quadrati o superiore a 100 metri quadrati, se realizzate con materiali permeabili (massetti autobloccanti su letto di sabbia o simili);
3. sia assicurata la regimazione delle acque superficiali, evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;
4. non comportino l'eliminazione di piante d'alto fusto o di ceppaie.

2. L'Ente delegato territorialmente competente, nel termine di 30 giorni può formulare, ove necessario, eventuali osservazioni tecniche o impartire specifiche prescrizioni per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 1. Una volta decorso detto il termine, l'intervento può essere realizzato.

Art. 165

Opere liberamente consentite

1. È consentita la realizzazione delle seguenti operazioni di piccola entità, che non modificano in modo permanente lo stato del suolo, che non pregiudicano il ripristino della vegetazione e che, comunque, non determinano mutamento di destinazione d'uso:

a. la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti, che non comportino scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati; trattasi in particolare di: modifiche interne, modifiche esterne senza alterazione della sagoma del fabbricato e della superficie impermeabilizzata, ristrutturazioni, opere di manutenzione e cambio di destinazione d'uso dei fabbricati, realizzazione di cordoli di sottofondazione;

b. la manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale, che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate; trattasi in particolare di: livellamento del piano viario, ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali, ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti, rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse, rinsaldamento delle scarpate con graticciate o vimate, installazione di reti parasassi, taglio della vegetazione forestale secondo le modalità indicate nel presente Regolamento e di quant'altro necessario per ripristino dello stato autorizzato della rete viaria). Non devono computarsi come allargamenti della sede stradale le eventuali modeste variazioni della larghezza della stessa (< 20 per cento della larghezza esistente), conseguenti ai lavori di manutenzione, purché non vengano riprofilate le scarpate o eliminate le preesistenti opere di regimazione delle acque;

c. la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o, comunque, pavimentato, comprendente gli interventi di cui alla precedente lettera b);

d. la messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari e segnaletici;

e. la messa in opera di barriere stradali;

f. l'esecuzione di interventi di realizzazione di reti tecnologiche interrato (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro) su strada esistente, che non comportino modifiche di tracciato, a condizione che:

1. non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità, anche temporanea;
2. lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e, comunque, non ecceda le dimensioni di 1 metro di larghezza e di 1,2 metri di profondità;
3. lo scavo sia immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque e/o di erosione al termine dei lavori;
4. il terreno di scavo sia conguagliato in loco, provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in

conformità al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

5. non sia necessaria l'eliminazione di piante e/o di ceppaie arboree e, all'interno delle aree boscate, non sia necessaria l'eliminazione di piante arbustive;

g. interventi di riparazione di reti tecnologiche interrato (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro) aventi carattere localizzato;

h. interventi di rifacimento, su preesistente tracciato, di reti tecnologiche interrato (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro);

i. interventi per la realizzazione e/o sostituzione di linee elettriche in cavo isolato o telefoniche, cartelloni pubblicitari e segnaletici o ad essi assimilabili, per la quale siano necessari i soli movimenti di terreno necessari per la fondazione del palo e che non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni e che non richiedano la formazione di apposita platea di appoggio;

j. la realizzazione di depositi interrati, per acqua o gas o altro, per utenze domestiche o di fosse biologiche, comportanti scavi di alloggiamento non superiori ai 15 metri cubi, con posa delle relative condotte di allacciamento interrato;

k. la realizzazione di opere di allacciamento alle reti tecnologiche di urbanizzazione primaria (idriche, elettriche, fognarie, telefoniche, del gas) e piccole derivazioni di rete comportanti uno scavo di lunghezza non superiore a 30 metri e di profondità non superiore a 1,2 metri;

l. la realizzazione o l'ampliamento di concimaie e di pozzi neri esistenti, comportanti uno scavo non superiore a 15 metri cubi;

m. la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere costituenti la sistemazione idraulico-agraria dei terreni (fosse, fossette, muri a secco, ciglioni, ecc.), che non comporti l'eliminazione di terrazzamenti, gradoni o ciglioni o modificazioni dell'assetto morfologico dei terreni e che non alteri le esistenti linee di sgrondo delle acque; nella costruzione o ricostruzione, parziale o totale, di muri a secco, devono essere garantite le capacità di drenaggio di detti muri;

n. la manutenzione, ordinaria e straordinaria, di argini di fiumi e canali, delle opere idrauliche o di bonifica, purché eseguita nel rispetto delle specifiche norme di legge;

o. la rimozione di materiali franati e la relativa sistemazione dei terreni, in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti, quando gli interventi sono urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi e/o ad assicurare la pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi (frane, alluvioni, ecc.);

p. l'impianto di boschi, alberature e siepi e tutti gli interventi di forestazione in genere, da realizzarsi attraverso le sole operazioni di scavo di buche e messa a dimora di piante;

q. la realizzazione di modeste opere di sistemazione idraulico-forestale (graticciate, cordonate, fascinate, piccoli tratti di muro a secco di altezza inferiore ad un metro), per il trattenimento di scarpate, gradoni o terrazzamenti esistenti o di modesti scoscendimenti del terreno;

r. l'esecuzione di saggi, sondaggi e perforazioni a fini geognostici, a condizione che al termine delle operazioni sia ripristinato lo stato originale dei luoghi e non sia necessaria l'eliminazione di piante arboree e/o arbustive;

s. il consolidamento o la ricostruzione di muri di sostegno esistenti, fino all'altezza di 1,5 metri, senza aumento nelle dimensioni dell'opera, nei casi in cui l'opera non risulti lesionata per fenomeni gravitativi;

t. la realizzazione delle opere necessarie alla corretta regimazione delle acque superficiali (tipo canalette di sgrondo, fossette, sciacqui trasversali ecc..) a condizione che:

1. lo sgrondo delle acque non venga convogliato in aree in frana ed avvenga secondo gli impluvi o fossi o linee di sgrondo esistenti, senza arrecare alterazioni o pregiudizio per lo scorrimento delle acque nei terreni posti a valle e senza che le acque determinino ristagni o

- fenomeni di erosione;
2. nei terreni boscati, non comporti eliminazione di piante d'alto fusto e/o di ceppaie, sia per l'esecuzione dei lavori che per la successiva manutenzione delle opere;
- u. le recinzioni in pali e rete, compresa l'installazione di cancelli o simili, a condizione che:
1. siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terreno a quelli necessari all'infissione dei pali e dei sostegni;
 2. siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
 3. non comportino l'eliminazione di piante e/o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o per il taglio dei polloni, né l'infissione di reti o di sostegni sulle stesse;
- v. l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per GPL (gas propano liquido) o per altri combustibili liquidi o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:
1. l'installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 metri cubi di terreno o la realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore ad 1 metro;
 2. le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio;
 3. il terreno di scavo sia conguagliato in loco, provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
 4. non sia necessaria l'eliminazione di piante e/o di ceppaie arboree;
 5. nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convoglino le acque in superficie, senza determinare fenomeni di erosione e/o di ristagno;
- w. l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per GPL o per altri combustibili liquidi o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:
1. lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio;
 2. lo scavo sia immediatamente ricolmato, evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;
 3. le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio;
 4. il terreno di scavo sia conguagliato in loco, provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 5. non sia necessaria l'eliminazione di piante e/o di ceppaie arboree;
 6. nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convoglino le acque in superficie, senza determinare fenomeni di erosione e/o di ristagno;
- x. l'installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche e/o impianti di depurazione superficiali o interrati delle acque reflue, che recapitino le acque stesse nella fognatura pubblica od in superficie (impianti di fitodepurazione, vasche a tenuta, depuratori, ecc.) a condizione che:
1. per gli scarichi in superficie, si convoglino le acque fino al ricettore naturale, senza determinare fenomeni di erosione e/o di ristagno e senza modificare le sponde o gli argini dei corsi d'acqua;
 2. lo scavo non ecceda, lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e sia immediatamente ricolmato, evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;
 3. il materiale di risulta sia conguagliato in loco, provvedendo al suo rinverdimento ed alla

regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

4. non sia necessaria l'eliminazione di piante e/o di ceppaie arboree;

5. non siano recapitate le acque nel sottosuolo;

6. l'opera non sia realizzata in area in frana;

y. la realizzazione, nei terreni non boscati, di piccole opere edilizie, del tipo: pavimentazione a singole lastre per percorsi pedonali nell'area di pertinenza di fabbricati ad uso abitativo; muretti fino ad 1 metro di altezza; pergolati, gazebo e/o altre opere precarie ad esse assimilabili, prive di tompagnature laterali; a condizione che siano realizzati senza l'eliminazione di piante arboree e/o arbustive ed i movimenti terra siano limitati allo stretto indispensabile per la realizzazione delle opere;

z. la realizzazione di sentieri di larghezza inferiore ad 1 metro, nonché la manutenzione delle mulattiere per l'accesso alle aree silvo-pastorali, qualora i relativi lavori siano eseguiti a mano o con mini macchine operatrici.

Art. 166

Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione

1. Eccettuati gli interventi elencati nei precedenti articoli 164 e 165 e le opere realizzate dagli Enti delegati di cui al precedente articolo 144, sono soggetti ad autorizzazione, ai fini del vincolo idrogeologico, gli interventi di seguito elencati, nonché la realizzazione di tutte le opere e movimenti di terreno da eseguire con modalità diverse da quelle indicate dalle norme tecniche di cui al precedente Capo II:

a. trasformazione dei boschi e dei pascoli;

b. trasformazioni dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;

c. realizzazione di movimenti di terreno o di opere, che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque, ancorché connessi alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi;

d. esecuzione degli interventi necessari per la manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente e per la realizzazione di nuovi sentieri e mulattiere;

e. trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;

f. espianto di colture arboree di interesse agrario;

g. nuove costruzioni o ampliamento planimetrico di edifici di qualsiasi volumetria e destinazione, compresi gli annessi agricoli;

h. nuova viabilità, pubblica o privata, piazzali ed ogni altra opera che trasformi in modo permanente la destinazione dei terreni;

i. ampliamento o manutenzione straordinaria della viabilità, pubblica o privata, che comporti l'allargamento del piano viario;

j. apertura di strade di qualsiasi ordine e grado, compresi piste, carraie e piazzali;

k. qualsiasi intervento sul demanio marittimo, anche di tipo precario e stagionale, comunque vietato sui cordoni dunali;

l. discariche conseguenti ad impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

m. aeroporti, porti e moli, ferrovie, ponti di qualsiasi ordine e grado, per le parti al di fuori del demanio fluviale e marino;

n. cambi di destinazione d'uso, con o senza opere che determinino un incremento

- dell'esposizione all'eventuale rischio di frana, caratteristico dell'area di intervento;
- o. condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti ed oleodotti (di lunghezza superiore a 100 metri o di profondità superiore a 1,50 metri), comprese le relative infrastrutture e servitù;
- p. impianti di smaltimento dei reflui esterni alla rete fognaria, mediante trattamenti vari (sub irrigazione, fitodepurazione, filtro aerobico/anaerobico, ecc.);
- q. scavi di qualunque profondità che interessino le falde acquifere sotterranee;
- r. linee aeree elettriche di alta tensione (uguale o superiore a 132.000 V), comprese le relative infrastrutture e servitù;
- s. linee elettriche aeree di media e bassa tensione, linee telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione, per ogni singolo elemento di sostegno e/o opera connessa (cabine, ecc.), superiore a 15 metri cubi;
- t. opere di sostegno (muri, paratie di pali/micropali, gabbionate, terre armate, ecc.) di altezza superiore a 1,5 metri o di lunghezza superiore a 10 metri;
- u. livellamenti di terreno che comportino scavi e riporti di profondità o altezza superiori a 0,50 metri;
- v. canalizzazione, idrovie, canali e loro rettifiche;
- w. bacini idrici artificiali (dighe, laghetti, invasi, casse di espansione, vasche per l'acquacoltura, ecc.), sistemi di derivazione ed utilizzo delle acque e realizzazione di zone umide;
- x. costruzione di briglie, pennelli, repellenti, soglie, impermeabilizzazione e copertura dell'alveo;
- y. bonifiche, prosciugamenti e tombamenti di zone umide;
- z. impianti per l'estrazione di liquidi e gas dal sottosuolo (pozzi, trivellazioni, ecc.) ad uso non domestico;
- aa. disboscamenti e dissodamenti di terreni saldi;
- bb. opere di captazione di sorgenti;
- cc. sistemazione di terreni con opere di drenaggio;
- dd. tutti gli interventi che possono arrecare i danni di cui all'articolo 1 del R.D. n. 3267/1923.

TITOLO VI

DEMANIO FORESTALE REGIONALE

Art. 167

Generalità

1. Il demanio forestale regionale, comprende i beni di cui all'articolo 8, comma 1, della Legge Regionale n. 11/1996 ed è gestito in conformità delle disposizioni previste nel Piano Forestale Generale (articolo 5), nel Piano di Gestione Forestale di cui al Titolo III e di altri Atti, o piani, sovraordinati nonché delle seguenti finalità e direttive:

- a. potenziamento delle funzioni protettive, ricreative e culturali, con la costituzione anche di riserve naturali, fattorie didattiche, cantieri scuola;
- b. incremento delle funzioni produttive, con promozione di attività di ricerca e di sperimentazione nel campo delle foreste e del relativo ambiente, per la produzione dei materiali di moltiplicazione certificati ai sensi del D.Lgs. n. 386/2003, nonché della tecnologia del legno, attraverso la realizzazione di impianti, anche a titolo sperimentale e dimostrativo, per la produzione di biomasse e per l'arboricoltura da legno;
- c. gestione e coordinamento delle attività vivaistiche, favorendo l'accorpamento e

l'ammodernamento dei vivai regionali forestali, opportunamente strutturati per la produzione di piantine autoctone e certificate, da destinare al rimboschimento, all'imboschimento, all'arboricoltura da legno ed al verde pubblico, nonché di piantine micorrizate da destinare al potenziamento delle tartufaie naturali ed alla costituzione di tartufaie coltivate in aree a vocazione tartuficola della Regione Campania;

d. protezione e potenziamento del patrimonio faunistico e dell'ittiofauna, attraverso il ripopolamento dei corsi d'acqua regionali.

2. Per ogni vivaio regionale e per ogni complesso silvo-pastorale di proprietà regionale, dovrà essere garantita la custodia e la vigilanza, attraverso personale appositamente formato e/o mediante soggetti attivi nel settore della vigilanza.

Art. 168

Gestione del Demanio forestale

1. La gestione del Demanio forestale regionale è effettuata dalla Struttura Regionale Centrale competente in materia di politiche forestali per il tramite delle Strutture Regionali Territoriali competenti, nel rispetto delle regole della gestione attiva e sostenibile.

2. La gestione può essere concessa dagli Enti delegati territorialmente competenti e ad altri soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, per le finalità di cui al precedente articolo 167.

3. Per la gestione e la realizzazione degli interventi occorrenti per le foreste demaniali e per i vivai forestali regionali di cui all'articolo 169, deve essere prioritariamente utilizzata la forza lavoro idraulico-forestale già impiegata presso la Struttura Regionale Territoriale competente.

4. Per particolari esigenze tecniche operative ed occupazionali e per permettere la prosecuzione delle attività nei cantieri e vivai forestali ove vi è carenza di personale, è consentita la mobilità del personale idraulico-forestale, anche a tempo determinato con contratto di lavoro di natura privatistica, tra le Strutture Regionali Territoriali competenti e, nel caso di cui al precedente comma 2, tra quest'ultime e gli Enti delegati territorialmente più prossimi.

5. Le Strutture Territoriali Regionali competenti svolgono nel territorio di rispettiva competenza, i seguenti compiti:

a. predisposizione del P.G.F., per ciascun complesso di beni silvo-pastorali demaniali di proprietà regionale;

b. formulazione di un programma annuale di interventi che tenga conto degli indirizzi previsti nel Piano Forestale Generale e nel P.G.F., distinto per ciascun complesso demaniale, da sottoporre, per l'approvazione, alla Struttura Regionale Centrale;

c. redazione di progetti esecutivi annuali (già denominati perizie esecutive nell'articolo 9, comma 1, lettera "c", della L. R. 11/96) per ciascun complesso demaniale, per l'esecuzione degli interventi selvicolturali e delle operazioni tecniche previste, nonché predisposizione degli atti amministrativi relativi alla gestione dei complessi demaniali, secondo il Regolamento regionale 6 dicembre 2011, n. 11;

d. approvazione dei progetti esecutivi, di cui al precedente comma c), con provvedimento del Dirigente della Struttura Regionale Territoriale competente. Lo stesso provvedimento dirigenziale, relativo ai singoli progetti (ovvero perizie), tiene luogo anche delle autorizzazioni di cui al Titolo V del presente Regolamento.

6. Per i lavori da realizzare all'interno del Demanio regionale, è privilegiata l'esecuzione dei lavori in "economia" mediante "amministrazione diretta".

Art. 169

Gestione dei Vivai regionali ed attività vivaistica

1. La produzione vivaistica dei vivai regionali, effettuata ai sensi dell'Atto di indirizzo e regolazione dell'Attività vivaistica nelle strutture forestali di proprietà regionale, approvato con DGR 20 dicembre 2002, n. 6215, è finalizzata alla cessione, a qualsiasi titolo, di materiale di propagazione forestale, destinato al rimboschimento, all'imboschimento, all'arboricoltura da legno, alla rinaturalizzazione, alla sistemazione del territorio e del verde pubblico, nonché per soddisfare le esigenze derivanti dall'applicazione, da parte dei comuni, della L. R. n.14/1992 (un albero per ogni neonato e/o bambino adottato), nonché per la realizzazione di interventi previsti dai Programmi di Sviluppo Rurale cofinanziati dall'Unione Europea.
2. Le attività vivaistiche sono comprese nel programma annuale di cui al comma 4, lett. b), dell'articolo 168.
3. Il materiale di propagazione per le produzioni vivaistiche destinate al rimboschimento, all'imboschimento, all'arboricoltura da legno, alla rinaturalizzazione ed alla sistemazione del territorio devono provenire, prioritariamente, da materiali di base (boschi da seme, aree di raccolta, etc.) individuati ai sensi del D.Lgs. n. 386/2003 ed iscritti nel Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania (L.R.M.B.).
4. Presso l'azienda regionale Improsta è stato istituito, con DGR 7 agosto 2015, n. 345, il "Centro sperimentale regionale di moltiplicazione e certificazione dei materiali vegetali", che provvede, tra l'altro, alla produzione e fornitura di materiale di propagazione (semi, piantine, frutti, talee, etc.) delle specie arboree ed arbustive autoctone, anche micorrizate con tartufi di origine campana.

TITOLO VII

DEMANIO ARMENTIZIO

Art. 170

Demanio Armentizio - Finalità e funzioni

1. Il demanio armentizio del territorio regionale di cui all'articolo 28, comma 2, della legge Regionale n. 11/96 è distinto in tratturi, tratturelli, bracci e riposi. In funzione delle specifiche condizioni locali, esso può assumere valore storico, archeologico, culturale, sociale, turistico o ricreativo ed è costituito dai Tratturi Pescasseroli- Candela e Lucera-Castel di Sangro e dai Tratturelli Volturara-Castelfranco e Foggia-Camporeale, per le parti ricadenti nell'ambito territoriale regionale, nonché dal Tratturello del Braccio Frascino e dal Riposo di Casalbore.
2. I suoli ricadenti nel demanio armentizio del territorio regionale sono beni demaniali, sottoposti a vincolo di inedificabilità ed inalienabilità, compreso qualsiasi altro bene immobile ricadente in essi. Ancorché non necessari all'attività armentizia, questi beni sono tutelati ai fini storici, archeologici, ambientali, naturalistici, culturali e turistici e vengono gestiti secondo modalità che non comportino alterazioni definitive dello stato dei luoghi e/o mutamenti di destinazione degli stessi, fatta eccezione per opere pubbliche o di pubblica utilità nei casi previsti dalla legge. In tali casi, la Giunta regionale, acquisiti i pareri previsti dalle norme vigenti, può autorizzare la realizzazione di opere pubbliche e/o di pubblica utilità, nel rispetto delle norme vigenti, oltre al rispetto di eventuali prescrizioni emesse a seguito di apposite conferenze di servizio, se necessariamente indette.
3. La Regione promuove la tutela, la conservazione, la riqualificazione, la valorizzazione e la fruizione del demanio armentizio del territorio regionale.
4. Le funzioni amministrative inerenti al demanio armentizio, trasferite alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 66 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e la gestione dello stesso sono esercitate attraverso la Struttura Regionale Centrale competente in materia di politiche forestali e le Strutture Territoriali Regionali competenti di Avellino e Benevento, territorialmente competenti le quali

hanno assunto, in merito, rispettivamente, le competenze degli ex Settori Foreste, Caccia e Pesca e dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste di Avellino e Benevento di cui all'articolo 28 della L. R. n. 11/96.

Art. 171

Attività di competenza della Regione Campania

1. Le attività della Regione Campania sui suoli demaniali armentizi, esercitata tramite la Struttura Regionale Centrale e le Strutture Regionali Territoriali competenti di Avellino e Benevento, competenti territorialmente, si articolano principalmente in:

- a. accertamento e revisione della consistenza e conseguente reintegra dei suoli;
- b. rilascio delle concessioni temporanee d'uso dei suoli;
- c. autorizzazione all'esercizio del pascolo;
- d. tutela dei suoli;
- e. interventi di ripristino e di conservazione.

Art. 172

Accertamento e revisione della consistenza dei suoli demaniali armentizi

1. La Giunta regionale provvede, ove se ne ravvisi la necessità, attraverso il personale della Struttura Regionale Centrale e delle Strutture Regionali Territoriali competenti di Avellino e Benevento all'accertamento ed alla revisione della consistenza dei suoli demaniali armentizi e, se necessario, in collaborazione con gli Enti delegati territorialmente competenti e/o altri Enti o soggetti che svolgono funzioni di controllo e/o monitoraggio sul demanio armentizio del territorio campano, secondo le norme del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3244, e dei successivi regolamenti di cui al R.D. 29 dicembre 1927, n. 2801, ed al R.D. 16 luglio 1936, n. 1706, e ss.mm.ii..

2. Per l'esecuzione delle operazioni di cui al comma 1, da effettuare in contraddittorio con il frontista interessato, il personale incaricato può accedere alle proprietà private dandone congruo preavviso. Nel corso di tali operazioni sono apposti, ove necessario, appositi termini lapidei e si procede alla restituzione dei rilevamenti su carta di tipo mappale ed alla georeferenziazione nel SIT regionale. Tali operazioni conseguono anche lo scopo di aggiornare, per la parte campana, la carta regionale dei tratturi, tratturelli, bracci e riposi, pubblicata nel 1959, come inizialmente redatta dal Commissariato per la Reintegra dei Tratturi.

Art. 173

Reintegra dei suoli demaniali armentizi

1. La reintegra nel possesso dei suoli, da parte della Giunta regionale, avviene in tutti i casi nei quali risulta esservi una occupazione abusiva degli stessi.

2. Fermo restando che le concessioni d'uso di suoli demaniali armentizi preesistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento sono da considerare legittime, purché non scadute, i casi previsti sono i seguenti:

- a. i concessionari di suoli demaniali armentizi con titolo legittimo e la cui utilizzazione sia conforme alle norme stabilite dal presente Regolamento in materia di concessioni, possono chiederne il rinnovo sei mesi prima della scadenza;
- b. i concessionari di suoli demaniali armentizi con titolo legittimo, ma la cui utilizzazione sia in contrasto con le norme stabilite dal presente Regolamento in materia di concessioni, dovranno restituire il possesso dei suoli alla scadenza della concessione e previo ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi;

c. gli occupanti di suoli demaniali armentizi senza alcun titolo legittimo, sono tenuti alla restituzione dei suoli occupati, previo ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi e qualunque sia la natura della occupazione; la reintegra nel possesso avviene, ove necessario, secondo la normativa vigente e di concerto con il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, attesa la titolarità del bene.

Art. 174

Concessioni d'uso dei suoli demaniali armentizi

1. Le concessioni d'uso di suoli demaniali armentizi, rilasciabili a seguito di presentazione di istanza sono le seguenti:

a. a titolo oneroso, per l'attraversamento e/o percorrenza dei suoli, con condotte e/o cavidotti opportunamente interrati; il rilascio delle suddette concessioni è possibile solo nei casi di comprovata necessità, prevedendosi, al termine dei lavori, il completo ripristino dello stato dei luoghi; la durata massima della concessione è di anni dieci, rinnovabile;

b. a titolo oneroso, per la realizzazione di traverse di collegamento tra le strade rotabili classificate di uso pubblico esistenti sui suoli demaniali armentizi ed i fondi dei frontisti dotati di abitazione e/o pertinenze agricole; il rilascio delle suddette concessioni è possibile solo nei casi di comprovata necessità e se non sia altrimenti possibile accedere ai fondi in questione (fondo intercluso), le traverse devono essere delimitate mediante l'apposizione di termini lapidei e devono avere una larghezza massima di metri tre ed il fondo in terra battuta o imbrecciato, escludendosi la pavimentazione delle stesse con cemento, conglomerato bituminoso, basolato, ecc.; la durata massima della concessione è di anni dieci, rinnovabile.

c. limitatamente ai tratturelli ed ai bracci, per le opere di interesse pubblico, in caso di comprovata necessità, possono anche essere concessi in uso suoli:

1. a titolo gratuito, per la realizzazione di strade rotabili di uso pubblico, purché non compromettano la fisionomia generale del paesaggio tratturale e le vie vengano incluse negli elenchi delle strade statali, provinciali o comunali;

2. a titolo oneroso, per l'allineamento lungo il margine del tracciato tratturale di palificazioni per condotte in elevazione.

2. Le istanze per il rilascio delle concessioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere trasmesse alla Struttura Regionale Territoriale competente con le stesse modalità indicate nei precedenti articoli.

3. Nell'istanza, prodotta su carta semplice, devono essere indicati:

a. le generalità del richiedente (nome, cognome e codice fiscale), il luogo e la data di nascita;

b. la denominazione o la ragione sociale nel caso di Enti o ditte e le generalità del legale rappresentante;

c. la residenza o la sede legale;

d. il Comune, la località ed i dati catastali del suolo oggetto di richiesta, nonché la denominazione del tratturo, del tratturello o del braccio;

e. la tipologia di utilizzazione richiesta, rientrando tra quelle descritte nel precedente comma 1.

4. Devono, inoltre, essere allegati all'istanza:

a. una breve relazione con la descrizione del tipo di intervento da realizzare;

b. la planimetria catastale, con l'indicazione delle opere da realizzare e, ove necessario, sezioni trasversali e particolari costruttivi.

5. Nel caso di suoli demaniali armentizi vincolati dal Ministero dei beni e delle attività culturali, all'istanza deve essere allegata anche l'autorizzazione della competente Soprintendenza, ai sensi del

D.Lgs. n. 42/2004.

6. La Struttura regionale territoriale competente in materia di politiche forestali, in caso di istruttoria positiva dell'istanza, richiede al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate la valutazione del canone annuo da pagare ed emette, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, un Decreto Dirigenziale regionale, con cui rilascia la concessione d'uso di suoli demaniali armentizi nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1, secondo le norme stabilite del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3244 e dei successivi regolamenti di cui ai R.D. 29 dicembre 1927, n. 2801, e R.D. 16 luglio 1936, n. 1706, attraverso un atto di concessione d'uso al soggetto istante e subordinandole in ogni caso:

- a. all'osservanza di ulteriori cautele che si ravvisano opportune, anche in merito alla durata dei lavori;
- b. alla condizione che non sia pregiudicata la destinazione sostanziale dei suoli e non vi sia pregiudizio al libero transito ed all'uso del pascolo degli armenti;
- c. all'espressa dichiarazione di accettazione, da parte dell'istante, della precarietà e revocabilità della concessione in qualunque momento, salvo congruo preavviso e senza diritto a risarcimento, in casi di urgenza e necessità di revoca della concessione, adeguatamente motivati dalla Struttura Regionale Territoriale competente e comunicati quanto prima possibile al frontista;
- d. al pagamento del canone previsto, fatta eccezione per le concessioni di suoli adibiti a strade rotabili di uso pubblico di cui al comma 1 lettera c) del presente articolo;
- e. al ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza della concessione, se non rinnovata.

7. Con il medesimo Decreto si dispone di avvalersi, per la realizzazione delle opere previste, dello schema di contratto già approvato dalla Giunta regionale, relativo alla concessione d'uso del suolo demaniale armentizio, da allegare al Decreto medesimo e da stipulare tra il Dirigente della Struttura Regionale Territoriale competente ed il concessionario. Un esemplare del Decreto va inoltrato alla Struttura Regionale Centrale ed al concessionario, secondo le procedure di legge e pubblicato sul B.U.R.C..

8. In caso di istruttoria negativa dell'istanza, la Struttura Regionale Territoriale competente ne dà comunicazione al richiedente, motivandone le cause, entro 60 giorni dalla ricezione, con le stesse modalità indicate nel precedente comma.

Art. 175

Autorizzazione all'esercizio del pascolo.

1. L'esercizio del pascolo sui suoli demaniali armentizi è consentito a chiunque ne faccia richiesta e sia in grado di dimostrare documentalmente il possesso di armenti.
2. La prescritta autorizzazione viene rilasciata dalla Struttura Regionale Territoriale competente, a seguito di istanza prodotta su carta semplice e trasmessa all'istante e, per conoscenza, alla Struttura Regionale Centrale, con le modalità indicate nel precedente articolo 174.
3. Nell'istanza devono essere indicati:
 - a. le generalità del richiedente (nome, cognome e codice fiscale), il luogo e la data di nascita;
 - b. la residenza;
 - c. l'utilizzazione a pascolo richiesta, con indicazione degli estremi catastali, degli ettari interessati all'esercizio del pascolo ed una sintetica descrizione delle principali caratteristiche ambientali e delle principali specie erbacee e arbustive presenti.
4. All'istanza deve, altresì, essere allegato il documento attestante il possesso degli armenti.
5. L'autorizzazione è a titolo oneroso, così determinato:

- a. Euro 10,32 annui per ogni capo bovino o cavallino;
- b. Euro 5,16 annui per ogni capo ovino o caprino o suino.

6. L'autorizzazione è concessa per un periodo massimo di anni tre, rinnovabile e previo versamento da parte del richiedente, sul conto corrente postale n. 21965181, intestato al Servizio tesoreria della Regione Campania, della somma, determinata secondo le modalità di cui al precedente comma 5 a cura della Struttura Regionale Territoriale competente.

7. La Struttura Regionale Territoriale competente effettua l'istruttoria dell'istanza, verificando anche l'assenza di vincoli di legge o di divieto al pascolo sull'area richiesta. A seguito di istruttoria con esito positivo, rilascia l'autorizzazione trasmettendola, per conoscenza, alla Struttura Regionale Centrale, con le modalità indicate nel precedente articolo 174.

8. Le istanze di concessione per uso pascolo presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento ed in fase di istruttoria verranno integrate con la documentazione mancante ed istruite con le procedure di cui al presente articolo, al fine dell'eventuale rilascio della prescritta autorizzazione.

Art. 176

Transito dei veicoli

1. Il transito dei veicoli sui suoli demaniali armentizi è limitato alle strade pubbliche che li attraversano.
2. Il transito è vietato sulle altre aree tratturali, ad eccezione dei veicoli al seguito degli armenti, di quelli impiegati per il controllo e la sorveglianza delle aree tratturali, nonché dei veicoli impegnati per il soccorso e la pubblica utilità.

Art. 177

Tutela dei suoli demaniali armentizi

1. Compete alla Giunta regionale l'attività di tutela dell'integrità e la conservazione dei suoli demaniali armentizi, attraverso la Struttura Regionale Centrale e le Strutture Regionali Territoriali di Avellino e Benevento, competenti territorialmente (Norme regolamentari in materia di tratturi e trazzere contenute nei R.D. 29 dicembre 1927, n. 2801, e R.D. 16 luglio 1936, n. 1706 - articolo 53).
2. Fermo restando il sistema sanzionatorio amministrativo e le violazioni vigenti di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3244, nonché le violazioni alle presenti norme, per l'accertamento, la contestazione, la notifica ed il pagamento delle sanzioni stesse, si applicano le disposizioni della Legge Regionale 10 gennaio 1983, n. 13.

Art. 178

Interventi di ripristino e di conservazione

1. Sono posti a totale carico della Regione gli interventi per la manutenzione e la conservazione dei suoli demaniali armentizi, ivi compresa la rinaturalizzazione degli ambienti degradati, nonché delle opere e dei manufatti sugli stessi insistenti e necessari all'uso ed alla gestione dei suoli stessi.
2. Agli interventi, di cui al comma 1, vi provvederanno le Strutture Regionali Territoriali di Avellino e Benevento, territorialmente competenti o, all'occorrenza, gli Enti delegati, previa intesa ed apposito Decreto Dirigenziale della Struttura Regionale Centrale.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 179

Norme transitorie

1. Sino all'entrata in vigore del presente Regolamento Forestale continuano a trovare applicazione le disposizioni regolamentari contenute nella L. R. 11/96, ss.mm.ii. ed ai suoi allegati A, B, C e D.
2. Per i Piani di Gestione Forestale approvati in Minuta prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento forestale, trovano applicazione le disposizioni regolamentari contenute nella L. R. 11/96, ss.mm.ii. e nei suoi allegati A, B, C e D.
3. Restano validi fino allo loro scadenza i piani ed i programmi adottati in applicazione delle disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Le ditte già iscritte all'Albo regionale delle imprese boschive di cui al all'articolo 17, comma 1, della L. R. n. 11/1996, vengono iscritte d'ufficio all'Albo di cui al precedente l'articolo 83.
5. Fino all'attivazione dello Sportello Unico per le Attività Forestali – S.U.A.F. – ed alla piena funzionalità della relativa piattaforma informatica, i procedimenti normati dal presente Regolamento continueranno a seguire le procedure vigenti individuati dalla L. R. 11/96, ss.mm.ii. e dai suoi allegati A, B, C e D.

Art. 180

Utilizzo dei proventi di gestione del patrimonio forestale

1. I fondi derivanti dalle compensazioni ambientali di cui al precedente articolo 155, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alle LL. RR. nn. 11/96 e 13/83 e ss.mm.ii. ed i proventi eventualmente derivanti dalla gestione del patrimonio forestale, confluiscono nel Fondo di sviluppo forestale istituito nel bilancio di ciascun Ente delegato territorialmente competente e sono impiegati per la realizzazione di interventi selvicolturali di miglioramento, in particolare in aree di montagna e di collina, per la creazione di boschi e popolamenti arborei con specie autoctone, in particolare nelle aree meno acclivi e per interventi di riequilibrio idrogeologico, paesaggistico ed ambientale in aree sensibili, in considerazione delle indicazioni contenute nei piani forestali di cui al precedente articolo 4.

Art. 181

Abrogazioni

1. Le disposizioni delle Leggi Regionali n. 11/96 e n. 12/2008 abrogate dall'entrata in vigore del presente Regolamento, così come stabilito dall'articolo 12, comma 2, della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3, sono le seguenti:
 - a. Disposizioni abrogate della L. R. 7 maggio 1996, n. 11, e ss.mm.ii.:
 1. Articolo 2:
 - 1.1. nel comma 1, lettera r), sono abrogate le parole “dei boschi dei Comuni e di altri Enti”;
 - 1.2 nel comma 1-bis sono abrogate le parole “di cui al regolamento, allegato a)” , le parole “di cui al regolamento, allegato b)” e le parole da “la Giunta regionale” alle parole “documento di indirizzo ed attuazione.”;
 2. Articolo 4: è integralmente abrogato;
 3. Articolo 5 bis: è integralmente abrogato;

4. Articolo 5 ter:

- 4.1. il comma 1, lettera c), è abrogato dalle parole "i criteri di programmazione" alle parole "di cui alla presente legge";
- 4.2. nel comma 2 sono abrogate le parole "per gli anni 2012 e 2013" e le parole "ed è approvato dal comitato di cui all'articolo 5 bis";
- 4.3. nel comma 4-quater sono abrogate le parole "entro il termine perentorio del successivo 30 giugno";
- 4.4. sono integralmente abrogati i commi 3, 4 e 4-ter;

5. Articolo 6:

- 5.1. nel comma 1 sono abrogate le parole "di cui all'articolo 5 bis", le parole "per gli anni 2012 e 2013" e le parole "con decisione del Comitato di cui all'articolo 5 bis";
- 5.2. nel comma 3 sono abrogate le parole "per l'aggiornamento dell'inventario delle opere di cui all'articolo 5";
- 5.3. nel comma 7 sono abrogate le parole "delle opere edili";
- 5.4. sono integralmente abrogati i commi 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 13;

6. Articolo 6 bis: è integralmente abrogato;

7. Articolo 6 ter: è abrogato il comma 1, dalle parole "in sede di prima applicazione" alle parole "al 31 dicembre 2005";

8. Articolo 7:

- 8.1 il comma 1 è abrogato dalle parole "Esso svolge i seguenti compiti:" alle parole "della Regione e degli altri Enti pubblici.";
- 8.2 nel comma 2 sono abrogate le parole "inoltre, d'intesa con il Settore Foreste, Caccia e Pesca";
- 8.3 nel comma 2, lettera d), sono abrogate le parole "e di lotta";
- 8.4 nel comma 3 è abrogato dalle parole "così come all'allegato A" alle parole "articolo 17 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11";

9. Articolo 8: sono integralmente abrogati i commi 5 e 7;

10. Articolo 9: nel comma 2, sono integralmente abrogate le lettere b) ed e);

11. Articolo 10:

- 11.1 il comma 1 è abrogato dalle parole "conformemente alle norme" alle parole "di cui all'articolo 26";
- 11.2 nel comma 5 è abrogata la parola "annuale";
- 11.3 sono integralmente abrogati i commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 6 e 7;

12. Articolo 11: è integralmente abrogato;

13. Articolo 13: è integralmente abrogato;

14. Articolo 15: è integralmente abrogato il comma 3;

15. Articolo 16: nel comma 1 sono abrogate le parole "dopo l'accertamento finale di regolare esecuzione delle opere di cui all'art. 13";

16. Articolo 17:

- 16.1. il comma 1-bis è abrogato dalle parole "il proprietario o possessore" alle parole "il richiedente può dare inizio ai lavori.";
- 16.2. nel comma 2-bis sono abrogate le parole "appartenenti al demanio pubblico";
- 16.3. nel comma 3 sono abrogate le parole "previo parere tecnico favorevole del competente Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste";

- 16.4 i commi 2, 6, 8 sono integralmente abrogati;
17. Articolo 18:
- 17.1. nel comma 3 sono abrogate le parole “di proprietà dei comuni ed altri Enti pubblici” e le parole “dell’ente proprietario entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”;
- 17.2. nel comma 4 è abrogata la parola “enti”;
- 17.3. nel comma 5 è abrogata la parola “enti”;
18. Articolo 21:
- 18.1. nel comma 2 è integralmente abrogata lettera e);
- 18.2. il comma 2-bis è integralmente abrogato;
19. Articolo 23:
- 19.1. il comma 2 è integralmente abrogato;
- 19.2. nel comma 3 sono abrogate le parole da “su proposta dell’Area Generale” alle parole “Amministrativi Provinciali Foreste”;
- 19.3. nel comma 5 sono abrogate le parole da “previa acquisizione del” alle parole “Amministrativi Provinciali Foreste”;
- 19.4. è integralmente abrogato il comma 2-bis;
20. Articolo 24: è integralmente abrogato;
21. Articolo 25: nel comma 12 sono abrogate le parole "contenute nell'allegato C e";
22. Articolo 26: è integralmente abrogato;
23. Articolo 27: è integralmente abrogato;
24. Articolo 28: è integralmente abrogato il comma 4;
25. Articolo 29: è integralmente abrogato;
26. Articolo 30:
- 26.1. nel comma 4 sono abrogate le parole “quantificate, per l'anno 2013, in almeno 60 milioni di euro”;
- 26.2. i commi 5 e 6 sono integralmente abrogati;
27. Articolo 31: sono integralmente abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7;
28. Articolo 32: è integralmente abrogato;
29. Allegato A: sono abrogati gli articoli dall'1 al 16 (compreso);
30. Allegato B: sono abrogati gli articoli dall'1 al 26 (compreso);
31. Allegato C: sono abrogati gli articoli dall'1 al 46 (compreso);
32. Allegato D: sono abrogati gli articoli dall'1 al 6 (compreso).
- b. Disposizioni abrogate della L. R. 30 settembre 2008, n. 12, e ss.mm.ii.:
1. Articolo 20: il comma 2 è abrogato dalle parole “ad eccezione” alle parole “diritti acquisiti”;
2. Articolo 25: il comma 3 è abrogato dalle parole “ed Allegato C” alle parole “della medesima legge”.

Art. 182

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno 1° (primo) gennaio 2018.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca